

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

I. NOTE DI DOTTRINA

- 1) M. CECOVINI: *La giustizia negli Stati Uniti d'America*, in *Rass. Giuriana di Dir. e Giur.* 1955, p. 63.
- 2) M. DUNI: *Le locazioni degli immobili urbani*, Ed. Giuffrè, Milano, 1955, p. 64.
- 3) *Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile diretta da Rosario Nicolò - L. IV, T. II a cura di Angelo De Martino e Carlo Giannattasio - Editore Giuffrè, 1956, p. 64.*
Ancora sulla riforma del capitolato generale di appalto per le Opere pubbliche, p. 65.

II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

- 1) Amministrazione Pubblica - Natura giuridica della G.R.A. - Controversia relativa a rapporto di impiego - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato), p. 68.
- 2) Commercio - Provvida - Gestore - Licenza di Commercio (Corte di Cass.), p. 70.
- 3) Competenza e giurisdizione - Tribunale Superiore AA.PP. - Controversie relative ai diritti esclusivi di pesca - Giurisdizione di legittimità - Revisione decreti di disconoscimento - Possesso - Decadenza per non uso. (Trib. Sup. AA.PP.), p. 71.
- 4) Contratti di guerra - Deliberazione commissariale - Natura - Effetti - Retroattività - Obbligazioni in moneta estera - Conversione in lire secondo il cambio in vigore al giorno della scadenza. (Corte di Cass.), p. 72.
- 5) Responsabilità civile - Liquidazione dei danni - Capitalizzazione di rendita vitalizia - Adozione delle tariffe - Detrazione per compensare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Corte di Cass.), p. 72.
- 6) Spese giudiziali - Soccombenza del Pubblico Ministero - Condanna alle spese - Non è ammessa (Corte di Cass.), p. 73.
- 7) Trasporto - Contratto di trasporto ferroviario - Danno alla persona trasportata - Prescrizione - Sospensione - Reclamo - Osservanza delle forme stabilite dall'art. 15 del D. L. 1948 del 1934 (Corte di Cass.), p. 74.

III. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia. (Tribunale Genova), p. 77.
- 2) Imposte e tasse - Opera Nazionale Combattenti - R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606 - Esenzione soggettiva tributaria (Corte App. Genova), p. 78.

IV. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 80.

V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 105.

VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMPARATE, p. 110.

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

NOTE DI DOTTRINA

M. CECOVINI: **La giustizia negli Stati Uniti d'America**, in « Rass. Giuliana di Dir. e Giur. », 1955, estratto.

La particolare struttura costituzionale degli Stati Uniti d'America si manifesta in modo penetrante anche nel campo dell'amministrazione della giustizia ove coesistono i due sistemi della giustizia federale e della giustizia statale o dei singoli Stati della Confederazione.

Il Cecovini ha avuto cura, nell'espone con estrema chiarezza e semplicità i principi e gli istituti propri dei due tipi di giustizia considerati, di offrire una costante analisi comparativa onde consentire al lettore di operare quella necessaria separazione dei due sistemi che talvolta viene meno per le affinità che pur si riscontrano nella disciplina dei due ordinamenti.

Iniziando l'esposizione dall'esame degli istituti della giustizia federale, l'A., nel richiamare il principio della divisione dei poteri, rigorosamente osservato negli Stati Uniti, e nell'indicare il complesso delle garanzie rivolte a presidiare l'indipendenza assoluta del potere giudiziario, indica gli organi giudiziari federali (Corte Suprema, Corti di appello, Corti federali distrettuali, Corti del Distretto di Columbia, Corti dei territori, Corti speciali, Corpi amministrativi).

Il sistema processuale è articolato su tre istanze, di cui l'ultima alla Corte Suprema è, peraltro, sottoposta al giudizio discrezionale di ammissibilità della Corte stessa, la quale può « rifiutare » la istanza, non costituendo essa la manifestazione di un diritto processuale delle parti.

Le Corti predette sono suscettibili di essere classificate in corti costituzionali (Corte Suprema, Corti di appello, Corti distrettuali), in quanto prevista la loro istituzione dalla Carta costituzionale, e Corti legislative, le altre, in quanto istituite con atto legislativo del Congresso.

Quale completamento del principio della assoluta indipendenza della magistratura, è posto il sistema dell'autogoverno degli Uffici giudiziari, esercitato dai Consigli giudiziari e dalle Conferenze giudiziarie, i quali provvedono alle normali esi-

genze amministrative attraverso un complesso di funzionari.

Del tutto distinto dagli organi della giustizia federale si pone il Dipartimento della giustizia, diretto dall'Attorney General, il quale esplica molteplici funzioni (consulenza legale per il Governo; rappresentanza in giudizio del Governo federale; esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei processi penali; ecc.) per il che, il Cecovini, sintetizza la figura dell'Attorney General nell'affermare che egli « è insieme un Ministro della giustizia senza controllo sull'autorità giudicante — che in America si autogoverna — un Avvocato generale secondo il tradizionale concetto nostro, e un collaboratore del Presidente degli Stati Uniti in tanti campi che secondo i principi europei ricadrebbero sotto il controllo di vari Ministeri ».

L'Attorney General è coadiuvato dal Solicitor General, che si occupa del contenzioso federale, dal Deputy Attorney General, che attende alla direzione generale del Dipartimento, e da nove Assistant Attorneys General, ai quali è affidata la direzione degli Uffici di cui il Dipartimento è costituito.

Esaminando, poi, l'organizzazione della giustizia statale, l'A., nel porre in rilievo la molteplicità delle strutture organiche in cui si articola, nei singoli Stati, il sistema giudiziario, indica, tuttavia, i principi uniformemente seguiti.

Distinte le Corti statali nelle due categorie di corti di merito o di prima istanza e corti di appello, e le prime in corti con competenza generale e corti con competenza speciale, il Cecovini si sofferma sulla funzione dello State Attorney General, analoga a quella delle United States Attorney General del Governo federale, e su quella dei Public Prosecutors, che sono i collaboratori dello State Attorney General.

Ai Public Prosecutors spetta il promovimento dell'azione penale attraverso la sottoposizione dell'atto di accusa (*indictment*) ad una giuria (*grand jury*), la quale ha poteri istruttori in ordine ai capi di imputazione formulati dal public prosecutor.

In alcuni casi, non vi è l'intervento della giuria in fase istruttoria, spettando soltanto al Public Prosecutor l'esercizio dell'azione penale attraverso

la formulazione dell'imputazione che prende il nome di information.

Dopo brevi cenni sul particolare sistema giudiziario vigente nello Stato del New Jersey, l'A. tratta il tema del processo americano.

Rilevata la identità strutturale delle due forme processuali — civile e penale — il Cecovini si sofferma sulle caratteristiche più particolari, quali la presenza della giuria in fase istruttoria (*grand jury*) e nello stadio del dibattimento (*petit jury*), il principio dell'esame diretto ed incrociato dei testi, e l'inesistenza in capo alla pubblica accusa del potere di impugnativa, «vigendo il principio comune a tutto il diritto anglosassone che nessuno può essere sottoposto due volte al rischio di un processo penale per lo stesso fatto».

Esaminati, poi, i sistemi di scelta dei giudici (la nomina e l'elezione: la prima per i gradi più alti, la seconda per i giudici di prima istanza); i criteri per la formazione della giuria in dibattimento (*petit jury*); i principi che regolano la proposizione delle impugnazioni collegata al sistema dell'espressa riserva da formulare nel corso del giudizio di prima istanza e accennato, infine, alla giurisdizione di equità e alla competenza per i giudici di rendere pareri su richiesta del Governo e delle Camere legislative, il Cecovini esamina le fonti del diritto americano, e cioè gli *statutes* e il *common law*.

I primi si concretano negli atti emanati dagli organi legislativi, il secondo si sostanzia «nel diritto creato dalla giurisprudenza quale esso è oggi dopo un secolo di vita nazionale americano».

L'esposizione termina con un accenno ai sistemi dell'insegnamento delle discipline giuridiche presso le università statali e private degli Stati Uniti, avendo cura l'A. di porre in rilievo le differenze di esso rispetto a quello impartito nelle nostre Università (frequenza obbligatoria e controllo quotidiano del rendimento degli studenti, empirismo dell'insegnamento e diverso sistema di vita praticato dagli studenti presso gli istituti di istruzione).

A. T.

M. DUNI: Le locazioni degli immobili urbani, commento alla legge 1° maggio 1955, n. 368. Ed. A. Giuffrè, Milano, 1955.

Questo nuovo lavoro del prof. Mario Duni, che da anni partecipa attivamente alla elaborazione giurisprudenziale e dottrina dei principi che regolano le locazioni d'immobili urbani in regime vincolistico, s'impone all'attenzione del lettore non solo per gli ampi e precisi riferimenti ai lavori preparatori della legge ed alla giurisprudenza e alla dottrina, formatesi sotto l'imperio delle precedenti leggi, ma che dell'ultima rappresentano il logico presupposto, quanto per l'esegesi minuziosa e penetrante, fatta con riferimento ai singoli articoli, che lo rendono sicura guida per l'interprete.

Fra le varie questioni trattate meritano, a nostro avviso, particolare menzione quella dell'applicabilità della nuova proroga ai contratti almeno quadriennali stipulati in base al secondo comma

dell'art. 15 della legge n. 253 del 1950, che l'Autore, dopo un acuto e penetrante esame dei testi legislativi e dei lavori parlamentari risolve negativamente, e quella dell'*adattamento legale* delle norme contenute nella legge n. 253 del 1950 e non abrogate dalla legge n. 368 del 1955, alle nuove situazioni giuridiche.

Particolarmente minuzioso, infine, è l'esame delle norme contenute negli articoli 2 e 3, con le quali il legislatore ha cercato di attuare «l'equo temperamento delle ragioni dei locatori e di quelle dei conduttori alla luce di un principio di solidarietà sociale».

G. GUGLIELMI

Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile diretta da ROSARIO NICOLÒ. Libro IV, titolo II, a cura di Angelo De Martino e Carlo Giannattasio. Ed. Giuffrè, 1956.

La Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile diretta da Rosario Nicolò ed edita da Giuffrè, con la pubblicazione del volume relativo al libro IV, titolo II, a cura di Angelo De Martino e Carlo Giannattasio si avvia rapidamente al suo termine. Manca infatti per completare l'opera, che ha raggiunto un posto di primo piano fra le pubblicazioni giuridiche, il volume relativo allo stesso libro IV, titolo III-IX che è in preparazione a cura di G. Pescatore e A. Torrente.

Nel volume che si recensisce, di recentissima pubblicazione, oltre alle caratteristiche comuni ai volumi che lo hanno preceduto e relative alla ricchezza dei richiami giurisprudenziali dottrinari e legislativi per ogni singolo istituto, quale si è venuto affermando nell'applicazione fattane dalla giurisprudenza in relazione alla elaborazione che dell'istituto stesso aveva fatto la dottrina, si rinviene con nettezza di contorni anche maggiore l'attuazione dello scopo dell'opera, di fornire cioè al lettore non una interpretazione puramente giurisprudenziale delle norme del Codice civile, ma una interpretazione dottrina storica sistematica delle norme stesse ancora prima che giurisprudenziale, con la esposizione critica del processo evolutivo subito dallo istituto, che nell'applicazione concreta della norma ha trovato il suo epilogo.

L'orientamento della giurisprudenza pertanto riportato nella Rassegna rappresenta il punto di arrivo in cui con l'opera del giudice hanno confluato gli sforzi della dottrina ed i precedenti storici-legislativi dei singoli istituti, con la individuazione chiara e precisa degli eventuali punti di frizione.

Tale pregio fondamentale dell'opera è accompagnato da una facilità di consultazione per la razionale esposizione, che, eseguita articolo per articolo è preceduta da un sommario dei punti oggetto di particolare esame, è arricchita dal rinvio a note recensive ed a monografie di dottrina, è seguita da un doppio vario e razionale indice, completo sotto ogni aspetto.

Degli istituti che toccano da vicino la Pubblica Amministrazione nel volume in esame gli AA. affrontano decisamente il problema della responsabilità precontrattuale degli enti pubblici e della

risoluzione per eccessiva onerosità dei contratti in cui è parte la Pubblica Amministrazione. Per l'una gli AA. affermano che trovando la *culpa in contrahendo* la sua radice nella responsabilità extra contrattuale condividendone i caratteri ed i presupposti, sarebbe discutibile la pronuncia 12 luglio 1951, n. 1912, della Corte Suprema di Cassazione che ha ritenuto non concepibile una colpa siffatta nel comportamento della Pubblica Amministrazione. Per l'altra affermano che per i contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione, la particolare forma di risoluzione è fuori dubbio.

La prima affermazione, che fa della responsabilità per *culpa in contrahendo* della Pubblica Amministrazione un corollario della responsabilità della stessa per fatto illecito colposo dei propri dipendenti, è sorretta da argomentazioni che non tengono nel dovuto rilievo il fatto che attuando la Pubblica Amministrazione anche nel campo dei contratti e particolarmente nella fase anteriore al momento perfezionativo degli stessi, scopi di carattere eminentemente pubblicistici, che richiedono la massima libertà di determinazione, secondo le mutevoli esigenze pubbliche, la indagine che il giudice ordinario dovrebbe operare invaderebbe il campo dell'opportunità amministrativa e costituirebbe un sindacato di poteri discrezionali riservati in via esclusiva al potere esecutivo. Il potere di autodeterminazione infatti della Pubblica Amministrazione si manifesta nella forma nel tempo e nei modi che meglio corrispondono all'interesse pubblico che si vuole tutelare, e conseguentemente, come è detto nella sentenza della Corte Suprema che nel volume si censura, la Pubblica Ammini-

strazione non può essere vincolata ad una attività in cui essa ha piena libertà di determinarsi secondo che lo consigli o meno l'interesse pubblico da apprezzarsi naturalmente con piena discrezionalità.

In vista di tali peculiari motivi, la inconciliabilità dello istituto con la posizione oggettiva e soggettiva della Pubblica Amministrazione contraente ha trovato ingresso non solo nella sentenza 12 luglio 1951, n. 1912, che si legge per esteso nella G. Comp. di Cassazione 1951, 3, pp. 1-5, ma in altre pronunce sia della stessa Corte di Cassazione (sent. 4 agosto 1945, n. 674, Iannaccone, c. Provincia di Napoli), sia delle Corti di Merito, sentenza 13 febbraio 1950, Aulisi e Valle c. ARAR, Corte di Appello Napoli, e sentenza 23 luglio 1954, Baldi c. Finanze, Corte di Appello Firenze, riportate nella Relazione « Avvocatura dello Stato », vol. I, n. 59 e nella « Giurisprudenza Toscana », 1954, p. 820.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 1467 ai contratti della Pubblica Amministrazione ci sembra di poter rilevare che l'affermazione degli AA. che quest'articolo sia applicabile ai contratti di diritto privato nei quali sia parte lo Stato non tenga conto sufficientemente della forza derogante che le norme della legge di contabilità generale hanno nei confronti di quelle del Codice civile. Gli AA. citano a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte Suprema n. 2116/52, ma com'è noto ai lettori della Rassegna questa sentenza, che rappresentava una deviazione dall'indirizzo costante della giurisprudenza della Cassazione è stata successivamente corretta con sentenza n. 2146/53 delle Sezioni Unite. Rinviamo in proposito a quanto abbiamo scritto nella Rassegna, 1953, pp. 96 e 191.

L. CORREALE

ANCORA SULLA RIFORMA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER LE OPERE PUBBLICHE

(A proposito di due articoli sul « Corriere dei Costruttori »)

Il nuovo testo del capitolato generale di appalto per le OO. PP. non è ancora ufficialmente conosciuto, ma già sul Corriere dei Costruttori del 19 aprile 1956, n. 16 è apparso un testo che viene indicato come quello definitivo ed in corso di approvazione con decreto del Ministro dei LL. PP.

Com'è noto, il Corriere dei Costruttori è il periodico ufficiale della organizzazione dei costruttori edili e, particolarmente, degli appaltatori di opere pubbliche. Ed è certo il giornale che ne difende con il maggior impegno gli interessi i quali, ovviamente, spesse volte, non solo non collimano, ma vengono a trovarsi in aperto contrasto, con quelli della Pubblica Amministrazione.

Trattandosi di un settimanale di categoria, il quale, oltre a non avere alcuna veste di pubblicazione giuridica, persegue fini, del resto legittimi, di tutela di interessi particolari, ci siamo astenuti costantemente

dal dare rilievo a tesi ed argomentazioni giuridiche che, di tanto in tanto, si sono sostenute nel suddetto periodico, anche quando si è tentato di chiamarci direttamente in causa.

Per questa ragione, non abbiamo neppure dato rilievo alla ricostanza che il Corriere dei Costruttori ha pubblicato, come si è detto, il preteso testo definitivo del nuovo capitolato generale di appalto del Ministero dei LL. PP., anche perchè tutto faceva ritenere che esso non avesse alcun carattere di autenticità, in quanto, non essendo stato ancora nè approvato dal Ministro, nè reso pubblico ufficialmente, il testo autentico, se esistente, doveva, come dovrebbe tuttora, essere considerato atto interno dell'Amministrazione, e, come tale, coperto dal segreto di ufficio.

Una circostanza speciale, ci induce, peraltro, a fare una eccezione alla regola da noi adottata. Infatti, recentemente, sul detto settimanale sono com-

parsi due articoli del dott. Guglielmo Roherssen, che il periodico qualifica come suo collaboratore e che riveste altresì le cariche di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei LL. PP.

Il predetto Magistrato ha iniziato il commento al nuovo Capitolato Generale di appalto nel presupposto che il testo autentico sia appunto quello pubblicato, prima ancora dell'approvazione ministeriale, dal Corriere dei Costruttori, conferendo così a questa indiscrezione giornalistica il carattere di una, sia pur prematura, autenticità.

Prescindendo dal primo dei due articoli, che ha carattere di introduzione illustrativa su considerazioni storico-sociali relative ai rapporti tra Amministrazione ed appaltatori e alla necessità di porli su basi diverse da quelle attuali, interessa qui ricordare il secondo articolo nel quale l'Autore trascrive integralmente una parte del parere reso dal Consiglio di Stato, in sede di preparazione del nuovo testo del Capitolato, pubblicazione da ritenersi assentita ai sensi dell'art. 32 del Regolamento 26 giugno 1924, n. 1055 così da acquistare anch'essa carattere, non di indiscrezione, ma di autenticità.

Leggendo tale parere abbiamo dovuto constatare con sorpresa che per sostenere la tesi della natura contrattualistica del capitolato, non si è trovato di meglio che seguire il sistema già adottato da altri, quello, cioè, di ignorare o svalutare le numerosissime sentenze della Corte di Cassazione che hanno più volte ribadito e con adeguata motivazione la natura regolamentare dei capitolati generali d'onere, per citare e valorizzare quella unica sentenza che il massimo organo giurisdizionale pronunciò nel 1945, nella cui motivazione e senza alcuna necessità che fosse determinata dalla ragione del decidere, venne inserita una frase nella quale si affermava la natura contrattuale dei detti capitolati.

Ci sembra, infatti, che nè il predetto parere del Consiglio di Stato, nè le poche parole di commento che vi aggiunge il Roehrsen, contengano argomenti nuovi ai quali già non si sia adeguatamente risposto nell'articolo pubblicato in questa Rassegna, 1955, pag. 177 e segg.; chè anzi, non possiamo non constatare come alle argomentazioni fondamentali da noi avanzate contro la tesi contrattualistica, non si sia data alcuna seria confutazione.

In queste condizioni, non possiamo che riaffermare il punto di vista già espresso nello scritto sopra citato e, cioè, che di fronte ad un indirizzo giurisprudenziale così costante della Corte di Cassazione, cui spetta in ultima istanza di decidere sulle controversie tra appaltatori ed amministrazione pubblica, e quindi, sulla natura giuridica delle norme del capitolato che discende dalla esatta interpretazione di norme di legge (art. 45 e segg. Reg. Contabilità Generale), non possa l'Amministrazione decidere, tenendo in non cale l'opinione determinante del supremo Organo giurisdizionale, quella quale appunto si fonda la nostra tesi che le norme del capitolato generale debbono avere natura regolamentare e non contrattuale.

Nè si dica, come vuole l'Autore, che anche se si seguisse il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e si approvasse il nuovo testo del capitolato con decreto presidenziale, questo non basterebbe ad attribuirgli carattere regolamentare se le sue norme non

avessero effettivamente tale natura, perchè tale argomento si ritorce facilmente.

Infatti, è certamente almeno altrettanto vero che, anche se il nuovo testo verrà approvato con decreto ministeriale, ciò non basterà a togliere a quelle norme il carattere regolamentare, se questa è la loro natura. Ci si troverà, tuttavia, in tal caso, di fronte ad un regolamento non emanato dall'organo competente ai sensi dell'art. 87 della Costituzione e, in conseguenza, mentre le sue norme non avranno alcun valore vincolante per i contraenti, la loro emanazione, pure portando ad una nuova ed integrale disciplina della materia, non varrà ad abrogare il precedente capitolato generale, che avendo invece natura regolamentare, come la giurisprudenza della Corte Suprema costantemente ritiene, non potrà essere abrogato che da un atto normativo di grado pari o superiore (reg. ex art. 15 preleggi).

Prima di chiudere queste brevi note, ci sembra poi opportuno formulare alcuni rilievi sulle norme che, secondo il predetto nuovo testo del Capitolato Generale, dovrebbero regolare il modo di risolvere le controversie tra Amministrazione e appaltatori.

Viene mantenuto l'arbitrato, con tutti i difetti del sistema attuale e con una esplicita norma che stabilisce la non impugnabilità del lodo per vizio di inosservanza delle regole di diritto, pur disponendosi nell'art. 49 che gli arbitri sono obbligati, nel giudicare, a conformarsi a tali regole.

Nel precedente articolo abbiamo messo in rilievo le ragioni che secondo noi escludono la legittimità delle norme del capitolato che istituiscono in via generale ed obbligatoria uno speciale tipo di arbitrato per le controversie in materia di opere pubbliche.

Tali ragioni possono così riassumersi: Poichè la possibilità della risoluzione in arbitri delle controversie, in materia di diritti, in cui è parte la Pubblica Amministrazione è da considerare come una eccezione di fronte alla regola generale che fin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, attribuisce tali controversie alla autorità giudiziaria ordinaria, l'autorizzazione all'Amministrazione di stipulare compromessi od inserire nei contratti clausole compromissorie deve risultare da espresse norme di legge da interpretarsi restrittivamente.

Per le controversie in materia di appalti di OO. PP. l'autorizzazione è contenuta nell'art. 349 della legge sui lavori pubblici che prevede, come abbiamo detto, la clausola compromissoria solo come facoltativa e da inserire nei singoli capitolati speciali, in ciò adeguandosi al sistema seguito dal codice di procedura civile che disciplina appunto il deferimento delle liti agli arbitri solo come una manifestazione concreta e specifica dell'autonomia contrattuale delle parti.

Ora, di fronte alla suddetta norma di legge è almeno da dubitarsi fortemente della legittimità di una norma gerarchicamente inferiore che trasformi la facoltà di compromettere in arbitri le controversie derivanti da un determinato contratto in obbligo di compromettere tutte le controversie per tutti i contratti aventi ad oggetto appalti di opere pubbliche, quali che siano in concreto le parti e le condizioni del singolo contratto.

Altrettanto dubbia appare la legittimità della norma del Capitolato che regola la composizione del

Collegio arbitrale in modo diverso da quello previsto dal Codice di procedura civile, istituendo così, sostanzialmente, una specie di giurisdizione speciale e comunque derogando ad una disciplina normale senza che tale deroga trovi fondamento almeno nella legge (cit. art. 349 legge sui LL. PP.).

Ma quella che è certamente illegittima è la norma che esclude l'impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto con ciò attribuendo agli arbitri, pur obbligati ad osservare tali regole (art. 49), il sostanziale potere di giudicare secondo equità, e cioè secondo criteri che non possono essere controllati in base alla obiettiva interpretazione delle norme giuridiche.

Come è noto, la prassi arbitrale formata in base al capitolato vigente che contiene norma analoga (art. 49) è proprio nel senso sopra ricordato e, non infrequentemente, lo stesso lodo arbitrale afferma esplicitamente che la decisione è fondata su motivi di equità, il che significa che essa sarebbe stata diversa ove fossero stati adottati criteri puramente giuridici.

Ora una tale prassi, che è resa possibile solo dalla citata norma che sancisce la non impugnabilità del lodo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c., appare manifestamente contraria al principio stabilito nell'art. 12 della legge di contabilità generale dello Stato e nell'art. 111 del regolamento, in base ai quali l'onere finanziario che dal singolo contratto deriva a carico del bilancio dello Stato dev'essere certo, intesa questa espressione nel senso che deve essere o determinato o almeno determinabile in base ai criteri obiettivi desunti da norme giuridiche o tecniche e non in base a criteri di mera opportunità e del tutto subiettivi, quali sono i criteri di equità.

Infatti, dall'analisi dei predetti articoli, e specialmente dell'art. 111 del Regolamento, risulta chiaro che ogni variazione nella spesa stabilita nel contratto è subordinata a complesse formalità di procedura tali da garantire che l'ulteriore carico deri-

vante al bilancio sia veramente ed obiettivamente giustificato; un tale sistema sarebbe evidentemente inconcepibile se poi le norme che regolano i contratti dello Stato in un settore così importante e delicato come quello delle opere pubbliche consentissero all'Amministrazione di rimettere in ogni caso ad un Collegio arbitrale formato di elementi per la maggioranza ad essa estranei il potere di variare, sotto il pretesto dell'equità ed in una misura che può essere anche rilevantissima (come talvolta è avvenuto), la previsione di spesa sulla cui base il contratto è stato approvato e il relativo decreto registrato alla Corte dei Conti.

Ed è a questo punto che alle considerazioni puramente giuridiche che, secondo noi, si oppongono alla introduzione della norma che sancisce la non impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, possono aggiungersi le considerazioni di carattere etico, che discendono dall'ovvio rilievo che troppe volte la malintesa equità dei Collegi arbitrali viene assunta da appaltatori poco scrupolosi come dato di valutazione economica per offrire ribassi di asta eccessivi, dando luogo a quel fenomeno, più volte giustamente lamentato dalle stesse imprese appaltatrici di accaparramento di appalti importanti da parte di imprese sfornite di adeguate attrezzature e finanziamenti con danno sia delle imprese più serie sia dell'Amministrazione.

P. S. — Apprendiamo dal Numero 20 del 17 maggio del Corriere dei Costruttori che il nuovo Capitolato Generale è stato ora firmato dal Ministro dei LL. PP. Questa notizia conferma quanto dicevamo in ordine al carattere di mera indiscrezione del testo già pubblicato, mentre la stessa precisazione dell'ufficio stampa del Ministero che non può ancora dirsi con certezza quando tale Capitolato entrerà in vigore, conferma la opportunità e la tempestività di questo nuovo ulteriore intervento, non essendo esclusa, prima della perfezione dell'atto, una sua parziale modifica.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Natura giuridica della G.R.A. - Controversia relativa a rapporto di impiego - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria n. 23-27 giugno-20 dicembre 1955 - Ferrazzano ed altri c. G.R.A.).

La Gestione Raggruppamento Autocarri è una gestione di fatto e non un Ente pubblico economico. Essa rientra fra quelle «gestioni fuori bilancio» autorizzate per legge, non confondibili con le gestioni proprie dello Stato, e che le vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato prendono in considerazione a determinati effetti finanziari (cfr. art. 170, 4° comma del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827).

Il rapporto d'impiego del personale assunto a termini dell'art. 12, lett. B del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, non costituisce rapporto di pubblico impiego e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'A.G.O.

I. Con la presente sentenza il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha affrontato anzitutto il problema della natura giuridica della Gestione Raggruppamenti Autocarri, ed ha dato risoluzione diversa da quella oggetto della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 14 aprile 1953, n. 964, G.R.A. c. Remorino, secondo la quale la G.R.A. è un Ente pubblico economico con propria personalità giuridica.

Il Supremo Consesso amministrativo per vero non aveva mai condiviso il sopraccennato orientamento, propendendo per la definizione di azienda statale, benchè non avesse avuto occasione nelle precedenti sentenze di operare una completa disamina della questione stessa (1), quindi il deferimento del ricorso all'Adunanza plenaria appare sia stato tanto più opportuno.

Dopo aver passato in rassegna le varie norme del R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502, e del successivo D. L. 13 aprile 1948, n. 321 (testi legislativi che riguardano la G.R.A.), la decisione annotata si sofferma a considerare i compiti affidati alla Gestione, la particolarità dei quali considera quale causa della autonomia data alla Gestione stessa.

Il rilievo è senza dubbio esatto. L'intervento dello Stato nella economia nazionale si manifesta talvolta con assunzioni di compiti di produzione o di distribuzione di beni o di servizi di prima necessità, che

la attività privata non sia in grado di assolvere al prezzo ritenuto opportuno. L'organizzazione all'uopo creata dallo Stato dovendo avvicinarsi necessariamente alle forme aziendali privatistiche non può che assumere caratteristiche proprie ed esser dotata di autonomia più o meno accentuata.

Crediamo invece di poter sollevare qualche riserva riguardo al giudizio dato dalla sentenza sulla natura dei compiti attribuiti dalla legge alla G.R.A. Essi non sarebbero del tutto consoni ai fini istituzionali dello Stato, giacchè, a sensi dell'art. 2 del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, consisterebbero nella manutenzione e conservazione del materiale automobilistico alleato, allo scopo di effettuare trasporti di pubblica utilità e per conto di privati, mentre le «attuali finalità» riconfermate dalla stessa norma non sarebbero altro che l'intendimento di procedere alla futura vendita dei Centri Autocarri giusta le disposizioni del precedente R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502.

Se è vero che tale decreto prevedeva una futura liquidazione dei Centri Autocarri non pare però che possa confondersi il detto intendimento con la finalità perseguita medio tempore dai centri stessi, tanto più che l'art. 1 del citato decreto del 1946 accennava a «trasporti di essenziale necessità per il Paese» e l'art. 2 allo «esercizio dei trasporti essenziali alle necessità alimentari e di ricostruzione del Paese», tanto che in caso di avvenuta vendita, la legge dava al Ministero dei Trasporti la facoltà di sostituire un suo commissario all'acquirente ove questi indirizzasse la gestione del Centro acquistato a scopi puramente speculativi.

È evidente quindi che le «attuali finalità» cui si riferisce il precitato art. 2 del D. L. del 1948 sono quelle poc'anzi ricordate, ed è evidente la accentuata pubblicità delle finalità stesse, invero affatto contrastanti con le finalità statali. L'esame dei due testi legislativi induce nella convinzione che il profilo finanziario o di lucro è del tutto riflesso ed eventuale mentre lo scopo effettivo è l'utilità sociale del Paese e dei privati, che del Paese sono cittadini.

II. Proseguendo nella sua disamina la sentenza annotata passa a considerare il grado di autonomia della gestione in questione, ed esclusa l'ipotesi di una gestione diretta dello Stato perviene alla conclusione che si tratta di una di quelle gestioni di fatto «extra bilancio» autorizzate per legge, quali le norme della Contabilità di Stato prendono in considerazione a determinati effetti finanziari (art. 170, 4° comma del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827).

L'affermazione, che costituisce il fulcro della decisione, in sostanza nega una soggettività giuridica autonoma della Gestione e restringe tale autonomia

(1) Sez. VI, n. 223, 15 maggio 1951, Remorino c. G.R.A. in «Il Consiglio di Stato», 1951, p. 599; Sez. VI, n. 502, 22 ottobre 1951, Perini c. G.R.A., ivi 1951, p. 1279; Sez. VI, n. 67, 24 febbraio 1953, Bardi c. G.R.A., ivi 1953, p. 136; Sez. IV, n. 648, 22 ottobre 1954, Agolini c. G.R.A.

al mero profilo contabile-amministrativo, con il che pregiudizialmente (per così dire) contesta la possibilità che la G.R.A. sia da qualificarsi Ente pubblico economico con propria personalità giuridica.

Non possiamo che condividere l'opinione manifestata dal Consiglio di Stato circa il limite di autonomia assegnato dalla legge alla G.R.A. ed alla correlativa assenza di motivi idonei per la qualificazione di Ente pubblico economico. Peraltro a prescindere dal motivo illustrato in sentenza, ci sembra sia da porre in luce che caratteristica degli Enti pubblici economici è che la finalità prossima è il raggiungimento di scopi di lucro, e la pubblicità di tali Enti consiste nel fatto che gli utili sono destinati a fini pubblici (vedi ad es. Casse di risparmio, Banche di Napoli e di Sicilia, ecc. ed in altro settore Azienda Carboni Italiani, ecc.); viceversa, conformemente a quanto già osservato, le finalità perseguite dalla G.R.A. sono direttamente rivolte alla soddisfazione di esigenze pubbliche.

Quindi, non Ente pubblico economico ma gestione dello Stato « extra bilancio », affermazione codesta che comporta la conseguenza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in sede giudiziaria.

III. Il termine « gestione extra bilancio » induce però a considerare il concetto sotto il duplice profilo oggettivo da un lato, soggettivo dall'altro.

In senso oggettivo la gestione fuori bilancio costituisce un complesso di operazioni finanziarie, le quali non vengono dimostrate nel bilancio dello Stato e si sottraggono così al tassativo principio della unità e della universalità dello stesso; quindi è ovvio che tali operazioni debbano essere autorizzate per legge; è compito infatti delle Ragionerie centrali presso i vari Ministeri di vigilare perchè non sorgano gestioni fuori bilancio, non autorizzate da leggi, le cui operazioni sfuggano agli ordinari sindacati e controlli del Parlamento e della Corte dei conti (vedi art. 170, 4° comma del Regolamento di contabilità citato dalla sentenza).

Il controllo peraltro seppur non nei modi consueti viene anche per queste operazioni finanziarie esercitato con le modalità previste caso per caso dalle leggi speciali, istitutive delle singole gestioni extra bilancio. A prescindere dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 146 del Regolamento di contabilità, che prescrive l'allegazione alla II parte del Rendiconto generale dello Stato dei conti speciali dimostrativi dei risultati delle singole aziende ed operazioni nei quali sia impegnata la Finanza dello Stato, le singole leggi speciali sopracitate dettano norme particolari. Talvolta nell'organo deliberante della gestione fuori bilancio entra a far parte un funzionario della Corte dei conti, tal'altra il Ministero competente distacca presso la Gestione suoi funzionari con compiti direttivi o è il Ministro che assume le funzioni di capo dell'Ufficio, talvolta ancora la gestione viene posta sotto il controllo di un Ministero o di Organismo sottoposto a sua volta al sindacato della Corte dei conti.

È quindi con l'osservanza di questi concetti che si spiega come la G.R.A. a sensi dell'art. 1 del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, sia stata dal legislatore posta alle dipendenze del Ministero dei Trasporti e sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero del Tesoro.

Come sopra dicevamo, al concetto di operazione finanziaria in senso oggettivo si contrappone il concetto soggettivo di un organismo, di un ufficio cioè, che tale operazione finanziaria esegua in adempimento delle finalità da perseguire.

Anche sotto questo profilo le situazioni sono le più varie; esclusa la ipotesi costituita dalla attribuzione di autonoma personalità giuridica con nascita di autonomo Ente di diritto pubblico, le altre situazioni crediamo di poter raggruppare in tre schemi.

Nel primo gruppo poniamo le gestioni extra bilancio per l'amministrazione delle quali il Ministero competente provvede incaricandone un determinato Ente, che a lui risponde del suo operato.

Nel secondo gruppo trovano posto quelle gestioni per la amministrazione delle quali lo Stato nomina un suo funzionario coadiuvato da collaboratori scelti tra il personale del Ministero ed anche altrove.

Esempio del primo caso è dato dalle 3 gestioni istituite dal D. L. L. 22 febbraio 1945, n. 38, per la amministrazione delle quote di sovrapprezzo del pane, e cioè gestione quota per spese di trasporto, gestione quota spese gestione ammassi, gestione quota per variazioni di prezzo dei prodotti. Nel caso considerato l'Ente che amministra i fondi dello Stato è la Federazione Italiana Consorzi Agrari. Esempio del secondo tipo è dato dalla amministrazione dei beni già dotazione della Corona, che è curata da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato con decreto del Ministro per le Finanze; altro caso del tipo considerato è la gestione del fondo per massa vestiario del personale del Corpo Guardie di Custodia, la cui amministrazione è retta dal direttore dello Stabilimento di pena.

Il terzo gruppo della classificazione è composto dalle Aziende autonome dello Stato, nelle quali il sistema di organizzazione è più completo, talchè più vasta è la autonomia delle determinazioni dei relativi Organi, sia pur avvertendo che tale autonomia incontra il limite fissato dalle singole leggi speciali che che le riguardano.

Se ben interpretiamo il pensiero dell'Adunanza plenaria, la sentenza, dopo aver escluso che la G.R.A. sia Ente con autonoma personalità giuridica, pone la stessa tra gli esempi del secondo tipo. Essa è secondo il dettato del Consiglio di Stato una gestione di fatto, che non si identifica quale distinto Organo dello Stato, ma non è neppure una vera e propria Azienda autonoma dello Stato, benchè essa si comporti nei modi propri a tale categoria per espresso volere del legislatore. Crediamo che a tale opinione abbia singolarmente concorso la dizione dell'art. 1 del più volte citato D. L. 13 aprile 1948, n. 321, il quale suona testualmente così: « La gestione di fatto G.R.A. opera quale azienda autonoma dipendente dal Ministero dei Trasporti, è sottoposta alla vigilanza e controllo del Ministero del Tesoro », nonchè dal fatto che la Gestione, a sensi dell'art. 12 successivo, si avvale per il suo funzionamento in via primaria di « personale comandato dal Ministero dei Trasporti e dalle altre Amministrazioni statali ».

Che la G.R.A. sia da definirsi Azienda autonoma nel senso tecnico oppure organismo, che si comporta nel medesimo modo, ma operante nel seno del Ministero dei Trasporti con autonomia di gestione e di amministrazione, non sembra possa indurre a

rilevanti conseguenze pratiche, giacchè sia nella prima che nella seconda ipotesi la G.R.A. sarà sempre partecipe della personalità dello Stato; peraltro è da porsi in rilievo che l'acuta osservazione della motivazione, se soddisfa l'interpretazione del citato art. 1 (la cui poco chiara formulazione è la fonte delle incertezze), crea una figura la quale può apparire alquanto anomala e conduce la sentenza alla fine dei suoi considerando a negare alla G.R.A. anche la qualifica di Autorità amministrativa.

IV. Propendiamo personalmente nel ravvisare nella G.R.A. una vera e propria Azienda autonoma. Significativo è infatti il rilievo che la G.R.A. è retta da organi speciali stabiliti dalla legge, ai quali è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Gestione, l'adozione dei programmi di attività, le predisposizioni delle tariffe e del bilancio. Con il che ci pare che la compiutezza della organizzazione postuli la definizione di Ufficio con sue proprie caratteristiche, e cioè di Azienda autonoma dello Stato.

Vero è che, a sensi dell'art. 10 del citato decreto, il numero e le specifiche competenze dei servizi e degli uffici sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti di concerto con quello del Tesoro, e che sussiste il rapporto di dipendenza verso il primo Ministero e di controllo verso il secondo, ma queste sono particolarità che, se militano contro la tesi di una distinta personalità giuridica, sono altresì indice del collegamento dell'Amministrazione centrale con l'Azienda che dalla legge ha conseguito autonomia contabile e amministrativa.

La dizione dell'art. 1 soprariportato invece si spiega considerando che prima del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, la G.R.A. si presentava quale una amministrazione sorta di fatto a raggruppare i vari Centri Autocarri parzialmente disciplinati dal R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502, e quindi è logico che il legislatore l'abbia chiamata « Gestione di fatto G.R.A. », non già per attribuire ad essa tale definizione ma per indicare il soggetto in ordine al quale intendeva provvedere; la successiva espressione « opera quale azienda autonoma » a nostro avviso sta ad indicare che il legislatore, lungi dal voler creare una figura di ibrida natura, volle all'organismo già di fatto esistente dar la veste giuridica di una Azienda autonoma dello Stato.

La presente interpretazione non è invero di ostacolo alla successiva statuizione dell'Adunanza plenaria che dichiarò il difetto di giurisdizione in tema di rapporto di impiego di personale assunto dalla G.R.A. a termini dell'art. 12, lett. B del D. L. del 1948 sopracitato. Infatti l'espressione adoperata dalla norma « personale che a tutti gli effetti non è da considerarsi personale statale », è efficace anche agli effetti della tutela giurisdizionale con deroga alla giurisdizione del Consiglio di Stato ed attribuzione delle vertenze all'A.G.O. a sensi dell'art. 429, n. 1, C. p. c., rilievo questo che esclude la giurisdizione del Consiglio di Stato in tema di rapporto di impiego rispetto all'art. 29, n. 1, del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, e con efficacia assorbente rispetto al precedente art. 26.

L'espressione usata dall'art. 12 sopra considerato è posta in risalto nella sentenza annotata, ma sotto

il profilo che mancherebbe perciò l'esistenza di una massa impiegatizia dello Stato; ciò non ci sembra esatto per le ragioni sopradette, trattandosi invece, a nostro avviso, dell'effetto di specifica norma, che volle soltanto negare al personale assunto dalla G.R.A. lo status giuridico di impiegati dello Stato per attribuire allo stesso personale la disciplina giuridica ed anche processuale dell'impiego privato.

P. PERONACI

COMMERCIO - Provvida - Gestore - Licenza di commercio (Corte di Cass., Sez. III Penale - Sent. n. 369/56 - Ricorrente Maliandi Giuseppe).

Il gestore della Provvida, Azienda di Stato dipendente dal Ministero dei Trasporti, non è obbligato a munirsi della licenza di commercio per vendere al pubblico.

Riportiamo integralmente la interessante motivazione:

« Il D. L. L. n. 111 del 1945, che stabilisce le sanzioni per l'esercizio del commercio senza licenza, ha il proprio presupposto nel R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, il quale decreto stabilisce l'obbligo di tale licenza.

Detto decreto stabilisce all'art. 1 che sono soggetti al rilascio della licenza gli enti privati o persone che esercitano il commercio.

Ne restano esclusi gli enti pubblici e non vi ha dubbio che tra questi ultimi rientri la Provvida.

Questo ente è stato istituito col D. L. L. 5 marzo 1925, n. 342, che (art. 1) conferiva al Ministro per le Comunicazioni « la facoltà di provvedere alla istituzione di un apposito servizio per il rifornimento a pagamento di viveri al personale dipendente dal proprio dicastero ed alle loro famiglie fino a quando ciò sarà ritenuto opportuno nell'interesse del personale ».

Nè la situazione è stata mutata sostanzialmente, per quanto si riferisce alla natura pubblicistica dell'ente, in seguito alle modifiche di detto regio decreto col successivo D. L. L. 15 marzo 1945, n. 160, il quale l'ha riaffermata disponendo (art. 1):

« La gestione viveri « La Provvida » costituisce un servizio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con gestione autonoma ».

Unica differenziazione è, pertanto, tale autonomia di gestione, caratterizzata dal fatto che, mentre per il decreto del 1925 (art. 2): « La gestione del servizio di cui all'articolo precedente è affidata alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la quale vi provvederà a mezzo di un ufficio speciale alla diretta dipendenza del capo del servizio approvvigionamenti », ora (art. 2 del D. L. L. del 1945) la Provvida è retta da un comitato di amministrazione nominato dal Ministro per i Trasporti.

Del Comitato fa parte con funzioni di vice presidente il Sottosegretario di Stato per i trasporti ».

In conclusione, pertanto, alle fatte premesse, non è possibile disconoscere che, a causa della innegabile natura pubblica della Provvida, quale risultante dalla legge che la istituisce e dalla formazione pubblicistica della sua amministrazione, si tratta di ente pubblico,

come tale non tenuto alla licenza di esercizio di commercio.

Nè, ciò premesso, sembra esatto il pensiero del Pretore, il quale mostra di ritenere che, non potendo la Provvida vendere a tutti, essendo per la legge istituzionale posta come sua finalità l'assistenza del personale ferroviario qualora detto ente venda indiscriminatamente al pubblico « si pone nella condizione di un privato che eserciti il commercio in proprio e come tale deve munirsi della prescritta licenza di commercio.

Ciò sarebbe giuridicamente corretto ove risultasse che l'addetto allo spaccio Provvida vendesse merci al pubblico « per proprio conto ».

In tale caso la di lui attività avrebbe nel rapporto pubblicistico solo una occasione, ma non potrebbe ritenersi pubblica, in quanto non nell'interesse dell'ente medesimo.

Qualora, invece, come nella specie ha ritenuto il Pretore, si verta pur sempre di attività per conto dell'ente, è la personalità di quest'ultimo che deve considerarsi, con esclusione che possa configurarsi un'attività privata.

A ciò è da aggiungere che la finalità assistenziale di un ente pubblico per determinate categorie di personale, non costituisce necessariamente limitazione dell'attività dell'ente nei rapporti esteriori.

Comunque, l'esorbitanza dei preposti all'ente medesimo opera, nell'ambito della sfera pubblicistica della conseguenza di eventuali sanzioni disciplinari nell'interno dell'amministrazione, ma senza privazione della qualità pubblicistica dell'ente e dei suoi rappresentanti, come erroneamente ha ritenuto il pretore.

Non è risultato che per l'attività espletata dal Maliandi fosse necessaria licenza di commercio al pubblico e, pertanto, il fatto a lui ascritto non è preveduto come reato ».

M. S.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Controversie relative ai diritti esclusivi di pesca - Giurisdizione di legittimità - Interessi legittimi - Revisione dei decreti di riconoscimento - Possesso legittimo - Decadenza per non uso. (Trib. Super. AA. PP. - Sent. n. 31/1955: Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro - Larco - Ministero Marina Mercantile).

La giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque pubbliche in materia di diritti esclusivi di pesca (marittimi), ai sensi dell'art. 143 c) T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, è di mera legittimità.

I cosiddetti diritti esclusivi di pesca trovano il loro titolo su concessioni amministrative perpetue, delle quali è prevista la cessazione per decadenza nelle ipotesi di non uso o di cattivo uso del diritto, in contrasto col pubblico interesse (art. 18 T. U. sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604). Essi, pertanto, sono interessi legittimi, che godono una protezione condizionata al pubblico interesse.

I fatti e i motivi, che possono giustificare la revoca del decreto di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca non debbono essere previamente contestati al titolare di esso.

Il giudizio di revisione dei decreti di riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca, ai sensi dello art. 23 del T. U. sulla pesca, si concreta nella rivalutazione degli elementi già presi in considerazione dal prefetto, che l'Amministrazione può ovviamente valutare diversamente, pur essendo tenuta a dare congrua motivazione delle sue determinazioni.

Il possesso si presume legittimo, ai sensi dello art. 2 R. D. 15 maggio 1884, n. 2503, quando sia continuato pel tempo utile a compiere la prescrizione; nè alla sussistenza di esso osta la circostanza che il titolare abbia per qualche tempo tollerato che altri pescasse nelle acque formanti oggetto del diritto di esclusiva.

Nell'accertamento, ai fini della pronuncia di decadenza, del non uso trentennale non può prescindersi, quando si tratti di un genere di pesca che presupponga complesse attrezzature, qual'è quella del tonno, della persistenza d'impianti fissi e degli eventuali atti di disposizione dei medesimi, a nulla rilevando la circostanza che per alcun tempo i predetti impianti (tonnare) siano state usate per la cattura di altri pesci (palamiti).

Segnaliamo questa pregevole sentenza, con la quale il Tribunale superiore delle Acque pubbliche ha esattamente deciso alcune delle più interessanti questioni, che si agitano sulla materia e sulle quali non constano precedenti in termini. Aderiamo pienamente alla qualificazione d'interesse legittimo, data al cosiddetto diritto esclusivo di pesca (uso eccezionale del demanio marittimo), che è tutelato in occasione del pubblico interesse, tanto che ne è prevista la decadenza per non uso quinquennale o per cattivo uso o abituale negligenza ovvero inosservanza delle leggi e dei regolamenti. Nè a questa classificazione è di ostacolo la circostanza che i predetti diritti di pesca, avendo natura patrimoniale e carattere perpetuo, siano soggetti ad espropriazione quando non vengano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque, su cui si estendono, o quando l'esercizio di essi sia contrario ad esigenze di interesse generale. In tal caso, com'è noto, l'indennità determinata dal Ministro per la Marina mercantile, è commisurata alle imposte pagate nell'ultimo decennio.

Trattasi, in sostanza, di una forma anomala di espropriazione che trova riscontro in analoghi istituti previsti dal T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici.

Esatta, a nostro avviso, è anche la definizione dell'istituto della revisione dei decreti di riconoscimento, prevista dal T. U. 8 ottobre 1931, e la concreta determinazione dei poteri in tale occasione spettanti all'Autorità amministrativa.

L'ultima massima, però, ci trova decisamente dissenzienti perchè, quando il diritto esclusivo di pesca sia limitato non solo in relazione alla estensione delle acque, sulle quali si esercita, ma anche con riferimento ad una determinata specie di pesce (tonni, palamiti, ecc.), l'aver usato gli impianti fissi per l'esercizio di una pesca diversa da quella concessa in esclusiva, non può avere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'uso continuo di quest'ultima.

G. GUGLIELMI

CONTRATTI DI GUERRA - Deliberazione commissariale - Natura - Effetti - Retroattività - Obbligazioni in moneta estera - Conversione in lire secondo il cambio in vigore al giorno della scadenza. (Cass., Sez. Un. - Sent. n. 2956/55 - Lo Presti - Tesoro - Pres. Eula, Est. Pece, P. M. Manca).

La deliberazione del Commissario per la liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, non ha il carattere di un'offerta di transazione, nè di altro atto negoziale privatistico; ma è l'espressione unilaterale di un potere deliberativo attribuito direttamente dalla legge al commissario quale organo amministrativo. Il privato può prestare ad essa acquiescenza o impugnarla; ma non concorre al procedimento formativo del provvedimento.

Il provvedimento col quale il Ministro del Tesoro dà esecuzione alla deliberazione commissariale non attiene nè alla perfezione, nè all'efficacia di questa, ma solo alla fase della sua esecuzione amministrativa.

Con le norme contenute nel D. L. 25 marzo 1948, n. 674, e nella legge 24 ottobre 1949, n. 810, il legislatore, se da un lato intese agevolare, attraverso la possibilità di una liquidazione equitativa, i privati, ai quali le vicende della guerra avrebbero presumibilmente resa difficile la prova rigorosa dei loro diritti verso lo Stato, volle, d'altra parte, tener indenne lo Stato stesso dalle conseguenze dannose eventualmente subite dal privato per il ritardo nella liquidazione, che, ancorchè tardiva viene riportata imperativamente al momento in cui avrebbe dovuto normalmente verificarsi, e viene resa insensibile ad ogni eventuale aggravio subito dal contraente privato in conseguenza del ritardo.

La deliberazione commissariale sostituisce, assorbendoli, gli accertamenti e adempimenti in genere imposti dalla normale disciplina legislativa in materia contrattuale (collaudo, certificato di regolare esecuzione, ecc.); essa ha efficacia retroattiva a tutti gli effetti e quindi anche al fine di determinare la scadenza dell'intera obbligazione della Amministrazione, che, ove sia espressa in moneta straniera, va convertita in lire secondo il cambio in vigore non al momento della liquidazione, ma alla data di scadenza dell'obbligazione come sopra determinata.

Con questa sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sostanzialmente confermato le decisioni dei giudici di merito (in questa Rassegna, 1952, p. 192), tutte favorevoli all'Amministrazione, dandosi carico, altresì, di dimostrare l'infondatezza dell'ultima tesi sostenuta ex adverso e secondo la quale il mancato collaudo dell'opera non aveva reso liquido ed esigibile il credito che pertanto sarebbe scaduto soltanto con la deliberazione commissariale. La Corte, interpretando esattamente la lettera e lo spirito della legislazione speciale, ha, a nostro avviso esattamente, affermato che la deliberazione commissariale sostituisce, ora per allora, qualunque adempimento e determina, con efficacia retroattiva, il momento di scadenza dell'obbligazione, che bisogna tener presente per determinare il cambio da adottare per la conversione in lire dei debiti originariamente espressi in valuta straniera (vedi pure Rassegna 1955, p. 247).

Con questa sentenza, però, la Corte ha escluso, in contrasto con l'avviso più volte espresso dall'Avvocatura (Relazione 1942-50, III, p. 310, Rassegna 1952, p. 192 e 1954, p. 149), che la deliberazione commissariale resti caducata per la mancata accettazione da parte del contraente privato, il quale, pertanto, pur impugnandola, non è tenuto a dare la prova rigorosa del suo credito se non quando voglia ottenere più di quanto gli abbia equitativamente liquidato il commissario.

Questa conseguenza discende dalla natura di provvedimento amministrativo riconosciuta alla deliberazione commissariale e non pare che su questa premessa possa essere contestata.

Naturalmente, resta escluso che l'autorità giudiziaria possa procedere ad una liquidazione equitativa del contratto diversa da quella effettuata dal commissario, per cui, come sostenemmo in prime cure, una domanda che tendesse a tale riesame non potrebbe non essere dichiarata improponibile.

G. G.

RESPONSABILITÀ CIVILE - Liquidazione dei danni - Capitalizzazione di rendita vitalizia - Adozione delle tariffe - Detrazione per compensare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa - Legittimità. (Cass., Sez. III, Sent. n. 2442/55 - Pres. Zappulli - Est. Duni - Comune di Fano c. Morini).

In materia di liquidazione di danni alla capacità lavorativa della persona, i risultati delle tabelle approvate con R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, concepite in funzione della durata della vita umana, vanno rettifiche tenendo presente che la vita lavorativa dell'individuo dura meno della vita fisica, in quanto, normalmente, ad una certa età, l'uomo cessa dalla propria attività.

Segnaliamo questa sentenza che riveste notevole interesse dato il gran numero di controversie di responsabilità civile, nelle quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato.

Come è noto, per procedere alla liquidazione del danno derivante da morte o da diminuzione permanente della capacità lavorativa dell'infortunato i giudici adottano, generalmente, il criterio della capitalizzazione anticipata del danno: per far ciò vengono normalmente utilizzate le tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie approvate con R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403.

Al risultato, ottenuto applicando al danno annuo i coefficienti previsti da tali tabelle, veniva generalmente apporato un correttivo in considerazione del fatto che la durata della vita umana non coincide perfettamente con la durata della attività lavorativa, posto che, nella normalità dei casi, l'uomo, giunto a vecchiaia, diminuisce notevolmente, se non interrompe del tutto, il proprio lavoro e quindi il proprio guadagno.

Per compensare questo scarto tra la vita fisica e la così detta vita lavorativa, al risultato ottenuto con l'applicazione delle ripetute tabelle i giudici hanno sempre apporato una riduzione aggirantesi tra il 15 ed il 30 % (v. Trib. di Firenze 9 ottobre 1952 in « Giur. It. », 1953, I, 2, 251; Trib. di Roma, 8 febbraio 1952 in « Riv. Autom. », 1952, 420; Corte

App. di Firenze, 10 settembre 1951 in « *Resp. Civ. e Prev.* », 1952, 250; *Corte App. di Firenze*, 23 gennaio 1948 in « *Foro Pad.* », 1948, II, 45; v. anche GENTILE: *Tabelle di capitalizzazione per la liquidazione del danno alla persona con, in nota a p. 28, l'indicazione di altri precedenti giurisprudenziali.*

Sembrava trattarsi di un principio ormai pacifico ed indiscutibile, tanto più che esso era stato affermato anche in una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1656 del 1950 in « *Resp. civ. e prev.* », 1950, 398). Senonchè, più recentemente, la stessa Corte Suprema, Sez. III civ., con sentenza n. 3766 del 1954, aveva ritenuto che: « *In tema di risarcimento del danno extra-contrattuale, qualora si adotti il criterio di capitalizzazione in base alle tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie approvate con il R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è lecito apportare alcuna riduzione al capitale determinato in base alle tariffe stesse per la differenza tra vita vegetativa e vita lavorativa; nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione, stabilito in relazione all'età dell'infortunato, è già calcolata la differenza tra vita vegetativa e vita lavorativa, onde un'ulteriore decurtazione per tale motivo si risolve in una duplicazione.* ».

La motivazione di tale sentenza non era più ampia della massima sopra trascritta, limitandosi essa a richiamare quale precedente in terminis un'altra decisione della Corte Suprema: la sentenza n. 2478 del 19 agosto 1950. Palese era peraltro l'errore che inficiava la sentenza n. 3766 del 1954: invero le tabelle pubblicate con il R. D. n. 1403 del 1922 dovevano servire per la capitalizzazione immediata delle rendite vitalizie, di rendite cioè che, per definizione, si protraggono durante tutta la vita naturale del beneficiario, e non solamente per il periodo della sua attività lavorativa. Ne deriva che, logicamente, nella compilazione della tabella in parola dovette tenersi conto esclusivamente della vita vegetativa e non anche della vita lavorativa.

Nè era esatto il richiamo alla più antica sentenza n. 2478 del 19 agosto 1950 della stessa Corte di Cassazione. Nel caso allora deciso, infatti, dovendosi liquidare il risarcimento del danno derivato dalla morte del coniuge, la capitalizzazione era stata eseguita in base alla età più avanzata del coniuge superstite, anzichè a quella del defunto; onde la Corte di Cassazione ritenne che lo scarto si era operato automaticamente attraverso al differenza di età dei due soggetti per aver preso per base il minor coefficiente dell'avente diritto superstite. Può anzi dirsi che, escludendo la riduzione in parola per lo specifico motivo sopra esposto, la Cassazione ritenne che, in via generale, la riduzione stessa dovesse operare, ciò tanto più se si considera che nella motivazione di tale sentenza (pubblicata in « *Resp. civ. e prov.* », 1950, 503) si legge, contrariamente a quanto poi affermato con la sentenza n. 3766 del 1954, che le tabelle del R. D. n. 1403 del 1922 sono calcolate in base « *alla durata probabile e presunta della vita vegetativa.* ».

Malgrado le sopra illustrate contraddizioni, la sentenza n. 3766 del 1954, era già divenuta fonte di pericolosa incertezza, in quanto qualche giudice di merito si era prontamente adeguato a quello che sembrava un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Corte Suprema.

La sentenza che ora annotiamo nella quale sono richiamati e sottoposti a critica i precedenti sopra ricordati, vale a ridare pieno valore di *jus receptum* al principio per il quale al risultato ottenuto con l'applicazione delle Tabelle di cui al R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, va apportata una riduzione in relazione alla scarto tra la vita fisica e vita lavorativa.

*** SPESE GIUDIZIALI - Soccombenza del Pubblico Ministero - Condanna alle spese - Non è ammessa.** (Cass., Sez. I, Sent. n. 346/56 - Pres. Piacentini, Est. Stella Richter, P. M. Cutrupia (conf.) - Proc. Gen. Cassazione c. Langella; Min. Grazia e Giustizia e Tesoro controricorrenti adesivi).

Il pubblico ministero, ancorchè svolga nel processo un'attività analoga a quella delle parti, non è parte ovvero può essere considerato tale solo in senso meramente formale.

Pertanto, in caso di soccombenza, il pubblico ministero non può essere condannato alle spese del giudizio.

In questa *Rassegna* (1953, p. 30-31) si ebbe già occasione di esprimere il dissenso della *Avvocatura in ordine alla contraria tesi enunciata dalla Corte di Appello di Napoli.*

Quelle ragioni sono state ora sostanzialmente accolte dalla Corte Suprema nella sentenza surriferita, emessa a seguito di impugnativa proposta contro la sentenza della Corte di Napoli dal Procuratore Generale, nell'interesse della legge; a quel ricorso aderì pienamente l'Avvocatura nell'interesse dei Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro (Erario dello Stato); e qui di seguito si trascrive ora la motivazione adottata dal Supremo Collegio per la risoluzione della notevole questione di principio:

« *Il sillogismo in base al quale l'impugnata sentenza ha affermato la legittimità della condanna alle spese del pubblico ministero, e per esso dell'Erario dello Stato, è il seguente: la parte che soccombe deve sopportare le spese della lite; il pubblico ministero, quale organo amministrativo preposto a far valere in giudizio diritti pertinenti al patrimonio (anche morale) dello Stato, è parte; quindi il pubblico ministero che soccombe deve sopportare le spese della lite.* »

« *Tale sillogismo è viziato nella premessa minore. Infatti il pubblico ministero non è un organo amministrativo e non è parte: quindi non può soccombere. La posizione del pubblico ministero nell'ordinamento giudiziario ha subito una evoluzione nel senso di una sempre maggiore indipendenza rispetto al potere esecutivo e di una sempre più completa equiparazione ai magistrati giudicanti.* »

« *L'appartenenza alla magistratura ordinaria non è stata mai messa in dubbio. Peraltro l'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, definiva il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, e lo poneva sotto la direzione del Ministro della giustizia.* »

« *Questa norma, riprodotta dall'ordinamento del 30 dicembre 1923, n. 2786, è stata modificata dall'art. 69 dello ordinamento 30 gennaio 1941, n. 12, secondo il quale « il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce. »* ».

« Un'ulteriore innovazione si è apportata con l'art. 39 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale stabilisce che « il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e la giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce ».

« Come si vede, dapprima è stata eliminata la funzione di rappresentanza del potere esecutivo, fermo restando il rapporto di dipendenza dal Ministro; poi è stato soppresso anche questo rapporto e sostituito da quelle inerenti all'esercizio della vigilanza.

« Non meno notevole è l'evoluzione per quanto riguarda le guarentigie dei magistrati requirenti. L'inaffidabilità, prima riconosciuta soltanto ai magistrati giudicanti (art. 69 dello Statuto del 1848, ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, legge 24 luglio 1908, n. 438; ordinamento 30 gennaio 1941, n. 12), è stata estesa, sia pure in forma attenuata, al pubblico ministero dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale ha escluso il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni indistintamente dei magistrati giudicanti e requirenti, salvo che essi siano consenzienti ovvero che ricorra una ragione di incompatibilità o comunque di impossibilità di amministrare giustizia, nella sede occupata, nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Autorità giudiziaria; e sia stato sentito il parere del Consiglio superiore della Magistratura, parere che è vincolante per i magistrati giudicanti.

« La Costituzione della Repubblica ha confermato il principio generale dell'inaffidabilità nei sensi suddetti, rimandando alla legge ordinaria di regolare le garanzie del pubblico ministero. La stessa Costituzione sancisce peraltro l'autonomia della Magistratura, demandando al Consiglio superiore di provvedere sulle assunzioni, le assegnazioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari. Essa traccia quindi una via che consente al legislatore, in sede di ordinamento giudiziario e di attuazione del Consiglio superiore, di giungere anche ad una purificazione perfetta delle guarentigie dei magistrati requirenti e di quelli giudicanti.

« Posto ciò, sembra incontestabile che al pubblico ministero non possa attribuirsi la qualità di organo amministrativo.

« Esso ha bensì delle funzioni amministrative (come in materia di vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena, sul servizio notarile, su quello dello stato civile, ecc.), ma queste sono secondarie rispetto alle funzioni istituzionali, di carattere giudiziario.

« Ed i poteri di vigilanza del Ministro sono giustificati e perciò ammissibili proprio in riferimento alle dette funzioni giudiziarie, giacché l'esercizio dell'azione penale o civile è compiuto dal pubblico ministero in assoluta indipendenza e in adempimento di un tassativo dovere impostogli direttamente dalla legge. Il Ministro non può sindacare codeste funzioni, nè interferire in esse, ma solo può e deve sorvegliare il regolare svolgimento della attività giudiziaria, così ad opera dei magistrati requirenti come ad opera di quelli giudicanti.

« Se si procede poi all'analisi delle funzioni di istituto del pubblico ministero, si rileva che esse tendono bensì alla tutela di interessi dello Stato, ma di interessi nettamente distinti da quelli amministrativi e del tutto simili a quelli affidati al giudice, vale a dire gli interessi inerenti alla osservanza della legge.

« Egli non rappresenta alcuna amministrazione dello Stato e quindi il suo operato non è riferibile allo Stato come amministratore, ma svolge, al pari dei giudici, una attività puramente giuridica. Il pubblico ministero si differenzia dal giudice, perchè ha nel processo la qualità di soggetto agente o concludente, mentre il giudice deve per sua natura restare al di fuori e al di sopra delle contestazioni per poterle imparzialmente risolvere. Ma ciò non esclude che anche il pubblico ministero tenda alla attuazione della volontà della legge, che sia estraneo al rapporto giuridico controverso e che non sia perciò soggetto al giudicato. Da ciò deriva la ulteriore conseguenza che egli non può mai essere soccombente: qualunque sia la decisione del giudice, la propulsione dell'attività giurisdizionale è sempre realizzata e quindi l'azione del pubblico ministero non è mai esercitata invano.

« Pertanto il pubblico ministero, ancorchè svolga nel processo un'attività analoga a quella delle parti, non è parte ovvero può essere considerato tale in senso meramente formale

« La causa in oggetto fornisce una chiara conferma della esattezza delle esposte considerazioni: poichè la decisione sull'esistenza del reato di alterazione di stato dipendeva dalla risoluzione della controversia sullo stato del minore, l'esercizio dell'azione penale rimase sospeso fino a che su detta controversia non si fosse pronunciato il giudice civile competente (art. 19 c. p. p.), e tale decisione doveva essere provocata dal pubblico ministero. L'interesse pubblico da esso tutelato era che venisse accertato il vero stato del minore, fosse questo difforme o meno da quello risultante dall'atto di nascita. Non era configurabile perciò una posizione simile a quella della parte, la quale persegue interessi propri e riesce vittoriosa o soccombente dalla lite, secondo che ne ottenga o meno il riconoscimento.

« Per tali ragioni il ricorso al Procuratore generale nell'interesse della legge deve essere accolto ».

N. GRAZIANO

TRASPORTO - Contratto di trasporto ferroviario - Danno alla persona trasportata - Prescrizione - Sospensione - Reclamo - Osservanza delle forme stabilite dall'art. 15 D. L. 1948 nel 1934. (Cass., Sez. I, Sent. n. 1945/55 - Pres. Acampora, Est. Pece, P. M. Tavolaro - Petrillo c. Amministrazione Ferrovie dello Stato).

Alle azioni nascenti dal contratto di trasporto ferroviario, fondate sul danno alla persona dei viaggiatori, che prima erano soggette, a norma dell'art. 16 D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, alla prescrizione ordinaria commerciale di dieci anni, si applica ora l'art. 2951 Codice civile, il quale stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti derivanti da contratto di trasporto.

In tema di trasporto ferroviario, ai fini degli articoli 15 e 16 D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, e salva la ipotesi eccezionale di che agli artt. 1348 Codice civile 1865 e 2724 Codice civile vigente, sia ai fini della procedibilità dell'azione per danno alle cose, sia ai fini della sospensione del termine di prescrizione (e per l'azione di danno alle cose),

l'efficacia del reclamo preventivo da parte del danneggiato è condizionata alla osservanza delle forme di che al citato art. 25 della legge speciale.

Riportiamo integralmente la motivazione della sentenza relativa alle due massime sopra trascritte:

« Con il primo mezzo il ricorrente afferma che inessattamente la Corte di merito ha ritenuto applicabile all'azione di danno alle persone in occasione del trasporto ferroviario, il termine di prescrizione di un anno, di che all'art. 2951 Codice civile, anzichè quello di dieci anni dell'art. 16 decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948.

La censura è infondata.

Nel silenzio, al riguardo, dei codici del 1865 l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza si era quello di ricavare il termine di prescrizione, applicabile in tema di trasporto delle persone, dalle regole sulla prescrizione civile o commerciale, a seconda che potesse ritenersi, nelle singole fattispecie, avuto riguardo soprattutto alla attività del vettore, il carattere civile o commerciale del trasporto stesso.

Poichè stante la diretta gestione statale dei servizi ferroviari, erano sorti dubbi sull'applicabilità dei concetti di che sopra al trasporto ferroviario, il decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, nel regolamento il trasporto ferroviario delle persone, con l'art. 16 stabilì testualmente:

« Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e delle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe, salvo quelle per danno alle persone, si prescrivono in un anno.

« Tali termini decorrono dal giorno della scadenza della validità del biglietto.

« Le azioni nascenti dal contratto stesso, fondate sul danno alla persona dei viaggiatori sono soggette alla prescrizione ordinaria commerciale ed il termine decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa del danno ».

Le ragioni che determinarono il legislatore alla esplicita disciplina dell'art. 16 e consistenti, come si è detto, nella opportunità di eliminare ogni perplessità sulla applicabilità della legge commerciale; il testuale ed espresso richiamo alla « ordinaria prescrizione commerciale », convincono che l'art. 16, non intese assoggettare ad uno speciale termine ad hoc le azioni per danno alle persone in dipendenza del contratto di trasporto ferroviario (il che si sarebbe potuto pensare ove l'art. 16 avesse dettato un termine autonomo e numerico di 10 anni) ma intese invece, più semplicemente consacrare legislativamente il preesistente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, assoggettando espressamente le azioni in questione alla comune prescrizione commerciale.

Di qui la conseguenza che, ricondotti nell'ambito del Codice civile gran parte degli istituti già regolati dal Codice di commercio, unificati i termini di prescrizione in materia civile e in materia commerciale; fissati, per determinati istituti, dei termini speciali di prescrizione, anche il termine di prescrizione in materia di trasporto ferroviario va ricavato dalla nuova regolamentazione del Codice civile, e precisamente, dall'art. 2951, il quale — tra l'altro — ha unificato il termine prescrizione in tema di trasporto di cose e in tema di trasporto di persone.

Il termine di un anno fissato dal citato art. 2951 coincide con quello già fissato dall'art. 16 del R. L. n. 1948 del 1934 per il trasporto ferroviario di cose; per quanto attiene, specificamente al trasporto ferroviario di persone, va rilevato in aggiunta a quanto già detto, che il richiamo dell'art. 2951 Codice civile all'arrivo a destinazione della persona, come momento di decorrenza del termine di prescrizione, o, in caso di sinistro, al giorno di questo ultimo, convince (e su ciò, del resto, non consta siano stati affacciati dubbi) che il termine di prescrizione di un anno si applica anche alle azioni per danno alle persone.

Stante ciò, non si spiegherebbe, nel caso di danno alle persone in occasione di trasporto ferroviario, la sopravvivenza di un termine di prescrizione più lungo di ben nove anni rispetto al termine di prescrizione applicabile alle azioni per danno alle persone in occasione di trasporto curato da vettori privati.

E tale anomalia sarebbe anche in contrasto con l'indirizzo generale, consacrato nella legislazione speciale in genere e nelle stesse condizioni e tariffe in particolare, tendente a rendere possibile una più sollecita definizione delle vertenze nelle quali è interessata la Pubblica Amministrazione.

Per tutto quanto detto, deve quindi concludersi che la disposizione dell'art. 2951 si applica anche ai diritti derivanti dal contratto di trasporto ferroviario delle persone.

Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta che la Corte, ritenuto applicabile il termine di prescrizione di un anno, abbia negata efficacia interruttiva alla lettera con cui il legale di esso ricorrente aveva, a suo tempo, sollecitata la liquidazione del danno da parte dell'Amministrazione delle ferrovie.

Anche tale censura deve essere disattesa.

Giova tener presente il disposto degli articoli 15 e 16 del già citato decreto-legge, n. 1934, nella parte che interessa la questione in esame:

Art. 15.

1. Obbligo di reclamo. — Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro le Amministrazioni le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

L'avente diritto può, però, proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo, se l'Amministrazione la fornisce prima della scadenza dei 120 giorni.

2. Formalità. — Il reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere presentato in due originali su carta libera al capo stazione od al capogestione del luogo di partenza o di arrivo.

3. Documenti da allegarsi al reclamo. — Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento.

Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo ed al biglietto di viaggio.

Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione, qualora l'Amministrazione la richieda.

In tal caso, all'atto della liquidazione del reclamo, l'Amministrazione può esigere la restituzione del biglietto.

4. Prova della presentazione del reclamo. — Il capostazione o il capogestione restituisce al recla-

mante uno dei due originali del reclamo dopo avervi apposto la data del ricevimento e la sua firma.

L'avente diritto può provare di avere ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare del reclamo da lui restituito, salvo il disposto dell'art. 1348 Codice civile (in oggi art. 2724 Codice civile vigente).

Articolo 16.

1. Prescrizione delle azioni. — Termini (omissis).

2. Sospensione del termine. — I termini di cui al paragrafo 1 cessano di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'art. 15, fino al giorno in cui l'Amministrazione gli rende nota la sua decisione, e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti presentati.

I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione ».

Dalle trascritte disposizioni si ricava che, in tema di trasporto ferroviario la presentazione del reclamo preventivo è obbligatoria e, anzi, assurge a vera e propria condizione di proponibilità dell'azione se si tratta di azione per danno alle cose, che la presentazione del reclamo è invece facoltativa nel caso di azione per danni alla persona del viaggiatore; che il reclamo ha efficacia nei confronti dell'Amministrazione, in quanto avvenga con le modalità specificamente indicate dall'art. 15, essendo dettato espressamente che il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento e che la sua presentazione può essere provata soltanto con la produzione dell'esemplare restituito, vistato e datato, dal capostazione all'interessato, salva la ipotesi eccezionale dell'articolo 2724 Codice civile.

Tutto ciò si spiega con la duplice finalità, perseguita dalla legge speciale di mettere l'Amministrazione nella possibilità di esaminare documentalmente la pretesa del privato in linea amministrativa onde evitare, se ritenuto di convenienza per l'Amministrazione stessa, la controversia giudiziaria; nonché di troncata preventivamente ogni possibilità di discussione sull'avvenuta presentazione e sul contenuto del reclamo.

E poichè il successivo articolo 16 espressamente condiziona la efficacia sospensiva del reclamo sul termine di prescrizione al particolare che il reclamo stesso sia stato presentato con le richiamate modalità dell'art. 15, deve concluderne:

1) In linea teorica e su un piano generale, che, in tema di trasporto ferroviario, ai fini degli articoli 15 e 16 del Decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e salva l'ipotesi eccezionale di che agli articoli 1348 Codice civile 1865 e 2724 Codice civile vigente, sia ai fini della procedibilità dell'azione per danno alle cose, sia ai fini della sospensione del termine per prescrizione (e per l'azione di danno alle cose), l'efficacia del reclamo preventivo da parte del danneggiato è condizionata dalla osservanza delle forme di che al citato articolo 15 della legge speciale.

2) In linea di specie, ai fini della presente causa, che esattamente la Corte di merito ha negata efficacia sospensiva, del termine di prescrizione, alla lettera generica del legale dell'odierno ricorrente, che chiedeva la liquidazione del danno, essendo pacifico che era mancata la presentazione di alcun reclamo a sensi degli articoli 15 e 16 della legge speciale e non ricorrendo, d'altra parte, alcuna delle cause di sospensione previste dal Codice civile.

E ciò tanto più che ripetutamente questa Corte Suprema ha sottolineato il carattere tassativo e la insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di legge in tema di sospensione della prescrizione. (sentenza n. 1306 del 1953 e n. 1088 del 1947).

Il ricorrente lamenta ancora che la sentenza impugnata abbia ritenuta la prescrizione nonostante che alla lettera, già accennata, del legale di esso ricorrente dovesse attribuirsi efficacia interruttiva del termine relativo.

Anche tale doglianza non è fondata.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che una volta ritenuta applicabile al rapporto de quo la prescrizione di un anno ed una volta escluso che il detto termine fosse restato sospeso alla data della lettera in questione fino ad una decisione dell'Amministrazione sulla lettera stessa, questa ultima in quanto avrebbe potuto impedire il maturarsi di un nuovo termine di prescrizione, in quanto tra la sua data e quella della citazione non fosse trascorso più di un anno.

È pacifico invece, che la lettera è del 3 febbraio 1947 mentre la citazione è del 3 giugno 1948 e cioè successiva di oltre un anno rispetto alla prima.

Giustamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuta la prescrizione debitamente eccepita dell'Amministrazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia (Tribunale di Genova, Sez. I, Sent. 17 dicembre 1955 - Pres. ed est. Secco - Soc. Cementifer c. Finanze).

I contratti di appalto, aventi per oggetto lavori parziali, godono delle agevolazioni di cui ai decreti legge 7 gennaio 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, solo quando concorrono a realizzare, in modo univoco e diretto, il fine della riparazione o ricostruzione.

Questa sentenza del Tribunale di Genova merita di essere segnalata, perchè contiene alcune necessarie prescrizioni circa la connessione che deve esistere tra i lavori parziali e la ricostruzione ai fini delle agevolazioni tributarie di cui ai citati decreti.

Com'è noto la giurisprudenza della Commissione centrale fu per lungo tempo orientata nel senso che i lavori parziali fossero da escludersi dalle agevolazioni di cui ai sopra menzionati decreti, in quanto condizione essenziale per godere dell'agevolazione, è che i lavori, oggetto dell'appalto, realizzino la completa riparazione o ricostruzione dell'edificio o dell'opera danneggiata da eventi bellici.

Quando quindi la fattispecie concreta solo in parte la previsione legislativa, e tale è il caso dei cosiddetti contratti di appalto frazionari, l'agevolazione non compete, giacchè diversamente opinando, si verrebbe ad allargare la sfera di applicazione della legge oltre i casi previsti.

Eppertanto ai suddetti lavori può riconoscersi competere l'agevolazione nel solo caso essi siano contemplati nello stesso contratto di appalto e assunti dallo stesso appaltatore, cui è stata affidata la riparazione o ricostruzione dell'opera, perchè solo in questa ipotesi la loro connessione con la ricostruzione, come mezzo al fine, risulta indubbia dallo stesso contratto.

In un secondo tempo tuttavia la stessa Commissione centrale ritenne eccessivo e non conforme alla legge richiedente in ogni caso l'unicità contrattuale oggettiva e soggettiva e con la nota decisione n. 46648, resa il 1° aprile 1953 a sezioni unite, statui che « quando la pluralità dei contratti di appalto con la stessa o con più imprese appaltatrici concorre all'unico fine della ricostruzione di un medesimo immobile, tali appalti plurimi rientrano tutti nella previsione della legge ».

Nello stesso senso ebbe a decidere per implicito la Suprema Corte con la sentenza 28 aprile 1954, n. 1308 ed esplicitamente con la sentenza 29 aprile 1954, n. 1332.

Data questa evoluzione giurisprudenziale appare ineliminabile l'esigenza di distinguere i contratti di appalto frazionari, in due categorie: quella dei contratti in cui sono contemplati lavori, che concorrono a realizzare, in modo univoco e diretto, il fine

della legge e quella dei contratti relativi a lavori, la cui attinenza alla riparazione o ricostruzione è soltanto eventuale o mediata. A questa seconda categoria l'agevolazione non compete.

Di questa esigenza ebbe a rendersi esatto conto il Tribunale di Genova, il quale, occupandosi dello specifico caso della rimozione delle macerie, ebbe così a motivare:

« È noto infatti che la rimozione può avvenire indipendentemente dalla ricostruzione dell'edificio, basta pensare alle molteplici ipotesi, per cui il proprietario dell'area può avere interesse ad usufruirla per scopi diversi da quello di adibirla a costruzione e comunque servirsene per costruzioni completamente diverse per fini e tipo da quelle precedenti, perchè appaia evidente che l'attività della rimozione delle macerie di un fabbricato distrutto, non fa presumere la ricostruzione dello stesso.

« È quindi del tutto contrario ai più elementari dettami della logica comune e giuridica, procedere ad un'induzione da un fatto, che ha una pluralità potenziale di fini, traendone conclusioni che il fatto non legittima.

« Nella specie non è sufficiente, come l'attrice fa, sostenere l'assurdo di un'attività che non potrebbe essere fine a se stessa, perchè la presunzione affacciata possa essere ritenuta valida, perchè tale assurdo non può essere affermata per la plausibilità dell'ipotesi di una rimozione di materiali fine a se stessa.

« Nè si dica in contrario che esiste la prova che le prestazioni, di cui al contratto, sono una fase necessaria della ricostruzione, giacchè tale rapporto non risulta dall'atto stesso sottoposto a tassazione.

« Rettamente l'Amministrazione convenuta invoca il principio, più volte affermato dal Supremo Collegio, e che del resto trova piena aderenza a tutto il sistema dell'imposta di registro, per cui la natura e gli effetti dell'atto sottoposto alla registrazione devono essere determinati unicamente in base al suo contenuto senza che sia possibile integrarne le risultanze aliunde ».

Tale motivazione è pienamente conforme ai principi, che valgono in tema di interpretazione e applicazione di disposizioni di legge di carattere eccezionale, quali sono, per unanime consenso dottrinale e giurisdizionale, le norme di agevolazione tributaria.

Come è stato rilevato nell'ultima Relazione sul Contenzioso dello Stato (vol. I, p. 675) per potersi applicare ad una fattispecie concreta una prevista agevolazione, occorre che esista « una connessione diretta dell'oggetto del negozio con l'ipotesi di riduzione prevista dalla legge ».

Deve esistere, in altre parole, un rapporto di coincidenza o di contenenza tra la fattispecie astratta e quella concreta, tale per cui quest'ultima contenga in sé tutti gli elementi costitutivi, ipotizzati dalla prima, sia nella loro entità obiettiva che teleologica.

Fatti ed ipotesi, che, per la loro equivocità, non realizzino in modo univoco e diretto il fine della legge, esulano dalla ratio della norma, e non possono quindi, allorchè trattasi di disposizioni di natura eccezionale, essere fatti rientrare nella stessa, perchè ciò importerebbe un'illegitima estensione analogica.

Tra le più recenti sentenze che hanno fatto applicazione di questi principi vedasi, in particolare, la sentenza della Suprema Corte 7 febbraio 1952, n. 291, (« Giur. It. », 1952, I, 1.718) la quale, sia pure in altra ipotesi, giustamente limita l'agevolazione soltanto a quegli atti che « hanno in sè una destinazione diretta, in modo categorico ed irrevocabile, con l'esecuzione dell'opera ».

A. R.

IMPOSTE E TASSE - Opera Nazionale Combattenti - R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606 - Esenzione soggettiva tributaria (Corte di Appello di Genova, Sez. I, 26 novembre 1955 - Pres. Verde, Est. Minerbi - Ministero Finanze c. O.N.C.).

1° La distinzione tra esenzioni soggettive ed esenzioni oggettive attiene solo alla causa della esenzione, non alla sua ampiezza.

2° Presupposto della esenzione soggettiva è che l'atto, di per sè assoggettabile al tributo, ne vada esente in considerazione della qualità del soggetto passivo dell'imposta e dei fini di pubblica utilità che esso persegue.

3° Nei riguardi dell'O.N.C. non può parlarsi di esenzione soggettiva totale ed assoluta in grazia della sola qualità dell'Ente, costituito per il conseguimento di finalità di pubblico interesse, ma di esenzione soggettiva limitata alle categorie di atti e di beni, indicati nell'art. 34 del Regolamento del 1926.

4° Non difetta nell'O.N.C. la qualità di soggetto passivo di imposta e di contribuente. È contribuente, secondo il nostro ordinamento giuridico tributario, ogni persona contro cui è fatta valere una pretesa tributaria, perchè l'iscrizione a ruolo ha natura di titolo esecutivo, cui inerisce una presunzione *juris et de jure* dell'esistenza del debito.

5° Nella espressione « interesse dell'Opera », usata dalla legge nella formula terminale del primo comma nell'art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, deve ravvisarsi l'interesse giuridico dell'Ente, sotto un profilo puramente formale, alla operatività degli atti e dei contratti in cui è parte, senza che la parola « interesse » possa essere riferita direttamente alla concreta realizzazione delle finalità che con gli atti stessi l'Ente intende attingere.

6° Nonostante la disposizione dell'art. 8 legge registro, il criterio che deve presiedere alla tassazione non è preclusivo dell'indagine diretta ad accertare la natura dell'atto ad altri effetti, e, nel caso di specie, all'effetto della sua eventuale iscrizione nello schema della attività propria ed istituzionale dell'O.N.C.

La sentenza, che affronta il delicato argomento delle esenzioni soggettive tributarie, in genere, e della esenzione tributaria a favore dell'O.N.C., in ispecie, merita di essere segnalata come indice di un orientamento verso una auspicabile revisione dei concetti espressi in proposito dalla Cassazione (S. U.,

Sent. 23 gennaio 1948, n. 130, in « Giur. Compl. Cass. », 1948, I, 24; « Rassegna Avv. Stato » 1948, 3, 13; « Foro It. » id. 1948, I, 752; « Riv. leg. fisc. », 1948, 174).

La Suprema Corte ebbe allora ad affermare che « l'O.N.C., alla stregua delle particolari disposizioni che la riguardano, non è soggetto di obbligazione tributaria ».

La eccessiva ampiezza di tale massima fu messa in luce da A. SALVATORI (Limiti delle esenzioni soggettive tributarie, nota alla detta sentenza, in « Giur. Compl. Cass. » cit.), il quale indicò le assurde conseguenze che da quella affermazione, così ampia, sarebbero potute derivare.

Opportunamente osservò il Salvatori che la Cassazione per giungere a quella pronuncia aveva escogitato una sottile costruzione, secondo la quale tutte le leggi tributarie non sarebbero scritte per la generalità delle persone fisiche e giuridiche ma solo per quei soggetti che possano considerarsi « contribuenti », tali ritenendo solo coloro che si trovino effettivamente in quelle condizioni di fatto che la legge assume come presupposto economico della imposizione, sicchè laddove nelle leggi tributarie è scritto « contribuente », sarebbe necessario, allo scopo di stabilire se debba applicarsi la relativa norma, determinare in precedenza se quelle condizioni di fatto possano sussistere in relazione al soggetto considerato.

A questa costruzione il Salvatori oppose che la ratio di tutto l'ordinamento giuridico tributario è quella di attribuire prevalente importanza all'elemento strutturale del rapporto giuridico di imposta, piuttosto che all'elemento funzionale.

Invero nelle leggi tributarie, contribuente è non solo colui che si trova nelle condizioni di fatto suddette, ma anche colui contro il quale sia stata comunque fatta valere una pretesa tributaria, come è dimostrato dal fatto che, costituendo l'accertamento titolo esecutivo (secondo la dottrina dominante), deve ritenersi certamente « valido » qualsiasi accertamento tributario, anche se non « giusto », che sia divenuto definitivo o perchè le impugnazioni relative siano state rigettate, o perchè siano trascorsi i termini per proporre. (In proposito v. anche il « Cont. Stato », v. I, n. 253, p. 520).

È sembrato pertanto opportuno portare di nuovo la questione all'esame dell'autorità giudiziaria, per ottenere una rettifica di quella pronuncia.

A tal fine si è osservato che non esiste nel nostro ordinamento tributario nessuna esenzione soggettiva, generale ed assoluta, come quella che la Suprema Corte ha riconosciuto all'O.N.C.

Tanto ciò è vero che anche lo Stato, come è noto, è in alcuni casi soggetto passivo di imposta (cfr. GIANNINI; Istituzioni, 1948, p. 82).

D'altra parte, la stessa norma che sancisce la esenzione tributaria a favore dell'O.N.C., e cioè l'art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, esclude che la esenzione stessa possa essere interpretata in modo tanto ampio laddove, al suo settimo comma, pur esentando da altre imposte le obbligazioni dell'Opera, assoggetta le stesse al bollo di centesimi dieci per ogni titolo.

E non è fuor di luogo osservare che il citato art. 34, aggiungendo alla corrispondente norma del precedente Regolamento dell'O.N.C. (art. 55 R. D. 31 dicem-

bre 1923, n. 3258), la espressione « per quanto concerne l'interesse dell'Opera stessa », sembra manifestare l'intenzione del legislatore di porre con ciò un limite alla esenzione stessa.

Tenendo conto di ciò è interessante rilevare che diversamente si è espressa la Cassazione nei confronti di altri Enti, anch'essi tributariamente agevolati con esenzioni formulate in termini ampi, del tutto corrispondenti a quelli usati dal legislatore, per l'O.N.C. nel citato regolamento del 1923.

Si veda, per esempio, quanto varificatosi per l'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero, costituito con il R. D. 15 dicembre 1923, n. 3148.

Detto Istituto, salvo una lieve quota annua in abbonamento, è agevolato con una amplissima esenzione tributaria, che, come quella dell'O.N.C., potrebbe apparire generale ed assoluta, in quanto contempla le « operazioni, atti e contratti relativi alla attività esplicata dall'Istituto ».

Orbene, nonostante tale ampiezza della esenzione, corrispondente all'ampiezza dell'esenzione concessa all'O.N.C. (che anzi con il successivo regolamento del 1926 fu limitata, come si è visto), nessuno ha mai dubitato, e meno di tutti la Corte di Cassazione, che debbano essere distinti tra gli atti del detto Istituto quelli che possono da quelli che non possono fruire dell'esenzione (Cass. 16 luglio 1945, n. 562, in « Mass. Giur. Imposte Dir. Reg. », ecc. 1940-1950, p. 234, n. 1081).

Analogamente è a dirsi per gli istituti esercenti il credito agrario, anch'essi agevolati con una estesissima esenzione, salva una tenue quota annua in abbonamento (art. 21, legge 5 luglio 1928, n. 1760), per i quali le Sezioni Unite della Commissione centrale hanno recentemente deciso:

« L'agevolazione dell'abbonamento per imposte e tasse concessa a favore degli Istituti esercenti il credito agrario è di carattere misto, in parte soggettiva (perchè riferita agli Enti autorizzati dalla legge sul credito agrario) e in parte obiettiva perchè circoscritta alle operazioni di credito agrario (decisione n. 63951 del 19 luglio 1954, in « Le Massime del Registro » 1955, p. 9).

D'altra parte nei confronti della stessa O.N.C. la Commissione Centrale ha escluso che possa parlarsi di esenzione soggettiva di carattere generale, avendola ritenuta soggetta all'imposta sul bestiame (30 marzo 1943, n. 68900, in « Rep. Riv. leg. fisc. », 1941-45, 301).

Ed in sostanza ad uguale conclusione è recentemente pervenuta anche la Cassazione, nonostante la sua pronuncia del 1948, ritenendo l'O.N.C. non esente dal deposito per multa per ricorrere in Cassazione (27 aprile 1954, n. 1828, in « Riv. leg. fisc. », 1954, n. 1519).

Riteniamo anche opportuno a questo punto mettere in rilievo che si tratta qui di una indagine di carattere strettamente giuridico, volta allo scopo di precisare, sul piano tributario, la posizione dell'O.N.C., senza che della stessa, com'è naturale, si intendano menomamente porre in dubbio gli altissimi meriti.

D'altra parte, anche in altro settore, sempre nel campo tributario, si sono rese necessarie analoghe precisazioni dei confronti dell'O.N.C.

Così, ad esempio, per quanto riferentesi alla perdurante esenzione dall'imposta fondiaria dei beni non più di proprietà dell'O.N.C.

La questione è stata oggetto di un elaborato parere del Consiglio di Stato (n. 538 del 7 aprile 1953, in « Riv. leg. fisc. » 1954, 885) dal quale si apprende che l'Amministrazione, nel rivolgersi al Supremo Organo consultivo, poneva in rilievo che l'O.N.C., dopo aver adempiuto i compiti ad essa spettanti, trasferiva i terreni a persone fisiche con contratto tipo concluso con scrittura privata, debitamente registrata, da tradursi in atto pubblico « non appena le operazioni di revisione del catasto nella zona saranno portate a termine dai competenti uffici statali o saranno divenute definitive agli effetti fiscali ».

Poichè le dette scritture private, osservava ancora l'Amministrazione, non potevano, giuste le norme che regolano la conservazione del catasto dar luogo alla voltura catastale degli immobili al nome degli acquirenti, ne conseguiva che, figurando i terreni ed i redditi relativi sempre in catasto al nome dell'O.N.C., gli stessi continuavano ad essere considerati esenti da imposte e sovrimposte, mettendo materialmente in essere, in tal modo, una agevolazione in realtà non spettante agli acquirenti dei detti immobili.

Il Supremo Consesso espresse il parere che i beni venduti, con le forme di cui sopra, non potevano più essere considerati esenti e che la circostanza della avvenuta vendita poteva essere accertata dall'Amministrazione indipendentemente dalla intestazione catastale dei beni stessi.

La conclusione è poi contenuta nella Circolare numero 201520 del 29 marzo 1954 (in « Riv. leg. fisc. », 1954, 960) con la quale l'Amministrazione, in base al detto parere del Consiglio di Stato, impartì istruzioni agli Uffici dipendenti perchè l'O.N.C. fosse invitata ad esibire, entro breve termine, copia degli atti privati di vendita.

« Ovviamente », termina la detta circolare, « non aderendo a tale invito l'Opera dovrà essere iscritta a ruolo per tutte le partite intestate a suo nome, salvo a procedere, in un secondo tempo, al rimborso dei tributi che risultassero non dovuti ».

Nel che è un'ulteriore conferma della impossibilità di concepire come generale ed assoluta la esenzione tributaria a favore dell'O.N.C. di cui all'art. 34 del vigente suo Regolamento.

Sembra pertanto che l'attuale pronuncia della Corte di Appello di Genova possa essere valutata in senso positivo, quale contributo, come dicevamo in principio, alla revisione dei concetti espressi dalla Cassazione nella sentenza del 1948.

La questione, invero, ha importanza di massima in quanto la sua soluzione si riflette sulla molteplice attività dell'O.N.C. ed inoltre può valere a precisare il significato e l'ampiezza delle numerose esenzioni tributarie sancite dalla legge in termini uguali o corrispondenti a quelli usati per l'esenzione disposta a favore dell'O.N.C. (cfr. Tabella all. C alla legge Registro).

Le altre massime della sentenza annotata non sembrano, invece, accettabili. Il punto di vista dell'Avvocatura al riguardo, è già stato esposto nel « Cont. Stato », vol. I, n. 344, p. 674, e a quelle osservazioni è sufficiente far richiamo.

F. CEROCCHI

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' (1/56)

Vedi: *Imposta Registro* n. 17 (*agevolazioni*).

ACQUE SOTTERRANEE

6. I poteri dell'Amministrazione ex art. 105 T. U. AA. PP. nelle zone soggette a tutela sono limitati ai provvedimenti di ordine tecnico volti al buon regime delle acque, e sono estranei alle controversie patrimoniali fra coloro che dispongono delle acque sotterranee di cui è stata autorizzata la ricerca - quindi il giudice investito di un'azione di danno temuto ben può sospendere le opere di ricerca senza violare le norme sul contenzioso amministrativo. (Trib. Siracusa, 30 novembre 1955 - Esposito ed altri - Barresi ed altri - Amministrazione LL. PP. - Cont. 19239, Avv. Catania).

CANONI (n. 2)

7. Sull'opposizione ad ingiunzione amministrativa per canoni di utenze di acque pubbliche è, indipendentemente dal valore, competente il Tribunale regionale delle acque non il giudice ordinario. (Pret. Bressanone, 23 novembre 1955 - Cassa Risp. Bolzano c. Finanze, - Cont. 1210, Avv. Trento).

8. L'ingiunzione amministrativa per canoni di utenza idraulica riguarda un'entrata patrimoniale. (Pret. Rocca S. Casciano, 25 novembre 1954 - Cont. 9795, Avv. Bologna).

CONCESSIONE

9. Nei ricorsi contro i provvedimenti di concessione di acque pubbliche, unico contraddittore legittimo, oltre il concessionario, è il Ministero dei LL. PP., mentre quello delle Finanze è carente di legittimazione. (Trib. Reg. AA. PP. Torino, 16 settembre 1955 - Cons. La Canà - Poggi ed altri c. Min. LL. PP. e Finanze - Cont. 1988, Avv. Torino).

RISARCIMENTO DANNI

10. Compete al Tribunale delle Acque pubbliche la causa di risarcimento di danni per l'occupazione parziale di un fondo e per la parziale captazione delle acque pubbliche che vi scorrono. (Trib. Caltagirone, 28 aprile 1955 - Di Benedetto ed altri c. Ente Acq. Sic. - Cont. 17641 Avv. Catania).

USO DELLE ACQUE

11. La Pubblica Amministrazione non ha un interesse attuale e concreto a intervenire nel giudizio fra privati vertente sull'uso delle acque sotterranee. (Trib. Siracusa, 30 novembre 1955 - Saporito ed altri c. Barresi ed altri c. Amministrazione LL. PP. - Cont. 19239, Avv. Catania).

UTENTE DI FATTO

12. All'utente di fatto per uso ab. immemorabili di acqua pubblica non è dato ricorso al Tribunale Regionale AA. PP. contro il provvedimento che abbia ad altri riconosciuto l'utenza, ma solo al Tribunale Superiore per eventuale lesione di interesse legittimo oltre alla tutela possessoria. (Trib. Reg. AA. PP. Torino, 16 settembre 1955, Cons. La Canà - Poggi ed altri c. Min. LL. PP. e Fin. - Cont. 1988, Avv. Torino)

AEROMOBILE E TRASPORTO PER ARIA (1/56)

AGRICOLTURA (1/56)

Vedi: *Costituzione Stato* n. 2 (*sindac. giurisd.*); *Esecuz. forzata* n. 11 (*Opposizione*); *Possesso az. possess.* n. 5 (*az. poss. Amm. Pubblica*).

RIFORMA BENI COMPRESI (n. 11)

16. La presenza di fabbricati sia isolati che agglomerati nel comprensorio di trasformazione fondiaria, non comporta l'inespropriabilità di esso, ciò perchè le costruzioni che sono sopra il suolo costituiscono di esso un accessorio. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 - Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari - Cont. 723 - 1573, Avv. Potenza).

17. La quota da scorporare si riferisce alla intera proprietà e non solo all'entità dei beni esistenti nella zona soggetta a riforma. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 - Patrignani - Ente Delta Padano - Pres. Cons. - Agr. For. - Cont. 8765-8766, Avv. Bologna).

18. Al fine di determinare l'estensione, la classe e la qualità dei fondi soggetti a scorporo è ammesso il ricorso alla Commissione Censuaria Centrale solo contro le risultanze del vecchio catasto, mentre quelle del nuovo catasto sono vincolanti. (Trib. Bari, 30 giugno 1955, Jatta - Ente Puglia Lucania, Cont. 15801, Avv. Bari).

RIFORMA - DECRETO D'ESPROPRIO (n. 12)

19. Il decreto presidenziale di scorporo è costituzionale più per l'art. 42 che per l'art. 44 della Costituzione. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 - Patrignani - Ente Delta Padano - Pres. Cons. Agr. For. - Cont. 8765-8766, Avv. Bologna).

20. La legge di riforma agraria tacendo sulla indennità di esproprio non può avere escluso i fabbricati rurali da ogni valutazione; il decreto di esproprio se su tal punto non contempla alcun indennizzo è illegittimo e lo è parimenti la conseguita occupazione. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 - Patrignani c. Ente Delta Padano - Pres. Cons. Agr. For. - Cont. 8765-8766, Avv. Bologna).

RIFORMA-ENTI

21. L'Ente di Riforma fondiaria esercita una pubblica attività con potere di supremazia in attuazione di fini statuali ad esso delegati concretantisi nella espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 - Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari - Cont. 723, Avv. Potenza).

22. Il Direttore di un ente di colonizzazione non ha la rappresentanza processuale di un ente di riforma. (Pret. Stigliano 31 gennaio 1956 - Del Monte c. Ente Rif. Bari - Cont. 1954, Avv. Potenza).

RIFORMA - OCCUPAZIONE DI FONDI

23. Non ricorrendo in sede di riforma fondiaria nè l'incostituzionalità della legge delega o del decreto di esproprio, nè la arbitrarietà della condotta dell'ente non è proponibile azione di manutenzione contro l'operato dell'Ente. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 - Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari - Cont. 723, Avv. Potenza).

RIFORMA - PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (n. 15)

24. Dovendosi eseguire opere di trasformazione non è compatibile la permanenza dell'affittuario nel fondo di terzo residuo, per cui appare fondata la domanda di diniego della proroga. (Trib. Matera, 22 settembre 1955 - Berlingieri - Grieco c. Ente Rif. Bari - Cont. 1904, Avv. Potenza).

25. Ai sensi dell'art. 5 legge n. 435 del 1951 che modificando l'art. 6 legge n. 505 del 1950 non ha distinto fra coltivatori diretti e non, l'Ente di Riforma può far escludere a sua richiesta dalla proroga dei contratti agrari anche i coltivatori diretti del fondo espropriato. (Trib. Matera, 24 novembre 1955 - Ente Rif. Bari c. Alberigo e altri 216 - Cont. da 1996 a 2343, Avv. Potenza).

26. Conforme (Trib. Potenza, 12 novembre 1955 - Ente Rif. Bari c. Bochicchio ed altri 35 - Cont. da 2356 a 2395, Avv. Potenza).

27. Conforme (Trib. Matera, 2 febbraio 1956 - Ente Rif. Bari c. Buonanata - Cont. 1990, Avv. Potenza) Altre trenta sentenze conformi.

28. Nel caso di domanda di diniego di proroga proposta dal proprietario del terzo residuo dei beni espropriati l'Ente di Riforma è legittimato ad intervenire avendo interesse a veder negata la

proroga dovendo parte dei terreni passare in proprietà di esso Ente. (Trib. Matera, 22 settembre 1955 - Berlingieri - Grieco c. Ente Rif. Bari Cont. 1904, Avv. Potenza).

RIFORMA - SOGGETTO PASSIVO

29. Soggetto passivo dell'espropriazione per la attuazione della riforma fondiaria è ove si tratti di beni concessi in enfiteusi non il concedente ma l'enfiteuta. (Trib. Bari, 15 luglio 1955 - Cianciotta - O. P. Conserv. S. Croce - Ente Rif. Puglia Luc., Cont. 15647, Avv. Bari; Foro It. 1955, I, 1402).

30. L'art. 4 della legge stralcio è costituzionalmente legittimo. (Trib. Bari 15 luglio 1955 - Cianciotta - O. P. Conservatorio S. Croce - Ente Rif. Puglia Luc. - Cont. 15647, Avv. Bari; Foto it. 1955, I, 1402).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56)

Vedi: *Reato 1 (imputabilità)*

ENTE PUBBLICI VARI

3. La G.R.A. pur non essendo organo dello Stato rientra fra gli enti pubblici economici che perseguendo finalità di interesse generale svolgono funzioni ed attività nel campo economico e commerciale nello stesso piano e in concorrenza con similari imprese private (Trib. Melfi - 19 ottobre 1955 - Bruno c. G.R.A. - Cont. 214, Avv. Potenza).

MATERIE DIVERSE (n. 1)

4. Dagli atti di cui i privati possono ottenere copia dalla Amministrazione, vanno esclusi quelli interni, e specificamente la copia della perizia nosologica, non essendovi a ciò diritto soggettivo del privato, come conferma l'art. 108 Reg. disc. mil. (Trib. Potenza, 13 febbraio 1956 - Dif. Esercito c. Pagliuso - Cont. 2409, Avv. Potenza).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) (1/56)

Vedi: *Proced. pen. 5 (parti private)*.

OLTRAGGIO

2. Commette oltraggio a pubblico ufficiale chi inveisce contro una guardia forestale che l'ha fermato per averlo sorpreso in atteggiamenti sospetti in zona vicina a una foresta demaniale. (Trib. Melfi, 9 novembre 1955 - Imp. Modello Farrone - Cont. 1890, Avv. Potenza).

ANTICHITA' E BELLE ARTI (1/56)

CONTRATTI NON DENUNCIATI

3. La mancata denuncia al Ministero della P. I. di un contratto di locazione di un immobile sottoposto a vincolo ex lege n. 364 del 1909 e n. 1089

del 1939, importa ex art. 30 e 61 di questa ultima legge nullità di pieno diritto del rapporto locativo. (Trib. Bergamo, 2 ottobre 1955 - CRAL Lovere - Ist. Tudini - Min. P. I. - Cont. 3236, Avv. Brescia).

APPALTO E FORNITURE (1/56)

Vedi: *Imposta di registro* 30, 31, 32, 33 (*mat. tassabili*); *Ricostruzione* 5, 6, 7, 8, 9 (*agevolazioni tributarie*).

COLLAUDO

3. Il richiamo contrattuale ai capitoli generali d'oneri per le provviste di materiale automobilistico dell'Amministrazione della Difesa esclude contro i risultati del collaudo ogni azione giudiziaria e riserva ogni altra controversia a un arbitrato (Trib. Torino, 14 giugno 1955 - Autorecuperi - Fiara - Difesa - Cont. 810, Avv. Torino)

PREZZI

4. Quando un contratto di appalto prevede un prezzo dell'opera che non è quello del comune commercio, ma di quello, diminuito delle imposte di registro ed I.G.E. per ritenuta esenzione, la condizione negativa in base a cui fu attuata la determinazione del prezzo non si è adempiuta se poi il contratto venne contro le previsioni assoggettato ai gravami fiscali, e pertanto la parte beneficiata della detrazione condizionata ossia l'appaltante, è tenuta a corrispondere all'altra in base al contratto quanto da questa sia stato pagato al fisco a titolo di tributi. (Corte App. Bologna, 16 giugno 1955 - LL. PP. c. Soc. Italscambio - Cont. 8390 bis, Avv. Bologna).

APPELLO (1/56)

Vedi: *Dif. Amm. in giud. n. 55 (notifiche)* - *Spese giudiz. n. 2 (questione di registro)*.

CHIAMATA IN CAUSA

6. La chiamata in causa della Finanza fatta dall'esattore per la prima volta in appello è irrituale non potendosi ammettere che l'Amministrazione chiamata sia privata di un grado di giudizio, nè che la chiamata ad istanza di parte si identifichi con l'intervento del terzo in appello ex art. 344 c.p.c. (Corte App. Messina, 20 maggio 1955 - Esatt. Taormina c. Fin. - Cont. 42/54, Avv. Messina).

IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE

7. Spiegata dal privato azione di indebito arricchimento verso l'Amministrazione per aver sostenuto oneri fiscali che nel contratto fra esse parti intercorso erano stati ritenuti non dovuti, ma che poi erano stati chiesti dalla Finanza e giudizialmente erano stati ritenuti legittimi, non occorre

che il magistrato esamini la questione sotto il profilo dell'azione di locupletazione come avesse fatto il primo giudice, ma può il giudice di appello risolvere la vertenza alla stregua delle norme contrattuali. Corte App. Bologna, 16 giugno 1955 - LL. PP. c. Soc. Italscambio - Cont. 8390-bis - Avv. Bologna.

PRECLUSIONE

8. Se la sentenza fu dall'attore notificata ai condebitori solidali tranne uno nei confronti del quale l'istanza fu dichiarata improcedibile, il termine di appello contro il prosciolto decorre dalla data della notifica fatta agli altri condebitori e col decorso di tale termine si forma il giudicato sul punto della dichiarata improcedibilità; nè l'attore può a causa della preclusione invocare l'art. 332 C. p. c. se la sentenza sia stata appellata dagli altri condebitori dichiarati responsabili, per la parte che li riguardava. Corte App. Messina, 21 luglio 1955, Caccamo c. FF. SS. - Cont. 5330, Avv. Messina.

ARBITRI ED ARBITRATO

Vedi: *Lavoro n. 2 (Infortuni)*

ATTO AMMINISTRATIVO (1/56)

Vedi: *Metano 16 (contrib. bombole - riscoss.)*; *Riscossione coattiva n. 9 (ing. amm. - requisiti formali)*.

RINNOVAZIONE

2. Un'ordinanza intendentizia (nella specie per I.G.E.) che corregga una precedente emessa per lo stesso rapporto ma viziata da errore materiale sulla pena pecuniaria non è innovativa e quindi impugnabile ex se, ma confermativa; se esista innovazione parziale, il nuovo provvedimento è impugnabile ex se solo per la parte innovativa, mentre il vecchio rimane valido per la parte non innovata, e negli stessi limiti rimane valida l'opposizione contro di esso proposta. (Trib. Lecce, 29 novembre 1955 - Lezzi c. Finanze - Cont. 2783, Avv. Lecce).

AUTOVEICOLI E TRASPORTO

Vedi: *Difesa Amm. in giud. n. 35 (Avv. Stato)*, *n. 52 (citaz. Amm. varie)*; *Riscossione coattiva n. 5 (enti pubblici econ.)*.

AVVOCATO E PROCURATORE (1/56)

Vedi: *Difesa Amm. in giudizio n. 55, 58 (notifiche)*.

AZIONE

Vedi: *Amm. Pubblica n. 4 (mat. diverse); chiesa asse, eccles. n. 1, 2 (Mat. varie); Esecuzione forzata n. 10 (opposizioni), n. 13 (prechetto).*

ACCERTAMENTO

7. In base all'art. 742-bis Codice procedura civile il provvedimento del Presidente del Tribunale che ordini all'Amministrazione il rilascio di copia di atti da essa detenuti è reclamabile al giudice superiore, ma tale reclamabilità non comporta che l'Amministrazione non possa agire per una pronuncia dichiarativa della legittimità del suo rifiuto al rilascio di copia. (Trib. Potenza, 13 febbraio 1956-Dif. Eserc. c. Pagliuso - Cont. 2409, Avv. Potenza).

DIRITTO E INTERESSE

8. Un diritto di proprietà si affievolisce solo se il diritto sia sottoposto ad esproprio: se non lo sia, l'Amministrazione violandolo è carente di potere. (Corte App. Potenza, 8 febbraio 1956 - Berlinieri c. Ente Rif. Bari, Agr. For. - Cont. 496, Avv. Potenza).

LEGITTIMAZIONE

Vedi: *Metano n. 6, 7 (contrib. bomb. - contestaz.).*

9. Le Federazioni Provinciali del P. S. I. possono stare in giudizio quali associazioni non riconosciute e vanno chiamate in giudizio in persona del segretario. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955-Uff. Stralcio Conf. Ind. c. Fed. Prov. Massa Carrara P.S.I. - Cont. 18710, Avv. Genova).

RICONVENZIONALE

10. L'opposizione ad ingiunzione amministrativa dà vita ad un normale processo di cognizione sul quale può spiegarsi domanda riconvenzionale di merito da parte dell'Amministrazione opposta, non però quando l'ingiunzione sia inesistente perchè si darebbero effetti processuali ad atti giuridicamente inesistenti. (Trib. Bologna, 16 agosto 1955 - Dist. Mil. Reggio Emilia c. Togninelli - Cont. 7458, Avv. Bologna).

BONIFICHE

Vedi: *Imp. contrib. diversi n. 1 (consumo).*

CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO

MATERIE VARIE

1. Alle chiese cattedrali è legittimamente preposto l'ordinario diocesano, quindi è improponibile l'azione proposta dal parroco di una chiesa cattedrale. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955,

Mons. Catterata - Com. La Spezia - Prefett. La Spezia - Cont. 20899, Avv. Genova)

2. Le chiese sono rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che con qualsiasi denominazione o titolo sia legittimamente ad esse preposto. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 - Mons. Catterata - Com. La Spezia, Pref. La Spezia - Cont. 20899, Avv. Genova).

CIRCOLAZIONE STRADALE (1/56)

Vedi: *Proc. pen. n. 6 (procedib.).*

ANIMALI

13) Il proprietario di un carro trainato da buoi che imbizzarriti abbiano investito un motociclista è tenuto al risarcimento dei danni, senza poter addurre il caso fortuito o la forza maggiore specie se abbia affidato il traino ad un conducente giovane e poco esperto. (Pret. Chiusa - ANASS c. Torggler - Cont. 1127, Avv. Trento)..

CARTELLI STRADALI

14. Se manchi il cartello indicatore della precedenza alla circolazione su strada statale di grande comunicazione ed avvenga ad un incrocio uno scontro per cui sia accertata penalmente la responsabilità di entrambi i conducenti per inosservanza del codice stradale, non può uno dei danneggiati invocare la corresponsabilità dell'ANASS per omissione del cartello sia per non avere, a questo, un diritto soggettivo, sia per carenza del nesso di causalità. (Trib. Bologna, 18 novembre 1955, Frebboni c. ANASS - Cont. 10351, Avv. Bologna).

CONDOTTA (n. 8)

15. L'essere fuori mano il veicolo proveniente da destra non è causa unica o concorrente dello evento, se il comportamento del conducente del veicolo proveniente da sinistra, su cui gravava la precedenza, fa presumere che l'urto si sarebbe egualmente verificato con maggiore spazio. (Trib. Bologna, 12 luglio 1955 - Masetti c. Difesa - Cont. 9462, Avv. Bologna).

16. È legittimo lo spostamento sulla banchina pedonale quando l'incrocio di un veicolo con altro sia malagevole, nè incomba l'obbligo del rallentamento perchè la via sia rettilinea e i paracarri al di là del margine della banchina facciano presumere la normale transitabilità dell'intera platea stradale; e se il veicolo sprofondi nel fossato per cedimento della banchina rialzata recentemente con materiale non ancora rassodato e reso molle da pioggia, senza che vi siano cartelli indicatori del pericolo, la responsabilità è soltanto dall'ANASS. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956 - Perlini c. ANASS - Cont. 9053, Avv. Bologna):

17. Dei danni causati ad un altro veicolo fermo da parte di un camion retrocesso su strada in discesa risponde con chi abbia determinato il movimento dello autoveicolo investitore, in solido, il guidatore che ne abbia abbandonato momentaneamente la

guida. (Corte App. Trento, 29 novembre 1955 - Difesa c. Nencetti - Cont. 1306, Avv. Trento).

18. Il conducente del veicolo che deviando a sinistra per portarsi in un cortile privato abbia segnalato tempestivamente la manovra non è responsabile dello scontro con altro veicolo sopraggiungente da tergo e intento al sorpasso, perchè non egli deve preoccuparsi dei veicoli che seguono ma questi devono prestare attenzione alle segnalazioni di chi li precede purchè tempestive. (Pret. Bolzano, 21 novembre 1955 - Difesa-Esercito c. Volcau - Cont. 1107, Avv. Trento).

19. Il conducente del veicolo che deviando a sinistra abbia segnalato la manovra all'ultimo momento è responsabile in modo prevalente dello scontro con altro veicolo che non ostante tale manovra tenti il sorpasso, il conducente del quale è anche in colpa se abbia marciato con velocità eccessiva in centro abitato. (Corte App. Trento, 14 giugno 1955, Difesa-Esercito c. Assic. d'Italia - Cont. 595, Avv. Trento).

20. Non è punibile per stato di necessità il conducente dell'automezzo dei vigili del fuoco che proceda a velocità eccessiva per adempiere il dovere impostogli dall'ordine legittimo dell'autorità di accorrere al più presto sul luogo dell'incendio. (Pret. Montepulciano, 29 novembre 1954 - Imp. Melconi - Cont. 16687, Avv. Firenze).

21. In deroga all'art. 25 Cod. Strada, compete agli automezzi muniti di sirena come quello dei Vigili del Fuoco la precedenza agli incroci. (Corte App. Trento, 22 novembre 1955 - VV. FF. Trento c. Salvioni - Cont. 892, Avv. Trento).

DIFETTO DI COSTRUZIONE

22. Ove il giudice penale accertando il mancato funzionamento dei freni dell'auto investitore abbia usato il termine « fortuito » impropriamente, negando tuttavia che il mancato funzionamento dipendeva da difetto di manutenzione, l'anomalia va imputata a difetto di costruzione, tuttavia a carico del proprietario dell'automezzo. (Corte App. Bologna, 15 luglio 1955, Difesa-Esercito c. Sbaraglia - Cont. 7043, Avv. Bologna).

PRESUNZIONE DI COLPA (n. 12)

23. La presunzione di colpa pari nello scontro è esclusa se si dimostri che uno solo dei conducenti abbia tenuto eccessiva velocità ed abbia ingombrato la mezzaria spettante all'altro automezzo proveniente dall'incontrario. (Trib. Trento, 3 dicembre 1955, Dif. Eserc. c. Bonomi, Cont. 1050 Avv. Trento).

CITAZIONE (1/56)

Vedi: *Acque Pubbliche Elettr. n. 9 (Concessioni); Difesa Amm. n. 37 (Citaz. Amm. Dogane), n. 38, 40, 44, 46, 47 (Citaz. Amm. Finanze), n. 49, 50, 51 (Citaz. Amm. in genere), n. 56, 57 (notifiche).*

ISCRIZIONE A RUOLO

4. L'omissione di alcune indicazioni prescritte dall'art. 71 dispos. att. C. P. C. nella nota di iscriz-

zione a ruolo non rende nullo il giudizio. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956 - Uff. Autotrasp. - Pisanello - Cont. 1815, Avv. Lecce).

INDICAZIONE DELL'ORGANO

5. Quando sia attrice un'Amministrazione dello Stato la omessa indicazione dell'organo (persona fisica) che ne ha la rappresentanza in giudizio non comporta nullità della citazione quando sia indicato oltre il ramo dell'Amministrazione lo Ufficio che sta in giudizio. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955, Fin. c. Piras, - Cont. 256/53 - Avv. Cagliari).

RINNOVAZIONE

6. La rinnovazione della citazione ordinata dal giudice ex art. 162 C. p. c. non è possibile in caso di nullità assoluta insanabile e radicale che incide sulla costituzione del rapporto processuale. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, Cardile c. Fin., Cont. 21429, Avv. Genova).

SOTTOSCRIZIONE

7. La citazione può essere sottoscritta per sigla anzichè per esteso. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, Uff. Autotrasp. c. Pisanello - Cont. 1815, Avv. Lecce).

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE

REQUISIZIONI

1) Ai Comitati di Liberazione Nazionale non può essere riconosciuta una potestà [di requisizione se non prima della istituzione del G.M.A. nei singoli territori. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 - Uff. Stralcio Confed. Industr. c. Fed. Prov. Massa Carrara P.S.I. - Cont. 18710, Avv. Genova).

COMODATO (1/56)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE (1/56)

Vedi: *Acque Pubbliche elettr. n. 7 (Canonì), id. n. 10 (risarc. danni), id. n. 12 (utente di fatto); Esecuzione forzata n. 11 (opposizione); Imp. Gen. Entrata n. 30 (sanzioni); Imp. Registro n. 44, 45, 46, 47 (valutaz. impugnaz.); Imp. Contributi diversi n. 2, 3 (prof. guerra contingenza); Imp. Tasse in genere n. 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Cont. giudiz.); Locupletazione 2 (Amm. Pubblica), 3 (sussidiarietà); Metano 8, 9, 11, 12, 13 (contrib. bomb. contestaz.); Requisizioni n. 1 (Contenz.); Riscossione coattiva n. 8 (img. amm. requisiti formali); Valuta n. 3 (sindac. giudiz.).*

COMUNI, PROVINCE, ENTI PUBBLICI (1/56)

Vedi: *Imp. Registro n. 22, 23 (esenzioni); Istruzione Pubblica n. 1, 2 (palestre).*

ELEGGIBILITÀ

2. La pronuncia di decadenza dalla carica di Consigliere comunale, ancorchè congiunta a quella di Sindaco, spetta agli organi indicati nell'art. 160 Regol. n. 297 del 1911; e cioè Consiglio comunale - G.P.A. e Corte d'Appello, e non a quelli indicati nell'art. 149 T. U. n. 148 del 1915. (Corte App. Torino, 3 marzo 1955 - Simonetti c. Pref. Torino - Cont. 2153, Avv. Torino).

3. La pendenza avanti il Consiglio di Prefettura di un giudizio di responsabilità è causa tanto di ineleggibilità che di decadenza del Consigliere Comunale. (Corte App. Torino, 3 marzo 1955 - Simonetti c. Pref. Torino - Cont. 2153, Avv. Torino).

CONFISCA (1/56)

CONSUMO E PRODUZIONE

Vedi: *Difesa Amm. in giud. n. 53 (citaz. amm. varie); Imp. Contributi diversi n. 3 (prof. guerra conting.), n. 4 (SEPRAL).*

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO (1/56)

APPROVAZIONE (n. 2)

13. Il contratto con cui l'Amministrazione dà in locazione un immobile non è obbligatorio per l'Amministrazione se non sia stato approvato; e non ha rilievo che il contratto abbia avuto esecuzione con la consegna dell'immobile o con la riscossione del canone: la prova dell'intervenuta approvazione incombe, se in contestazione, al privato che chiede l'esecuzione del contratto. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 - Finanze c. Costa Maffei, - Cont. 18664, Avv. Genova).

14. Il privato locatario di un immobile dello Stato non ha diritto al godimento di esso, finchè il contratto non sia stato approvato, nonostante l'anticipata esecuzione e il pagamento dei canoni. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, Finanze c. Costa Maffei ed altri - Cont. 18664, Avv. Genova).

15. Mancata l'approvazione di un contratto locatizio, il privato locatario che durante l'anticipata esecuzione abbia eseguito nell'immobile locato dei lavori non ha diritto al risarcimento dei danni. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 - Finanze c. Costa Maffei ed altri - Cont. 18664, Avv. Genova).

16. La prova dell'intervenuta approvazione di un contratto con la P. A. incombe al privato, che detenendo l'immobile oggetto del contratto, sia convenuto in giudizio pel rilascio. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, Finanze c. Costa Maffei ed altri, - Cont. 18664, Avv. Genova).

CAPITOLATI GENERALI

17. Ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione con richiamo ai capitolati generali d'onori non si applicano gli artt. 1341 e 1342 C. c. (Trib. Torino, 14 giugno 1955 - Autorecuperi - Fiara c. Difesa - Cont. 810, Avv. Torino).

FORMA (n. 5)

18. La rinnovazione tacita di un contratto di locazione non è ammissibile per l'Amministrazione dello Stato, nè si verifica se dopo la scadenza l'ufficio incaricato della riscossione di canoni continui a riscuoterli per il periodo di occupazione ulteriore. (Trib. Genova, 9 agosto 1955, Finanze c. Sez. Villa P.C.I. - Cont. 19646, Avv. Genova).

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

19. L'aggiudicazione in una licitazione privata vincola immediatamente il privato anche se il contratto non sia stato successivamente redatto. (Trib. Lecce, 27 ottobre 1955, Finanze c. Carluccio - Cont. 2012, Avv. Lecce).

20. L'appalto di opere pubbliche si perfeziona con l'aggiudicazione, e la successiva stipula e firma del documento formale in cui il contratto viene trascritto è adempimento di un obbligo derivante dal contratto già perfezionatosi con l'aggiudicazione. (Trib. Potenza, 15 dicembre 1955, Prezioso c. Finanze - Cont. 1530, Avv. Potenza).

MORA DELL'AMMINISTRAZIONE (n. 7)

21. Il potere dell'a.g.o. di condannare l'Amministrazione pubblica se risulti debitrice non è escluso dalla necessità di un iter amministrativo per erogare una pubblica spesa, il quale tuttavia vale ad escludere la mora dell'Amministrazione prima che gli atti prescritti siano compiuti. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955 - Faranda c. Difesa Aeronautica - Cont. 2599, Avv. Lecce).

CONTRABBANDO (1/56)

Vedi: *Sequestro n. 2 (custode).*

DEFINIZIONE DEL REATO (n. 2)

3. È contrabbando ex art. 97 legg. d. legge dogan. e non contravvenzione ex art. 118 detta, l'evasione dai diritti ottenuta presentando una dichiarazione falsa corroborata da documenti, nelle specie fatture estere, falsi; trattandosi di falso ideologico in scrittura privata non sussiste l'aggravante ex art. 110 lett. C della legge. (Trib. Pen. Imperia, 23 gennaio 1956 - Imp. Oliva ed altri - Cont. 20984, Avv. Genova).

CONTRATTI DI GUERRA (1/56)

COSTITUZIONE DELLO STATO (1/56)

Vedi: *Agricoltura n. 19, 20 (riforma, decreto d'esprop.), n. 29 (soggetto pass.); Possesso e az. possess. n. 4 (az. possess. Amm. Pubbl.).*

SINDACATO GIURISDIZIONALE (n. 1)

2. L'illegittimità di una legge formale dedotta in via meramente incidentale, può essere conosciuta

dall'A.G.O., e nella specie, in caso di revindica di beni scorporati dall'Ente di Riforma agraria. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 - Patrignani c. Ente Delta Padano - Pres. Consigl. Agr. Foreste - Cont. 8765 8766, Avv. Bologna).

3. L'A.G.O. può esaminare se la legge delegata sia nei limiti della delega, poichè se questi sono inosservati la legge è incostituzionale. (Corte App. Potenza, 8 febbraio 1956, Berlingeri C. Ente Rif. Bari, Agr. Foreste, Cont. 496, Avv. Potenza).

4. L'eccezione di incostituzionalità della legge è ritualmente proposta in giudizio in via incidentale, tanto risultando dalla dichiarazione VII della Costituzione che conserva al giudice la cognizione della questione di costituzionalità fino alla andata in funzione della Corte Costituzionale. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955, Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari - Cont. 1573, Avv. Potenza).

DANNI (1/56)

Vedi: *Contab. Gen. dello Stato* n. 15 (*approvaz.*); *Esazione* n. 4 (*esecuz. esatt.*); *Locazione* n. 11 (*riconsegna*), n. 12 (*ripristinì*).

INDENNITÀ (n. 1)

11. Nella valutazione del reddito di un conducente di autotreno non rientra l'indennità per pasti fuori sede, rimborso di spese, ma vi rientra quella di disagio notturno per i giorni in media, e presumibilmente, in cui l'infortunato viaggiava di notte. (Trib. Bologna, 5 novembre 1955 - Lodi c. Difesa - Cont. 9024, Avv. Bologna).

12. Dal calcolo dell'indennità per invalidità permanente capitalizzata a mezzo tabelle è da detrarre una congrua percentuale (del 20 % per un individuo di anni 47) per la differenza fra la vita vegetativa e quella lavorativa. (Trib. Bologna, 5 novembre 1955, Lodi c. Difesa, - Cont. 9024, Avv. Bologna).

13. Il giudice può liquidare il danno per spese di riparazione sulla base di un preventivo essendo di comune esperienza che preventivo e consuntivo divergono di molto poco. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956 - Perlini c. ANASS, - Cont. 9053, Avv. Bologna).

INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE (n. 3)

14. La improponibilità ex R. D. n. 313 del 1936 dell'azione di risarcimento del dipendente contro l'Amministrazione più non sussiste quando questa abbia definitivamente manifestata la propria decisione di non accordare alcuna indennità in base alla legge sugli infortuni. (Trib. Genova, 13 ottobre 1955 - Cipollini c. FF. SS. - Cont. 20412, Avv. Genova).

15. La possibilità di un risarcimento del danno subito da un dipendente dell'Amministrazione in base alla legge infortunistica non esclude il ricorso alle comminazioni predisposte dal C. c. (Trib. Genova, 13 ottobre 1955 - Cipollini c. FF. SS., - Cont. 20412, Avv. Genova).

INTERESSI

16. Nella liquidazione dei danni futuri gli interessi decorrono solo dalla data della sentenza. (Corte App. Torino, 17 novembre 1955 - Gazzano c. G.R.A. - Cont. 65, Avv. Torino).

DEMANIO E PATRIMONIO (1/56)

DELIMITAZIONE

16. Nella determinazione di confine, incerto fra demanio statale, argine di fiume, e demanio comunale, può accettarsi quella del consulente tecnico che delimita il primo ad una striscia di larghezza di quattro metri lungo l'argine, specie se l'accertamento è suffragato dal ritrovamento dei cippi confinari. (Trib. Trento, 17 aprile 1955 - Com. Moena c. Demanio - Cont. 438, Avv. Trento).

MARE

17. Il provvedimento con cui l'Amministrazione consente la discarica di materiali nel mare, colla quale si attua un uso anormale o eccezionale del demanio marittimo (spiaggia e lido) è una licenza revocabile ad nutum: mancando un diritto soggettivo l'azione del privato per ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca della licenza è improponibile per carenza di giurisdizione. (Trib. Genova, 13 gennaio 1956 - Soc. Ricostr. Colombo, Soc. Parodi, Edil. S. Fruttuoso c. Min. Marina Merc. - Cont. 21555, Avv. Genova).

PATRIMONIO-INDISPONIBILE

18. Un bene per essere di patrimonio indisponibile deve avere avuto di fatto la destinazione a un pubblico servizio. (Corte App. Catania, 19 dicembre 1955 - Com. Catania c. Comm. G. I. - Cont. 16589, Avv. Catania).

19. I beni di patrimonio indisponibile possono formare oggetto di private contrattazioni sempre che queste non contraddicano alla destinazione di quelle. (Corte App. Catania, 19 dicembre 1955, Com. Catania c. Comm. G. I. - Cont. 16589, Avv. Catania).

DIFESA DELLE AMMINISTRAZIONI IN GIUDIZIO (1/56)

Vedi: *Agricol.* n. 22 (*Rif.-enti*)

AVVOCATURA DELLO STATO

34. L'Avvocatura dello Stato è fornita di jus postulandi per gli Enti di Riforma. (Pret. Stigliano, 31 gennaio 1956 - Del Monte c. Ente Rif. Bari - Cont. 1954, Avv. Potenza).

35. La G.R.A. come azienda autonoma dello Stato dipendente dal Ministero dei Trasporti e sottoposta al controllo di quello del Tesoro è rappresentata e difesa in giudizio dell'Avvocatura

dello Stato. (Pret. Alessandria, 28 settembre 1955 - Pagella Falabrino c. G.R.A. - Cont. 9892, Avv. Torino).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE DIFESA (n. 3)

36. La citazione del Ministro della Difesa senza indicazione dell'Amministrazione per cui esso è citato non comporta nullità se dal contesto è possibile desumere l'Amministrazione evocanda. (Trib. Bologna, 12 luglio 1955 - Masetti c. Difesa - Cont. 9462, Avv. Bologna).

CITAZIONI - AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE (n. 6)

37. Poiché la rappresentanza dell'Amministrazione delle Dogane spetta al Direttore Superiore e non al Ricevitore Capo, la citazione intimata a quest'ultimo è nulla. (Corte App. Torino, 9 novembre 1955 - Dogane Torino c. Barberis, Bider - Cont. 1888, Avv. Torino).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZE (n. 22)

38. La citazione di un organo diverso da quello che ha la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria importa irregolarità della citazione in conseguenza della quale va dichiarata l'improponibilità relativa alla domanda per mancata legittimazione processuale della persona convenuta. (Trib. Bari, 21 gennaio 1955 - SAFIV c. Uff. Reg. Bari - Cont. 14093, Avv. Bari).

39. La rappresentanza processuale dell'Amministrazione delle Finanze spetta all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro. (Trib. Bologna, 30 ottobre 1955, Zuccardi - Finanze - Cont. 9754, Avv. Bologna).

40. È insanabilmente nulla la citazione della Amministrazione delle Finanze in persona del Procuratore del Registro anziché dello Intendente di Finanza; e non può ammettersi l'integrazione di contraddittorio mediante domanda nello stesso giudizio, già affetto da nullità, contro l'organo legittimo. (Trib. Potenza 7 dicembre 1955, Pomarico c. Finanze - Cont. 646, Avv. Potenza).

41. La rappresentanza dell'Amministrazione delle Tasse ed imposte indirette sugli affari spetta all'Intendente di Finanza del luogo ove siede il giudice competente secondo le norme del C. p. c. e quelle sul foro dello Stato. (Trib. Torino, 14 luglio 1955 - Cerchi c. proc. Uff. Reg. Tortona - Cont. 1835, Avv. Torino).

42. Conforme (Trib. Torino, 14 luglio 1955 - Fossati c. Prcc. Reg. Tortona - Cont. 1834, Avv. Torino).

43. L'opposizione ad ingiunzione per imposta suppletiva di registro è nulla se l'Amministrazione sia chiamata in giudizio in persona del Procuratore del Registro anziché in quella dell'Intendente di Finanza. (Trib. Messina, 31 gennaio 1955, Coop. Misaglia c. Finanze - Cont. 5412, Avv. Messina).

44. La rappresentanza organica delle Finanze spetta solo all'Intendente non al Ministro la cui citazione attua nullità assoluta dell'atto. (Trib. Firenze, 28 novembre 1955 - Banti c. Finanze, Cont. 65/55, Avv. Firenze).

45. In tema di imposta di registro, la rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione spetta all'Intendente di Finanza, non al Ministro la cui chiamata comporta nullità insanabile della citazione. (Trib. Lecce, 17 gennaio 1956, Laterza c. Finanze - Cont. 2819, Avv. Lecce).

46. Il Direttore dell'Ufficio del Bollo straordinario non ha nelle controversie valutarie la rappresentanza del Ministero del Tesoro: la sua chiamata affetta perciò la citazione di nullità assoluta ed insanabile. (Trib. Genova, 22 novembre 1955, Humond e Dal Pozzo c. Uff. Bollo Genova - Cont. 20829, Avv. Genova).

47. Il Procuratore del Registro convenuto con l'Intendente di Finanza in giudizio di opposizione di terzo ad esproprio mobiliare, va estromesso, con le conseguenze di legge, non avendo legittimazione processuale. (Pret. Muro Lucano, 7 novembre 1955, Massari c. Finanze - Cont. 662 e 2412, Avv. Potenza).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

48. La rappresentanza dell'Amministrazione dei LL. PP. è passata dai Prefetti ai Provveditori Regionali alle OO. PP. per tutto quanto attiene alle controversie dipendenti dalla gestione tecnico-amministrativa ed economica dei lavori pubblici approvati dal Ministero in ciascuna Regione. (Corte App. Potenza, 22 giugno 1955 - Lapolla c. Min. LL. PP. - Cont. 688, Avv. Potenza).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONI IN GENERE (n. 23)

49. L'erronea chiamata in giudizio di organo incompetente essendo priva di effetti a determinare per la pubblica Amministrazione la legittimità del contraddittorio importa nullità sostanziale dello atto introduttivo. (Corte App. Potenza, 22 giugno 1955 - Lapolla c. Min. LL. PP. - Cont. 688, Avv. Potenza).

50. Per la chiamata in giudizio della Amministrazione è indispensabile l'indicazione inescindibile dell'Amministrazione e dell'organo che la rappresenta, e la indicazione di un organo diverso (nella specie procuratore del registro anziché intendente di Finanza) produce la nullità insanabile della *vocatio in ius*. (Trib. Trento, 15 settembre 1955, Sez. Merano P.C.I. c. Uff. Reg. Merano - Cont. 1146, Avv. Trento).

51. La citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di un organo che non ne ha la rappresentanza è nulla e non sanabile per la costituzione dell'Avvocatura. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 - Coraglia c. SEPRAL - Cont. 9462, Avv. Torino).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONI VARIE (n. 29)

52. Poiché la GRA è amministrata da un Comitato di Gestione presieduto dal Ministro dei Trasporti, di diritto, e tale Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, lo scioglimento del detto Comitato di Gestione e la nomina di un commissario straordi-

nario con tutti i compiti ed i poteri del Comitato trasferisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente dal Ministro dei trasporti al detto Commissario straordinario; la citazione pertanto in cui l'ente sia stato convenuto in giudizio in persona del Ministro, è nulla in via assoluta. (Corte App. Bari, 29 agosto 1955, GRA c. Ventafridda - Cont. 15493, Avv. Bari).

53. La rappresentanza in giudizio di una SEPRAL spetta al Prefetto non al suo direttore. (Trib. Torino, 25 maggio 1955, Coroglia c. SEPRAL - Cont. 9462, Avv. Torino).

FORO DELLO STATO

54. L'effetto del volontario intervento delle Amministrazioni dello Stato pel quale vengono ristabilite le norme ordinarie di competenza sussiste anche nel caso di intervento *iussu iudicis* se l'Amministrazione accetti di stare in giudizio davanti al giudice adito. (Trib. Bergamo 2 ottobre 1955, CRAL di Lovere, Ist. Badini c. Min. P. I. - Cont. 3236, Avv. Brescia).

NOTIFICHE (n. 33)

55. La eventuale elezione di domicilio presso il procuratore delegato ex art. 2 del T.U. n. 1611 del 1933, è assolutamente ininfluenza eppertanto l'atto di appello che presso tale eletto domicilio venisse notificato è effetto da nullità insanabile. (Trib. Ravenna, 16 maggio 1955, ANPI c. Finanze - Cont. 9509, Avv. Bologna).

56. La citazione notificata direttamente ad una Amministrazione dello Stato contro il dettato dell'art. 11 del T.U. n. 1611 del 1933 è radicalmente nulla ed insanabile per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. (Trib. Genova 31 dicembre 1955, Cardile c. Finanze - Cont. 21429, Avv. Genova).

57. L'atto di citazione notificato alla Amministrazione non presso l'Avvocatura dello Stato e davanti al giudice collegiale è affetto da nullità assoluta ed insanabile. (Corte App. Torino, 9 novembre 1955 - Dogane Torino c. Barberis-Bider - Cont. 1888, Avv. Torino).

58. Rimesso il giudizio dal Pretore al Tribunale in base alla competenza per valore, bene l'atto di riassunzione è notificato presso il procuratore del Registro incaricato dalla Avvocatura dello Stato delle funzioni procuratorie nel giudizio pretorile. (Corte App. Torino, 9 novembre 1955 - Barberis c. Dogana - Cont. 1888, Avv. Torino).

DIVISIONE (1/56)

DONAZIONE (1/56)

SPECIE VARIE

3. La cessione di un'area a prezzo assolutamente esiguo non è compravendita ma donazione *in rem*, e il contratto è nullo insanabilmente se sia mancato l'intervento di due testimoni; non avendo

così l'acquirente acquistato validamente, non può il terzo acquirente successivo avvalersi della norma ex art. 2652 n. 6 C. c. ancorchè sia acquirente in forza di confisca non essendo il bene validamente entrato nel patrimonio del confiscato. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955 - Marchi ed altri c. Finanze. Com. Riccione - Mussolini - Cont. 6030, Avv. Bologna).

ECCEZIONE

PROPONIBILITÀ

1) Le eccezioni non proponibili ex art. 184 C.P.C. dopo la rimessione della causa al collegio sono quelle « *stricto sensu* » cioè quelle esaminabili solo se la parte interessata le abbia proposte per paralizzare l'azione avversaria. (Corte App. Genova 23 febbraio 1956, Com. S. Remo c. Finanze - Cont. 18998, Avv. Genova).

2. La prescrizione può essere eccepita in primo grado solo fino alla rimessione della causa al Collegio e ciò pur con la riforma ex lege n. 581 del 1950. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Fall. Conc. Pelami c. Finanze - Cont. 10207, Avv. Bologna).

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

Vedi: *Imposte e tasse in genere* n. 13 (*agevolazioni ed esoneri*).

ENFITEUSI

Vedi: *Agricol.* n. 29 (*Riforma - soggetto passivo*).

ESAZIONE (1/56)

Vedi: *Imposte R. M.* n. 3 (*redd. tassabile*).

ESECUZIONE ESATTORIA (n. 3)

4. La domanda di danni introdotta col rito delle opposizioni ad esecuzione, anzichè direttamente in sede di cognizione e prima che l'eccezione esattoriale sia stata compiuta, è per l'art. 73 T.U. n. 1401 del 1922, inammissibile. (Trib. Genova, 12 novembre 1955 - Esatt. Genova c. Marengo - Pastorino - Finanze - Cont. 16985, Avv. Genova).

5. L'opposizione del contribuente in sede giudiziale, in pendenza dell'esecuzione esattoriale è inammissibile per l'art. 72 T. U. n. 1401 del 1922 il quale attribuisce in materia solo all'Intendente di Finanza, che ha facoltà di sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi dell'esattore, una potestà decisoria. (Trib. Genova - 12 novembre 1955 - Esatt. Genova, Marengo - Pastorino - Finanze Cont. 16985, Avv. Genova).

ESECUZIONE FORZATA (1/56)

Vedi: *Dif. Amm. in giudiz.* n. 47 (*Citazione - Amm. Finanze*); *Esazione* n. 4 (*esecuz. esatt.*); *Riscossione coattiva* n. 7 (*ing. amm. - vizi formal'i*) n. 11 (*opposizione*).

OPPOSIZIONE (n. 4)

10. Con l'opposizione all'esecuzione si istituisce un giudizio di cognizione nel quale l'opponente è attore processualmente e sostanzialmente. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, Uff. Autotrasp. c. Pisanello - Cont. 1815, Avv. Lecce).

11. In tema di opposizione a precetto di rilascio di fondi rustici ex art. 3 legge n. 765 del 1952 è competente il giudice ordinario (Pret. Matera, 29 novembre 1955, Giordano c. Ente Rif. Bari - Cont. 1385, Avv. Potenza).

PRECETTO (n. 7)

12. Se manchi la data nella relata di notifica del precetto si ha nullità assoluta non sanabile per comparizione dello intimato. (Pret. Matera, 29 dicembre 1955, Giordano c. Ente Rif. Bari - Cont. 1385, Avv. Potenza).

13. Per l'efficacia della rinuncia a precetto occorre che l'intimante convenuto in opposizione rinunci a tale giudizio. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956 - Uff. Autotrasp. c. Pisanello - Cont. 1815, Avv. Lecce).

14. La prova dell'identità fra debitore e persona intimata col precetto incombe in caso di opposizione al precettante non all'opponente. (Corte App. Lecce 19 gennaio 1956 - Uff. Autotrasp. c. Pisanello - Cont. 1815, Avv. Lecce).

ESPROPRIAZIONE PER P.U. E OCCUPAZIONI D'URGENZA (1/56)

INDENNITÀ

11. Ai fini di classificare come suolo edificatorio un terreno espropriato per p.u. l'attualità non va intesa in senso restrittivo ma occorre tener conto della potenzialità del terreno con riferimento al prossimo futuro di esser destinato a costruzione edilizia. (Trib. Bari, 8 giugno 1955 - Nitti ed altri c. FF. SS. - Cont. 13231, Avv. Bari).

INDENNITÀ - IMPUGNAZIONE

12. La notifica al Prefetto di una impugnativa di una indennità di espropriazione avviene per notizia: il Prefetto convenuto in causa va estromesso col favore delle spese. (Trib. Bologna, 15 giugno 1955 - Cavallini c. Rom. Elettr. - Pref. Bologna, Cont. 8065, Avv. Bologna).

PIANO PARTICOLAREGGIATO

13. Il piano particolareggiato di esproprio ha lo scopo specifico di individuazione dei beni da espropriare, e i dati catastali all'uopo utilizzati vanno controllati con i rilievi diretti sul posto. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 - Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari, Cont. 1573, Avv. Potenza).

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONC. (1/56)

INSOLVENZA

2. L'insolvenza, presupposto della dichiarazione di fallimento, è cosa diversa dalla temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni, presupposto della Amministrazione controllata: se nel corso di quest'ultima venga dichiarato il fallimento, è ammissibile l'opposizione del fallito che contesti la propria insolvenza. (Corte App. Genova, 19 gennaio 1956 - Maggi c. Fall. Maggi, Min. Tesoro e IMI - Cont. 19516, Avv. Genova).

FARMACIA

DIRITTO

1) La farmacia è un ente incommerciabile unico con commistione inscindibile di elementi patrimoniali e tecnici; la comunione ereditaria per successione del titolare di una farmacia legittima cessa dopo un biennio con conversione ex lege della proprietà dei coeredi sugli elementi patrimoniali in un diritto di credito rispetto al nuovo titolare talchè la sentenza che verifichi a favore di uno dei coeredi un siffatto stato non è tassabile con imposta di titolo fondandosi non sulla convenzione ma sulla legge. (Trib. Bologna, 30 ottobre 1955 - Zuccardi c. Finanze - Cont. 9754, Avv. Bologna).

MATERIE VARIE

2. In virtù della convenzione del 1949 fra l'ENPAS e la Federazione dell'ordine dei farmacisti, questi sono tenuti a corrispondere mensilmente all'ENPAS un abbuono del 5 % sull'importo delle ricette spedite a favore degli assistiti. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 - ENPAS c. Terranova - Cont. 5468, Avv. Messina).

FEDE PUBBLICA (REATI CONTRO)

Vedi: *Contrabbando* n. 3 (*definiz. del reato*).

FERROVIE E TRANVIE (1/56)

Vedi: *Lavoro* n. 2 (*infortuni*).

FERROVIE (TRASPORTO) (1/56)

C.I. M.

9) La Ferrovia ha facoltà ex art. 23 par. 1, C. I. M. di istradare le merci per altra via quando la normale sia interrotta e di percepire le maggiori tasse di porto, nè a ciò è di ostacolo l'art. 15, par. 4-b che è norma interna di servizio. (Trib. Trento 6 dicembre 1955 - Transalpe - FF. SS. - Cont. 1075, Avv. Trento).

GIUDIZI (RAPPORTO TRA) (1/56)

Vedi: *Circolazione stradale* n. 22 (*difetto di costruz.*).

EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

6. Se il giudice penale proscioglie l'imputato dal reato di danneggiamento per difetto dell'estremo psicologico senza nulla statuire sui fatti materiali dedotti, tal giudicato non preclude il giudizio civile. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956, Perlini c. ANASS - Cont. 9053, Avv. Bologna).

7) L'autorità del giudicato penale vale solo in riferimento ai fatti materiali e non anche alla loro definizione giuridica. (Corte App. Bologna, 15 luglio 1955 - Dif. Eserc. c. Sbaraglia - Cont. 7043, Avv. Bologna).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1/56)

IMPIEGATO PUBBLICO (1/56)

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

MATERIE VARIE

1. Il reato ex art. 11 del R.D. n. 1923 del 1926 — importazione abusiva di pneumatici custoditi sotto vigilanza doganale — non è reato finanziario e pertanto beneficia dell'amnistia ex D.L. n. 922 del 1953. (Corte App. Pen. Trento, 19 settembre 1955 - Imp. Dal Borgo e Puntin - Cont. 1095, Avv. Trento - riforma Trib. Bolzano).

2. Chi asporti da un magazzino, pneumatici ivi depositati dal proprio coniuge sotto vigilanza doganale, quale merce in attesa di autorizzazione alla importazione e li alieni nel territorio nazionale compie non furto aggravato ma il reato ex art. 11 del R.D. n. 1923 del 1926. (Trib. Pen. Bolzano, 13 marzo 1955 - Imp. Dal Borgo e Puntin - Cont. 1095, Avv. Trento).

IMPOSTA SUL BOLLO

CAMBIALI

1. La tassa di bollo sulle cambiali, come indica la nota a carattere interpretativo e non innovativo ex art. 2 della legge n. 261 del 1953 è sostitutiva di quella di registro. (Trib. Torino, 19 dicembre 1955, Carneri c. Finanze - Cont. 2313, Avv. Torino).

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO (1/56)

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (1/56)

Vedi: « Solve et repete » n. 14, 15 (*forme di pagam.*); *Spese giudiz.* n. 3 (*quest. di registro*).

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

16. Per le violazioni tributarie (nella specie I.G.E.) il verbale di constatazione e quello successivo di accertamento redatti dalla polizia tributaria si integrano a vicenda ai fini di contestare al contribuente l'addebito. (Trib. Bologna; 21 novembre 1955, Ciocchini c. Finanze - Cont. 9863, Avv. Bologna).

17. L'invio a mezzo posta di un ricorso al Ministero avverso una ordinanza di condanna dell'Intendente in materia di evasione ad I.G.E. è da ritenersi irrituale e nulla in quanto il ricorso deve essere presentato all'Intendenza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e ciò anche se nella prassi ordinaria l'invio a mezzo posta viene tollerato. (Trib. Bologna, 18 luglio 1955, Soc. ARMA c. Finanze - Cont. 9015, Avv. Bologna).

18. Il ricorso al Ministero avverso un'ordinanza dell'Intendente in materia di evasione ad I.G.E. notificato a mezzo posta (dubbiamente) è comunque tardivo se pervenga all'Intendenza dopo il trentesimo giorno della notifica della ordinanza anche se sia stato presentato all'Ufficio Postale entro il detto termine. (Trib. Bologna 18 luglio 1955 Soc. ARMA c. Fin. - Cont. 9015, Avv. Bologna).

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

19. L'irritualità o tardività di un ricorso al Ministro contro l'ordinanza della Intendenza in materia di evasione ad I.G.E. rende definitiva l'ordinanza dell'Intendente per cui non è più consentito ricorrere all'Autorità giudiziaria né contro il provvedimento del Ministro che dichiara inammissibile il ricorso né contro l'ordinanza intendentizia. (Trib. Bologna 18 luglio 1955, Soc. ARMA c. Finanze - Cont. 9015, Avv. Bologna).

CONTESTAZIONE (n. 1)

20. Il ricorrente gerarchico contro una ordinanza intendentizia in materia I.G.E. ha diritto che il suo ricorso pur se inammissibile sia deciso, decorrendo dalla notifica della decisione ministeriale il termine per adire l'a.g.o. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c. Finanze - Cont. 2890, Avv. Lecce).

DILAZIONE

21. La rateizzazione dell'I.G.E. a facoltà dell'Amministrazione presuppone che il contribuente accetti l'accertamento; ove invece insorga, anche l'Amministrazione è liberata dalla rateizzazione. (Trib. Lecce, 28 febbraio 1955, Curto - Finanza, Cont. 2398, Avv. Lecce).

GENERALITÀ (n. 4)

22. Il Ministro delle Finanze può, ex art. 10 del D.L.L. n. 348 del 1944 e art. 12 del D.L.P. n. 469 del 1946, regolare con suo decreto la corresponsione dell'I.G.E. in relazione a varie entrate; il caso di commercianti contemporaneamente al minuto e all'ingrosso fu regolato dal D.M. n. 60138/

1947; 71568/1947; 76172/1948; 66390/1949 nel senso che per le vendite al minuto l'I.G.E. venisse corrisposta in modo normale, e quindi anche in abbonamento, e per quelle all'ingrosso sempre in base al prescritto documento: e l'art. 13 del D.M. n. 76172/1948 che contiene la nozione della vendita all'ingrosso ha natura interpretativa e non innovativa. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c. Finanze - Cont. 2890, Avv. Lecce).

INTERMEDIARI

23. Non è prova dell'incarico dato ad un intermediario di commercio una lettera presentata al visto dall'Ufficio del Registro nel termine ex legge n. 952 del 1953, ove si ritenga non trattarsi di un documento preesistente all'attività dell'intermediario poi regolarizzato ai sensi di tale legge ma di un documento fittizio creato dopo presa visione della legge. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 - Fil. Botto Tonetti c. Finanze - Cont. 1216, Avv. Torino).

MATERIE TASSABILI (n. 10)

24. L'I.G.E. sugli atti economici relativi al commercio di olii vegetali per alimentazione è per gli artt. 5-6 del D.L.L. n. 348 del 1944 dovuta una *tantum* assorbendo ogni altro atto di commercio compreso il passaggio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione: il diritto a tale trattamento sorge quando l'olio sia destinato alla alimentazione, e il relativo pagamento assorbe ogni passaggio senza distinguere se precedente o successivo. (Trib. Lecce, 29 novembre 1955 - Lezzi c. Finanze - Cont. 2783, Avv. Lecce).

25. La norma ex art. 5 D.L.L. n. 348 del 1944 e circolare interpretativa n. 88600, per cui nelle vendite di frumento l'imposta Gen. Entrata è del 4 % una *tantum* e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, non si applica alle vendite a mercato nero effettuate in frode alla legge: nelle quali l'acquisto del grano da parte di commercianti è oggetto all'I.G.E. (Trib. Torino, 29 agosto 1955, Caffaro c. Finanze - Cont. 1760, Avv. Torino).

26. La spartizione del fico fresco affinché secchi al sole (e poi sia imbottito cotto e incestinato per la vendita) è solo una modalità di conservazione del frutto allo stato naturale, non una manipolazione industriale e pertanto l'I.G.E. per gli anni dal 1945 al 1949 deve essere corrisposta solo una *tantum* all'atto della immissione al consumo del prodotto e non per ogni singolo passaggio economico. (Trib. Bologna, 21 novembre 1955, Ciocchetti c. Finanze - Cont. 9863, Avv. Bologna).

MOMENTO DELLA TASSAZIONE (n. 11)

27. Per il grossista che proceda alla lavorazione del prodotto (fichi spaccati) l'immissione al consumo è costituita dall'acquisto che esso fa dei prodotti allo stato naturale; l'I.G.E. relativa a tale immissione si paga dopo la lavorazione e cioè al momento della rivendita ed è assorbente di quella che sarebbe dovuta per gli eventuali passaggi anteriori, fino e compreso l'acquisto del

grossista ma non dei successivi a cominciare dalla rivendita dei prodotti stessi dopo le manipolazioni industriali. (Trib. Bologna, 21 novembre 1955, Ciocchetti c. Finanze - Cont. 9863, Avv. Bologna).

PRIVILEGIO

28. Il privilegio generale sui mobili del debitore per I.G.E. e relativa sopratassa non soggiace ai limiti di tempo ex art. 2752 C.C. (Trib. Taranto 4 gennaio 1956, Fall. Capozza c. Finanze - Cont. 2988 Avv. Lecce).

SANZIONI (n. 15)

29. L'ingiunzione per il recupero I.G.E. evasa è solo atto di riscossione, perchè l'accertamento del tributo e la determinazione della pena sono contenuti nell'ordinanza inflittiva divenuta definitiva. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c. Finanze - Cont. 2890, Avv. Lecce).

30. L'ammontare della pena pecuniaria per evasione I.G.E. è determinata discrezionalmente dall'Amministrazione e sfugge al sindacato dell'A.G.O. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1951 - Pisi c. Finanze - Cont. 2890, Avv. Lecce).

IMPOSTA DI REGISTRO (1/56)

Vedi: *Dif. Amm. in giudizio* n. 41, 42, 43, 45 (*citaz. Amm. Fin.*); *Farmacia* 1 (*diritto*); *Imp. Bollo* 1 (*cambiali*).

AGEVOLAZIONI (n. 2)

17. L'imposta fissa per l'acquisto di aree necessarie per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, comprende gli atti di acquisto di terreni per la costruzione del canale di scarico della centrale. (Corte App. Trento, 11 gennaio 1956, Idr. Sarca Molveno c. Finanze - Cont. 1102, Avv. Trento).

18. Il termine fiscale per applicare le agevolazioni tributarie agli atti di trasformazione delle società anonime in alcuno dei tipi previsti dal nuovo Codice civile è, con l'art. 6 del D.L. n. 1057 del 1948, stato abbandonato e l'agevolazione è stata collegata al termine di cui alle disposizioni di attuazione termine sempre aperto talchè le società non trasformate non sono mai incorse nella sanzione di scioglimento. (Trib. Bologna, 22 febbraio 1956 - Finanze c. Mons. Scalabrini MS - Cont. 9703, Avv. Bologna).

19. Nell'agevolazione ex art. 6 del D. L. n. 1057 del 1948 è incluso il periodo di carenza della legge fiscale che va dal 30 giugno 1947 (cessazione d'efficacia del D.L. n. 192 del 1942) al 13 agosto 1948 (entrata in vigore del D. L. n. 1057 del 1948); pertanto l'agevolazione decorre ininterrottamente secondo il termine previsto dalle disposizioni di attuazione del C. C. e loro modifiche e proroghe, colmandosi la lacuna col collegamento dell'agevolazione fiscale al detto termine. (Trib. Bologna, 22 febbraio 1956 - Finanze c. Mons. Scalabrini MS - Cont. 9703, Avv. Bologna).

ESENZIONI

20. La distinzione fra esenzioni soggettive ed oggettive attiene alla causa non all'ampiezza dell'esenzione. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 - Finanze c. Op. Naz. Comb. - Cont. 18954, Avv. Genova).

21. Presupposto dell'esenzione soggettiva è che l'atto sebbene in sé assoggettabile a tributo ne vada esente per la qualità del soggetto passivo dell'imposta e per i fini di pubblica utilità da esso perseguiti. Corte App. Genova, 26 novembre 1955 - Finanze c. Mons. Scalabrini M.S. - Cont. 9703, Avv. Genova).

22. L'esenzione soggettiva dell'Opera Nazionale Combattenti non è totale ed assoluta, in grazia della sola qualità dell'ente, ma è limitata alla sola categoria di atti e di beni indicati nell'art. 34 del R. D. n. 1606 del 1926; quindi non difetta in tale ente la qualità di soggetto passivo dell'imposta e di contribuente. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 - Finanze c. Op. Naz. Comb. - Cont. 18954, Avv. Genova).

23. La formula « interesse dell'O.N.C. » ex art. 34 del R.D.L. n. 1606 del 1926 ai fini dell'esenzione soggettiva del tributo intende un interesse alla operatività degli atti e contratti sotto un profilo puramente formale, e non si riferisce direttamente alla concreta realizzazione delle finalità che l'Ente con tali atti intende raggiungere. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 - Finanze c. Op. Naz. Comb. - Cont. 18954, Avv. Genova).

MATERIE TASSABILI (n. 8)

24. Legittimamente viene assoggettata ad imposta di registro una convenzione enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo quando il decreto contenga, con la motivazione di stile « letto il ricorso ed esaminati gli atti », un riferimento a tutti gli atti prodotti che divengono elementi integratori dello *iter* logico dell'organo giudicante, talchè si debba ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base della enunciazione del ricorrente. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 - Soc. Odero Terni Orlando c. Finanze - Cont. 20022, Avv. Genova).

25. Nei trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e immobili, perchè si applichino ex art. 46 legge Reg. le due distinte aliquote mobiliare ed immobiliare, occorre che l'indicazione dei prezzi particolari corrisponda alla realtà contrattuale e non sia fatta nei soli confronti della Finanza per scontare una tassa minore: quindi non basta che fissato un prezzo unico e indistinto i contraenti dichiarino di attribuire del prezzo una parte agli immobili e l'altra ai mobili, ma occorrono due diverse e separate stipulazioni in corrispondenza a due distinti e autonomi negozi. (Trib. Messina, Avv. 22 febbraio 1955 - Maiuri c. Finanze - Cont. 5637, Avv. Messina).

26. Per applicare l'aliquota ex art. 45 Tariffa all. D occorre una compravendita scritta; per le convenzioni verbali l'aliquota è quella ex art. 34 lett. a Tariffa, all. A. (Trib. Bologna, 28 giugno 1955 - Finanze c. Gallinari - Cont. 7589, Avv. Bologna).

27. La sentenza che definisce la causa in sede di opposizione ad ingiunzione promossa dal venditore per il saldo prezzo di una fornitura assunta con convenzione verbale di vendita fra commercianti soggiace a tassa di titolo per l'intero ammontare delle convenzioni e non soltanto sul residuo credito, perchè la decisione si fonda sull'esistenza di tutte le convenzioni verbali intercorse, causa petendi. (Trib. Bologna, 28 giugno 1955 - Finanze c. Gallinari - Cont. 7589, Avv. Bologna).

28. Una cessione di crediti verso la P.A. deve per godere delle aliquote di favore dell'imposta di registro ex art. 1 D.L. n. 2170 del 1936, essere in relazione ad un pregresso finanziamento delle opere cui i crediti si riferiscono, ma la prova di questo è data quando nell'atto si dica che esso è regolato dal predetto decreto e si invochi nel contesto la norma di favore. (Corte App. Trento, 14 novembre 1955 - Finanze c. SALP - Cont. 862, Avv. Trento).

29. Nel caso di rilascio di cambiali ad una banca garantito dalla cessione di credito verso una Pubblica Amministrazione non si ha un finanziamento garantito da cambiali, le quali non rappresentano la garanzia separata di un mutuo, ma un negozio unico in cui la cambiale è il vero titolo dell'obbligazione. (Trib. Torino, 19 dicembre 1955 - Carnesi c. Finanze - Cont. 2313, Avv. Torino).

30. Se in luogo di un contratto formale a prova di un appalto già concluso con l'aggiudicazione, si forma un nuovo contratto tra l'Amministrazione e un terzo cui l'aggiudicatario ha ceduto l'appalto già concluso, e ciò col consenso dell'Amministrazione, interviene una seconda convenzione soggetta ad autonoma imposizione fiscale. (Trib. Potenza, 15 dicembre 1955 - Preziuso c. Finanze - Cont. 1530, Avv. Potenza).

31. Il criterio distintivo fra appalti e contratti di vendita, ai fini dell'imposta di registro va desunto solo dall'art. 1 della legge n. 771 del 1941, in forza della quale è appalto e non vendita il contratto con cui siano affidate a ditte diverse di quella costruttrice la fornitura e la messa in opera di serramenta o di gelosie avvolgibili, o di accessori occorrenti per i fabbricati in costruzione. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954, ed altre tre sentenze - Soc. It. Ed. Economica c. Finanze - Cont. 19931 ed altre tre contenz. Avv. Genova).

32. L'Amministrazione non può sostenere in sede di applicazione della L. n. 771 del 1941 e compiuta l'opera, che il prezzo dei materiali prevale su quello dei materiali, in quanto avrebbe dovuto provocare tempestivamente il giudizio di congruità ex art. 4. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955, Soc. SIMMA c. Finanze - Cont. 7408, Avv. Bologna).

33. Il criterio della produzione ordinaria ex art. 771 del 941 è applicabile quando si debbano fornire cose singole in uno o più esemplari, non quando si tratti di complesso costituente opera compiuta o considerata unitariamente. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955, Soc. SIMMA c. Fin. - Cont. 7408, Avv. Bologna).

34. In tema di appalto la legge n. 771 del 1941 ha determinato quali negozi debbano ritenersi tributariamente tali, e quali no, anche se per la

legge civile la qualifica sarebbe diversa. (Corte App. Bologna, 16 giugno 1955, Italscambio c. Finanze - Cont. 8390, Avv. Bologna).

35. Civilisticamente è vendita e non appalto il contratto di fornitura di apparecchi, macchine, ecc. prodotte normalmente in serie, e da parte non del diretto produttore ma di chi ne fa commercio, ancorchè il contratto comprenda l'obbligo di installazione e prova di buon funzionamento: a fortiori il contratto è vendita anche tributariamente in forza della legge n. 771 del 1941 applicabile in materia. (Trib. Catania, 31 maggio 1955, Cavallaro c. Finanze - Cont. 18459, Avv. Catania).

TASSABILITÀ (n. 10)

36. La natura e gli effetti dell'atto sottoposto a registro devono essere determinati unicamente in base al suo contenuto, senza che sia possibile integrarne aliunde le risultanze. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 - Soc. Cementifer c. Finanze - Cont., Avv. Genova).

37. Nonostante l'art. 8 legge di registro il criterio che deve presiedere alla tassazione non preclude l'indagine sulla natura degli atti o altri effetti come quello della eventuale iscrizione dell'atto nello schema delle attività propria ed istituzionale dell'ente soggetto passivo dell'imposta. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 - Finanze c. Op. Naz. Comb., - Cont. 18954, Avv. Genova).

38. L'imposta dovuta su scrittura privata non registrata avente per oggetto compravendita di immobili, ha natura principale con onere solidale verso tutti i contraenti. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 - Cavoli c. Finanze - Cont. 9449, Avv. Bologna).

39. Un contratto di vendita di trattorie con iscrizione privilegiata di garanzia cambiaria, attua sul patto di rinnovo delle cambiali un rapporto indipendente da quello principale e fa nascere la tassazione separata ex art. 9 legge Registro. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 - Ghinazzi c. Finanze - Cont. 9545, Avv. Bologna).

VALUTAZIONE - IMPUGNAZIONE (n. 16)

40. La decisione della Commissione Provinciale che in sede di valutazione commetta evidenti errori di apprezzamento, come il tener conto di un immobile inesistente, e si astenga comunque da una sufficiente motivazione è illegittima. (Trib. Trento, 10 novembre 1955 - Kofler c. Finanze - Cont. 1167, Avv. Trento).

41. Si ha mancanza o insufficienza di calcolo a sensi dell'art. 29 del R.D.L. n. 1639 del 1936, quando manchi o sia insufficiente la motivazione della decisione della Commissione di imposta in sede di valutazione, motivazione che deve indicare anche sommariamente i dati per individuare i beni da valutare considerati o singolarmente o nel loro complesso e chiarire il metodo di stima adottato, gli elementi di valutazione, i calcoli che giustificano il risultato, cioè l'imponibile complessivo. (Corte App. Genova, 2 febbraio 1956 - De Galleani c. Finanze - Cont. 19301, Avv. Genova).

42. Conforme. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 - Finanze c. Torraca - Cont. 2774, Avv. Lecce).

43. La decisione della Commissione Amministrativa in sede di valutazione che si limiti a dar ragione del valore con la formula « tenuto conto della consistenza dell'azienda trasferita e dei materiali in essa esistenti » è nulla per mancanza di calcolo. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 - Finanze c. Piras - Cont. 256/53, Avv. Cagliari).

44. In sede di impugnazione contro una decisione della Commissione Amministrativa per difetto di calcolo o grave ed evidente errore il giudice può dichiararne la nullità se ravvisa l'esistenza dei denunciati vizi, ma non dar rilievo agli errori in procedendo incorsi nel giudizio davanti alle Commissioni. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 - Finanze c. Piras - Cont. 256/53, Avv. Cagliari).

45. L'art. 29 del R.D.L. n. 1639 del 1936 attua consentendo eccezionalmente il ricorso al giudice contro la decisione delle Commissioni Provinciali delle Imposte in sede di valutazione, una interferenza fra giurisdizione speciale ed ordinaria e una deroga all'autonomia dei procedimenti: il controllo dell'A.G.O. si concreta in un sindacato di mera legittimità esclusa la determinazione dei valori imponibili. (Corte App. Genova, 2 febbraio 1956 - De Galleani c. Finanze - Cont. 19301, Avv. Genova).

46. Conforme. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 - Finanza c. Torraca - Cont. 2774, Avv. Lecce).

47. Ove si chieda al giudice l'annullamento di una decisione della Commissione Provinciale delle imposte in tema di valutazione nonché la determinazione del valore dei beni il giudice deve provvedere solo sulla prima domanda, e se l'attore abbandona la seconda domanda, il giudice, mancando la sua giurisdizione, nessuna pronuncia deve emettere su quest'ultima. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 - Finanze c. Piras - Cont. 256/53, Avv. Cagliari).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

MOMENTO DELLA TASSAZIONE

1. Nella tassazione di enti imponibili in base a bilancio pur sempre occorre che l'imposta incida sulla fonte del reddito e lo colpisca nell'atto in cui sorge. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 - Cassa Risp. Vignola c. Finanze - Cont. 9144, Avv. Bologna).

REDDITO TASSABILE

2. L'esplicazione di due attività che rappresentano due entità differenziate, conduce a tassazione separata benchè dal debitore fuse in unico bilancio, nè questo fatto che dipende dall'arbitrio del contribuente può togliere legittimità alle tassazioni separate. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 - Cassa Risp. Vignola c. Finanze - Cont. 9144, Avv. Bologna).

3. La gestione esattoriale, anche se attuata da una banca e fusa nel bilancio di questa è azienda a sè stante assoggettata a separata tassazione. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955, Cassa Risp. Vignola c. Finanze - Cont. 9144, Avv. Bologna).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE (1/56)

PASSIVITÀ

2. Poichè non sono equipollenti alle prove richieste dalla legge fiscale, non hanno rilevanza le risultanze di fatto che non integrino gli estremi previsti dalla legge sulle successioni per la deduzione delle passività, come le risultanze di una liquidazione di eredità beneficiata da cui si ricavi che l'eredità è passiva. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 - Alati Piergentili c. Finanze - Cont.... Avv. Genova).

PRIVILEGI

3) Il credito per imposta di successione è preferito ai crediti di coloro che non hanno concretamente o singolarmente esercitato il diritto di separazione, perchè il *commodum separationis* non si estende ai creditori non separatisti, nè è sufficiente che il patrimonio del defunto sia stato distinto da quello dell'erede in virtù dell'accettazione con beneficio di inventario, sebbene l'imposta gravi sull'erede e non sull'eredità; però il privilegio assiste solo l'imposta non le soprattasse e le penalità. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 - Alati, Piergentili c. Finanze - Cont...., Avv. Genova).

IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI

CONSUMO

1. Per la costruzione di strade di bonifica, strade interpoderali destinate al miglioramento dei fondi. può invocarsi l'esenzione da imposta di consumo ex art. 30 n. 6 T.U. Finanza locale e art. 42 regol. (Trib. Potenza, 29 dicembre 1955 - Imp. Cons. Bella c. Ente Rif. Bari, e Cassa Mezzog. - Cont. 2400, Avv. Potenza).

PROFITTI DI GUERRA E CONTINGENZA

2. Anche nei profitti di contingenza l'azione del contribuente è proponibile solo quando sia intervenuta una decisione definitiva della Commissione Amministrativa e il contributo sia stato iscritto a ruolo. (Trib. Bologna, 7 dicembre 1955 - Ferruzzi, Benini c. Finanze - Cont. 8671, Avv. Bologna).

3. L'indagine se la vendita libera di grano da seme senza corrispondente versamento all'ammasso di eguale quantità di grano comune costituisca profitto di contingenza, costituisce estimazione semplice con conseguente improponibilità dell'azione del contribuente in sede di impugnazione. (Trib. Bologna, 7 dicembre 1955 - Ferruzzi, Benini c. Finanze - Cont. 8671, Avv. Bologna).

SEPRAL

4. Le competenze Sepral siccome anticipi richiesti dall'Amministrazione pel funzionamento del pubblico servizio della Sepral sono imposte, e soggiacciono per le opposizioni al *solve et repete*. (Trib. Cagliari, 24 maggio 1955 - Lotto c. SEPRAL - Cont. 198/54, Avv. Cagliari).

SOCCORSO INVERNALE

5. Deve qualificarsi come mancato versamento la trasgressione all'obbligo di versare il sovrapprezzo di soccorso invernale entro gli otto giorni dalla riscossione, quando l'obbligato abbia versato il sovrapprezzo dopo l'accertamento. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 - Soc. ATA c. Finanze - Cont. 20691, Avv. Genova).

6. La legge n. 1571 del 1952 circa il sovrapprezzo per soccorso invernale, da versarsi per le ditte esercenti casinò da giuoco entro otto giorni dalla riscossione ha richiamato per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni le norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 - Soc. ATA c. Finanze - Cont. 20691, Avv. Genova).

IMPOSTE DOGANALI E DIRITTI DI LICENZA (1/56)

DIRITTI DI LICENZA (n. 4)

8. L'indicazione ex art. 7 legge doganale dei diritti di confine, essendo tassativa esclude che in essi sia compreso il diritto di licenza che aveva fini perequatori in relazione ad una particolare capacità contributiva dell'obbligato, in relazione con la disciplina degli scambi con l'estero. (Corte App. Bologna, 26 gennaio 1956 - Finanze c. Prod. Al. Arrigoni - Cont. 9332, Avv. Bologna).

9. Il diritto di licenza ex R.D.L. n. 894 del 1935, non avendo natura di corrispettivo per un servizio non è tassa di concessione ma speciale tributo doganale. (Corte App. Bologna, 26 gennaio 1956 - Finanze c. Prod. Al. Arrigoni - Cont. 9332, Avv. Bologna).

10. Nel silenzio della legge circa il momento generativo del diritto di licenza, e non potendosi applicare l'art. 4 legge dog. che riguarda solo i diritti di confine, vige il principio generale per cui il debito d'imposta sorge quando si verifici la situazione di fatto che ne è il presupposto; pel diritto di licenza con l'importazione definitiva della merce (nazionalizzazione) risultante da relative bollette. (Corte App. Bologna, 26 gennaio 1956 - Finanze c. Prod. A. Arrigoni - Cont. 9332, Avv. Bologna).

11. L'istituto della temporanea importazione si applica solo ai diritti di confine e non ai diritti doganali in genere, e di licenza in specie: quindi per questi non può affermarsi che il debito di imposta in caso di temporanea importazione sorga nel momento d'ingresso della merce e sia sottoposto a condizione sospensiva. (Corte App. Bologna, 26 gennaio 1956 - Finanze c. Prod. Al. Arrigoni - Cont. 9332, Avv. Bologna).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (1/56)

TESSILI

3. I feltri, siccome tessili, devono pagare l'addizionale 6 % ex D.L.L. n. 530 del 1945 ancorchè non essendo tipizzati fossero esenti dall'addizio-

nale 10 % ex R.D.L. n. 765 del 1943. (Corte App. Torino, 9 dicembre 1955 - Feltrific. Subapl. c. Finanze - Cont. 1583, Avv. Torino).

IMPOSTE E TASSE IN GENERE (1/56)

Vedi: *Esazione* n. 5 (*esecuz. esatt.*); *Importaz. esportaz.* n. 1 (*materie varie*); *Imp. Gen. Entrata* n. 1 (*contenz. amm.*); *Imposta Contributi Diversi* n. 2, 3 (*profitti guerra conting.*); *Proc. civile* n. 18 (*prova*); *Ricostruzione* n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (*agevolaz. tributarie*).

AGEVOLAZIONI ED ESONERI (n. 4)

13. Alle società per azioni costituite per costruire col concorso dello Stato e senza fine di lucro case popolari ai sensi del T.U. n. 1165 del 1938 modificato con la legge n. 408 del 1949, non competono le agevolazioni tributarie dell'art. 153 del T.U. n. 1165 del 1938 stabilite solo per gli istituti per le case popolari, neppure col richiamo dell'art. 37 citato T.U. contenuto nell'art. 2 del D.L. n. 1600 del 1947, il quale non ha modificato l'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 399 del 1947 per cui solo i Comuni ed altri enti pubblici godono delle agevolazioni dell'art. 153 del T.U. n. 1165 del 1938. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954, ed altre tre sentenze - Soc. Ist. Ed. Econom. c. Finanze - Cont. 19931 ed altre tre contenz., Avv. Genova).

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (n. 5)

14. Le decisioni delle Commissioni Tributarie attese la loro natura giurisdizionale devono essere motivate. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 - Finanze c. Torraca - Cont. 2774, Avv. Lecce).

15. Non può integrarsi la motivazione di una decisione di una Commissione Imposte di secondo grado, con quella di primo grado, anche se vi sia fatto espresso riferimento. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 - Finanze c. Torraca - Cont. 2774, Avv. Lecce).

CONTENZIOSO GIUDIZIALE (n. 8)

16. L'autorità giudiziaria non può essere adita dal contribuente in materia di imposte dirette prima che sia intervenuta una decisione definitiva delle Commissioni Amministrative. (Trib. Genova, 12 novembre 1955 - Esatt. Genova c. Marengo, Pastorino - Finanze - Cont. 16985, Avv. Genova).

17. Non è definitiva una decisione della Commissione Centrale impugnata per revocazione, e pertanto la domanda giudiziale contro l'accertamento di ricchezza mobile è improponibile. (Trib. Bologna, 15 febbraio 1956 - Manodori Galliani c. Finanze - Cont. 7380, Avv. Bologna).

18. Non sono sindacabili dal giudice gli eventuali errori incorsi nel processo amministrativo di accertamento di una imposta (IGE) se attinenti alla determinazione dell'entrata imponibile ossia al giudizio di semplice estimazione. (Trib. Torino, 29 agosto 1955, Caffaro c. Finanze - Cont. 1760, Avv. Torino).

19. Avanti all'A.G.O. non possono dalla Amministrazione Finanziaria proporsi eccezioni o questioni sollevate avanti le Commissioni Amministrative per rispetto al principio del contraddittorio. (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 - Finanze c. Neri - Cont. 9150, Avv. Bologna).

20. Conforme. (Tribunale Bologna, 27 dicembre 1955 - Finanze c. Mercuri - Cont. 9158, Avvocatura Bologna).

21. Nelle questioni di estimazione complessa l'esame del giudice si estende a tutti gli elementi di fatto e di diritto, ipotesi che ricorre quando si debba determinare il valore probatorio, quanto alla data, di un contratto di appalto al fine della sussistenza o meno della causa giuridica di una imposizione tributaria. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 - Fall. Conceria Pellami c. Finanze - Cont. 10207, Avv. Bologna).

22. Nel processo tributario incombe alla Finanza l'onere della prova della situazione a base del tributo, ed al contribuente quella della circostanza impeditiva (fatti che determinarono un'esenzione) o esentive (pagamento). (Trib. Torino, 29 agosto 1955 - Caffaro c. Finanze - Cont. 1760, Avv. Torino).

DEBITORE D'IMPOSTA

23. Contribuente è ogni persona contro cui è fatta valere una pretesa tributaria perchè l'iscrizione a ruolo ha natura di titolo esecutivo cui inerisce la presunzione *juris et de jure* della esistenza del debito. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 - Finanze c. Op. Naz. Com. - Cont. 18954, Avv. Genova).

GENERALITÀ

24. La natura di un negozio giuridico si desume dal diritto comune solo se manchino nelle leggi speciali tributarie norme che la determinino diversamente ai fini tributari. (Corte App. Bologna, 16 giugno 1955 - Italscambio c. Finanze - Cont. 8390, Avv. Bologna).

PAGAMENTO (n. 10)

25. Il pagamento dell'imposta per fruire dell'esonero da sopratasse e pene ex art. 35 della Legge n. 25 del 1951 è irripetibile, perchè l'esonero è collegato a una definitiva sistemazione tributaria, e pertanto il pagamento è da ritenere un atto negoziale di natura transattiva, con accettazione incondizionata della tassazione. (Corte App. Genova, 23 febbraio 1956 - Com. S. Remo c. Finanze - Cont. 18998, Avv. Genova).

26. È irripetibile il pagamento effettuato per fruire dei benefici della oblazione o definizione amministrativa, anche se nella specie l'istituto della oblazione fosse inapplicabile, ed anche se insieme alla domanda di oblazione il contribuente avesse proposto una domanda di rimborso. (Corte App. Torino, 9 dicembre 1955 - Feltrific. Subalp. c. Finanze - Cont. 1583, Avv. Torino).

VIOLAZIONI E SANZIONI N. 12

27. Il momento determinante di ogni violazione finanziaria è quello dell'accertamento delle violazioni ex art. 30 e 34 legge n. 4 del 1929. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 - Soc. ATA c. Fin. - Cont. 20691, Avv. Genova-).

28. L'accertamento delle violazioni tributarie deve necessariamente essere induttivo e pertanto gli organi inquirenti possono limitarsi a stabilirne l'entità in base ad elementi indiretti e presuntivi, salvo al contribuente dimostrarne con prove attendibili, prevalentemente documentali, l'infondatezza (Trib. Torino, 29 agosto 1955 - Caffaro c. Finanze - Cont. 1760, Avv. Torino).

29. La Finanza ha facoltà non obbligo di applicare una sola sanzione aggravata nel caso di più violazioni della stessa legge finanziaria commessa in tempi diversi ma con unicità di risoluzione. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 - Soc. ATA c. Finanze - Cont. 20691, Avv. Genova).

IMPRESA (1/56)

INDEBITO (1/56)

INGIUNZIONE (DECRETO) (1/56)

INTERVENTO IN CAUSA (1/56)

Vedi: *Acque Pubbliche Elettr.* n. 11 (*uso delle acque*); *Agricolt.* n. 28 (*rif. - proroghe contr. agr.*); *Difesa Amm. in giud.* n. 54 (*Foro dello Stato*).

ISTRUZIONE PUBBLICA

PALESTRE

1. La cessione di una palestra da un Comune all'O.N.B., con la quale cessione si assolveva l'obbligo del Comune di fornire palestre all'O.N.B. ex art. 91 legge Com. Prov. non fa perdere alla palestra la sua originaria destinazione essendo l'educazione fisica appunto compito dell'O.N.B. (Corte App. Catania, 19 dicembre 1955 - Com. Catania c. Comm. G.I. - Cont. 16589, Avv. Catania).

2. Il contratto di locazione per ventinove anni, gratuito, di una palestra stipulata fra un Comune e la G.I.L. ha natura pubblicistica e pertanto nè può essere risolto per eccessiva onerosità o per inadempimento del conduttore nel provvedere allo arredamento convenuto nè il Comune può sottrarsi alla prestazione in favore del Commissariato Gioventù Italiana succeduto alla G.I.L. (Corte App. Trento 18 ottobre 1955 - Com. S. Candido c. Comm. G.I. - Cont. 509, Avv. Trento).

LAVORO (1/56)

Vedi: *Regime Fascista* n. 4 (*ordinan. sindacale*).

INFORTUNI

2. Il Collegio arbitrale obbligatorio per gli infortuni dei dipendenti delle aziende del Ministero delle Comunicazioni emette decisioni con natura di vero e proprio lodo arbitrale e costituisce una deroga legale alla competenza dell'A.G.O. (Trib. Lecce ... - Busco c. FF. SS. - Cont. 2935, Avv. Lecce).

LEGGE REGOLAMENTO DECRETO (1/56)

LOCAZIONE (1/56)

Vedi: *Contab. Gen. Stato* n. 13, 14, 15 (*approvaz.*); *Istruz. Pubbl.* n. 2 (*Palestra*); *Poste e Telec.* n. 2 (*ricevitorie - locaz.*).

RICONSEGNA

11. Se dopo la scadenza contrattuale della locazione l'immobile sia rimasto in potere del locatario per colpa del locatore che non ha curato di riprendersi le chiavi come suo obbligo, il locatario non è tenuto nè a pagamento di canoni, nè a risarcimento di danni per il periodo successivo a tale scadenza. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 - Mangano c. FF. SS. - Cont. 102/54, Avv. Messina).

RIPRISTINI

12. Se l'immobile dopo la riconsegna al locatore sia rimasto per alcun tempo sfitto per la mancata ricostruzione del banco di cucina cui il locatario era contrattualmente obbligato questi non è tenuto ai danni nella misura dei canoni per il tempo di sfitto perchè trattandosi di opere fungibili le stesse potevano essere eseguite dal proprietario locatore salvo rimborso della spesa da parte del locatario, per la qualcosa non essendo risarcibili i danni evitabili con ordinata diligenza, il danno dello sfitto va subito dal locatore. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 - Mangano c. FF. SS. - Cont. 102/54, Avv. Messina).

VINCOLI - PROROGA (n. 5)

13. Una locazione stipulata dopo il 1° marzo 1947 è esente da vincoli di proroga anche se in contratto è fissata una decorrenza dell'inizio dell'occupazione anteriore a tale data. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 - Fin. c. Sez. Villa P.C.I. - Cont. 19646, Avv. Genova).

4. La necessità urgente ed improrogabile del locatore di ottenere il rilascio dell'immobile può consistere anche nelle condizioni di dover disporre del locale per allogarvi persona che deve assistere e curare il locatore in precarie condizioni di salute, Pret. Tricarico, 31 ottobre 1955 - Amato c. PP. TT., Cont. 672, Avv. Potenza).

15) L'opposizione alla proroga della locazione per urgente ed improrogabile necessità può esercitarsi anche dalle persone giuridiche purchè non si tratti di conseguire la disponibilità di locali di

abitazione. (Pret. Firenze, 3 giugno 1955 - Ass. Mut. Ind. c. Un. It. Ciechi - Cont. 14535, Avv. Firenze).

LOCUPLETAZIONE (1/56)

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (n. 1)

2. L'azione di locupletazione contro Amministrazione è ammessa solo ove questa abbia riconosciuto l'utilità effettiva della *in rem verso*. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 - Finanze c. Costa Maffei - Cont. 18664, Avv. Genova).

SUSSIDIARIETÀ

3. L'azione di arricchimento pel carattere sussidiario è imponibile se il danneggiato possa proporre altra azione anche contro persona diversa dall'arricchito, per essere indennizzato dal pregiudizio; e contro l'Amministrazione Pubblica poi, se questa non abbia riconosciuto anche per implicito l'utilità ritratta dall'altrui prestazione. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955, Faranda c. Dif. Aeron. - Cont. 2599, Avv. Lecce).

METANO (1/56)

CONTRIBUTI BOMBOLE (n. 2)

4. I servizi relativi alle bombole metano *ex lege* n. 640 del 1950 sono demandati all'E.N.I. in regime di monopolio, nè l'utente può sottrarsi al corrispettivo affidando la manutenzione delle bombole a un privato. (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini c. Finanze - ENI - Cont. 10166, Avv. Bologna).

5. I corrispettivi per bombole metano sono dovuti dagli utenti non tanto del gas quando delle bombole e pertanto oltre che dai produttori anche dai distributori e persino dai privati consumatori i quali però non pagano perchè non iscritti nel libro degli utenti per ovvie difficoltà. (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini - Finanze - ENI - Cont. 10166, Avv. Bologna).

CONTRIBUTI BOMBOLE - CONTESTAZIONI

6. Nel giudizio di opposizione circa i corrispettivi per bombole di metano legittimato passivo è con la Finanza, l'E.N.I. che è titolare del credito, non il Fondo speciale bombole, o il Comitato ex art. 12 legge n. 640 del 1950 che determinano solo la misura unitaria del corrispettivo. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 - Ciselli c. Finanze - ENI - Cont. 9188, Avv. Bologna).

7. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini c. Finanze - ENI - Cont. 10166, Avv. Bologna).

8. L'opposizione per corrispettivi per bombole di metano è proponibile anche se non sia stato esperito prima del giudizio il reclamo amministrativo ex art. 21 del R.D.L. n. 1121 del 1950. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 - Ciselli c. Finanze - ENI - Cont. 9188, Avv. Bologna).

9. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini c. Finanze - ENI - Cont. 10166, Avv. Bologna).

10. Il corrispettivo dovuto dagli utenti di bombole per metano ex art. 10 legge n. 640 del 1950 ha natura di entrata patrimoniale e non di tributo. eppertanto non vige per le controversie relative al pagamento di tale corrispettivo la norma del *solve et repete*. (Trib. Brescia, 14 novembre 1955 - Soc. Ghilardi c. Finanze - Cont. 3526, Avv. Brescia).

11. Il corrispettivo per bombole di metano *ex lege* n. 640 del 1950 non ha natura tributaria ma di entrata patrimoniale pertanto nè all'opposizione si applica il *solve et repete*; nè questa va proposta davanti al giudice collegiale e quindi al foro dello Stato, bensì davanti al giudice ex art. 3 T.U. n. 639 del 1910. (Trib. Bologna 19 luglio 1955 - Dep. Regg. Metano c. Finanze - ENIT - Cont. 9594, Avv. Bologna).

12. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini c. Finanze - ENI - Cont. 10166, Avv. Bologna).

13. Conforme (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 - Ciselli c. Finanze - ENI - Cont. 9188, Avv. Bologna).

CONTRIBUTI BOMBOLE - RISCOSSIONE (n. 3)

14. È nulla l'ingiunzione emessa per corrispettivi di bombole metano dall'Ufficio del Registro e non dall'Intendente di Finanza che avendo competenza funzionale non può ricorrere all'istituto della delega. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 - Ciselli c. Finanze - ENI - Cont. 9188, Avv. Bologna).

15. Conforme (Trib. Brescia 14 novembre 1955 - Soc. Ghilardi c. Finanze - Cont. 3526, Avv. Brescia).

16. Per la facoltà di delega dagli Uffici superiori agli inferiori, normalmente praticata nell'ambito della Pubblica Amministrazione il fatto che una ingiunzione che dovrebbe essere emessa, come quella per contributi di bombole da metano dallo Intendente di Finanza, sia emessa dal Procuratore del Registro, vizia l'atto ma non ne produce la giuridica inesistenza: quindi pel principio della conversione dell'atto amministrativo illegittimo, detta ingiunzione pur non potendo valere come titolo esecutivo, è tuttavia idoneo a sorreggere la pretesa della Amministrazione e a investire il giudice della relativa controversia, attraverso la opposizione del debitore. (Trib. Brescia, 14 novembre 1955 - Soc. Ghilardi c. Finanze - Cont. 3526, Avv. Brescia).

MONOPOLI (1/56)

MUTUO (1/56)

NAVE E NAVIGAZIONE (1/56)

Vedi: *Requisizione* n. 2 (*naviglio*)

NOTAIO E NOTARIATO

Vedi: *Donazione* n. 3 (*specie varie*)

NOTIFICAZIONE

Vedi: *Esprop. forzata* n. 12 (*precetto*)

GIUDIZIALE

1. L'indicazione del richiedente la notificazione sussiste se nella relata si faccia richiamo all'atto notificato dal quale tale indicazione risulta. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956 - Uff. Autotrasp. c. Pisanello - Cont. 1815, Avv. Lecce).

NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO

Vedi: *Acque pubbl. elettr.* n. 6 (*acque sotterranee*)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI (1/56)

Vedi: *Demanio e Patrim.* n. 18 (*patrim. indispon.*); *Imposta Registro* n. 24 (*mat. tassab.*); *Successione* n. 1 (*accett. con benef.*).

ANNULLAMENTO

7. L'annullamento per violenza non vale verso il terzo che ha trascritto il proprio titolo (nella specie confisca di profitti di regime) prima della trascrizione dell'istanza, avvenuta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955 - Marchi ed altri c. Finanze, Com. Riccione, Mussolini - Cont. 6030, Avv. Bologna).

8. Annullata una compravendita per violenza il venditore deve restituire il prezzo ricevuto, senza rivalutazione. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955 - Marchi ed altri - Finanze, Com. Riccione, Mussolini - Cont. 6030, Avv. Bologna).

PAGAMENTO

9. Se il debitore, concessogli il pagamento rateale, non adempia in una o più scadenze l'obbligo, il creditore può chiedere in unica soluzione il pagamento dell'intero capitale. (Trib. Trento, 23 febbraio 1955 - Min. Lav. Prev. Soc. c. Dalla Mura - Cont. 881 - Avv. Trento).

RIDUZIONE A EQUITÀ (n. 6)

10. Se nel corso del contratto muti uno dei presupposti di una determinata clausola può, non limitandosi l'esame per la interpretazione della volontà delle parti al senso letterale delle parole, accordarsi alla parte pregiudicata una modifica che equilibri il rapporto delle rispettive prestazioni. (Trib. Trento, 11 novembre 1955 - Taufer c. Reg. Trentino Aldo Adige - Cont. 1053, Avv. Trento).

OCCUPAZIONE (1/56)

Vedi: *Contab. Gen Stato* n. 16 (*approvaz.*).

DANNI (n. 2)

5. Se più persone abbiano posseduto senza alcun titolo un fondo esse sono tenute in solido al risarci-

mento dei danni per l'indebito godimento; nè ad escludere la solidarietà vale il fatto che i possessori d'accordo fra loro abbiano goduto ciascuno un appezzamento distinto del fondo. (Corte App. Messina, 9 novembre 1955, Altadonna e altri c. E.G.E.L.I. - Cont. 5041, Avv. Messina).

OPERA PUBBLICA (1/56)

Vedi: *Imp. di Registro*, n. 28, 29 (*mat. tassabili*)

PARTIGIANI (1/56)

DEBITI PARTIGIANI (n. 2)

3. Il criterio per la definizione dei debiti contratti da formazioni partigiane è identico sia per la fornitura di beni e servizi sia per i prestiti in denaro, pertanto anche a questi ultimi si applicano le detrazioni ex art. 13 D. L. n. 517 del 1948. (Corte App. Torino, 1° dicembre 1955 - Carano c. Tes. - Cont. 11545, Avv. Torino).

PATRIMONIO (reati contro) (1/56)

FURTO

2. È furto aggravato ex art. 61 n. 11 cp. anche quello di chi sia legato al derubato da un rapporto di lavoro saltuario; ma non è furto aggravato ex art. 625 n. 2 cp. quello di chi si appropria delle cose contenute in un magazzino aprendone la porta con una chiave legittimamente posseduta ancorchè essa si sia spezzata nella toppa. (Trib. Melfi, 1° febbraio 1956, Imp. Evangelisti - Cont. 2396, Avv. Potenza).

PENA (1/56)

POLIZIA

Vedi: *Respons. civile* n. 9 (*Amm. Pubblica*)

SINDACO

1. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni che la legge di P. S. gli attribuisce, agisce come ufficiale di governo e quindi impegna la responsabilità della Amministrazione che rappresenta. (Trib. Bari, 13 aprile 1955 - Milillo c. Int. - Cont. 14243, Avv. Bari).

POSSESSO E AZIONE POSSESSORIA (1/56)

Vedi: *Agricoltura* n. 23 (*Rif.occ. fondi*)

AZ. POSSESSORIA - AMM. PUBBLICA (n. 2)

4. L'azione possessoria non è esperibile nei confronti della Pubblica Amministrazione quando l'attività che ha determinato la turbativa o lo spoglio sia l'ulteriore estrinsecazione di una pubblica potestà già manifestata in un atto amministrativo di cui quella sia l'esecuzione salvo però che l'Amministrazione non agisca in esecuzione

di un atto legislativo incostituzionale, perchè il giudice ha il potere di disapplicarlo. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 - Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari - Cont. 723, Avv. Potenza)

5. È improponibile, trattandosi di Pubblica Amministrazione l'azione possessoria contro un ente di riforma. (Pret. Matera, 29 dicembre 1955 - Giordano c. Ente Rif. Bari - Cont. 1385, Avv. Potenza).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI (1/56)

RICEVITORIE - LOCAZIONI (n. 1)

2. Alla data del 1° marzo 1947; tra l'Amministrazione postale e i ricevitori che fossero proprietari dell'immobile sede dell'Ufficio non poteva sussistere un contratto di locazione assolutamente vietato dall'art. 296 cod. post. che mettendo a carico dei ricevitori, salvo i concorsi dell'Amministrazione le spese di affitto e di arredamento dei locali di ufficio, esclude che l'Amministrazione sostenesse un onere cui per legge era tenuto il dipendente; nè il possibile concorso della Amministrazione equiparabile a un canone; le quali cose tutte impediscono all'Amministrazione di avvalersi delle norme vincolistiche sulle locazioni. (Trib. Torino, 3 novembre 1955 - Sparpaglione PP. TT. - Cont. 1894, Avv. Torino).

PRESCRIZIONE (1/56)

Vedi: *Eccezione n. 2 (proponibilità); Reg. fascista n. 6 (violenza)*

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Vedi: *Farmacia n. 2 (materie varie); Respons. civ. n. 10 (Amministrazione Pubblica)*

PROCEDIMENTO CIVILE (1/56)

Vedi: *Dem. e Patrim. 16 (Delimitaz.)*

CONCORSO DI PREGIUDIZIALI (N. 6)

11. L'eccezione di *solve et repete* è pregiudiziale ad ogni altra sia di rito che di merito. (Trib. Trento, 16 gennaio 1956 - Sweitzer c. Finanze - Cont. 1080, Avv. Trento).

PROVA (n. 10)

12. L'ammissione del convenuto di un fatto costitutivo della azione asserito dall'attore dispensa quest'ultimo dalla prova. (Trib. Lecce, 27 ottobre 1955 - Finanza c. Carluccio - Cont. 2012, Avv. Lecce).

13. Sebbene, per essere la prova legale in sè estranea al processo tributario, la confessione in questo non abbia il valore di prova piena incontrovertibile, e non costituisca un limite della funzione

decisoria, tuttavia essa rimane un'eccellente, la migliore prova del fatto confessato. (Trib. Torino, 29 agosto 1955 - Caffaro c. Finanze - Cont. 1760, Avv. Torino).

14. Un'asserzione non provata, anzi resistita da un atto come un verbale di aggiudicazione, non può essere attesa, specie se l'assertore non più compaia in giudizio. (Trib. Lecce, 27 ottobre 1955 - Finanze c. Carluccio - Cont. 2012, Avv. Lecce).

15. Se non sia seguita istanza di verificaazione l'esibitore non può valersi in giudizio di documenti sconosciuti nella sottoscrizione. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955 - Faranda c. Dif. Aeron. Cont. 2599, Avv. Lecce).

16. Se la firma in una scrittura contenente confessione circa la mancata riconsegna di oggetti affidati per il lavaggio, sia stata a seguito di verificaazione riconosciuta falsa, non si può della mancata riconsegna dar prova per testi trattandosi di servizio che si svolge attraverso buoni di consegna e di riconsegna, ed ostandovi per il valore degli oggetti il limite ex art. 2721 c. c. (Trib. Messina, 20 luglio 1955 - Dif. Esercito c. Romita - Cont. 4963, Avv. Messina).

17. Fissata l'udienza di precisazione di conclusioni non è più ammissibile la deduzione di nuovi mezzi istruttori. (Corte App. Genova, 26 settembre 1955 - D'Andreis c. FF. SS. - Cont. 17567, Avv. Genova).

18. I rapporti successivi al verbale di constatazione e di accertamento di violazioni tributarie, compilati dalla Polizia Tributaria durante la istruttoria riservata e interna per i ricorsi del contribuente presentati all'Intendenza di Finanza e al Ministero fanno fede fino a querela di falso nel procedimento giudiziario in cui vengono prodotti in contraddittorio con il contribuente. (Trib. Bologna, 21 novembre 1955 - Ciocchini c. Finanze - Cont. 9863 Avv. Bologna).

19. Prova idonea a dimostrare la simulazione della data della scrittura privata sono anche le presunzioni semplici purchè con i requisiti di gravità precisione e concordanza. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Fall. Conc. Pellami c. Finanze - Cont. 10207, Avv. Bologna).

RIASSUNZIONE

20. Ove per nullità della citazione sia decorso il termine assegnato dal Pretore per la riassunzione di una opposizione avanti al giudice competente per valore, non può tale secondo giudice concedere un nuovo termine per il rinnovo della riassunzione. (Corte App. Torino, 9 novembre 1955 - Dogana Torino c. Barberis Bider - Cont. 1888, Avv. Torino).

PROCEDIMENTO PENALE (1/56)

PARTI PRIVATE, (n. 3)

5. L'Amministrazione può costituirsi parte civile per l'oltraggio recato al proprio dipendente. (Trib. Melfi, 9 novembre 1955 - Imp. Modello e Faraone - Cont. 1890, Avv. Potenza)

PROCEDIBILITÀ

6. Se la notifica del verbale di contravvenzione a norme stradali non sia avvenuta nei trenta giorni di cui all'art. 124 Cod. Strad., termine perentorio, l'azione penale è improcedibile. (Pret. Penale Riva sul Garda 28 gennaio 1955 - imp. Brecciaroli - Cont. 1106, Avv. Trento).

PROPRIETÀ' E AZIONI A DIFESA (1/56)

Vedi: *Agricoltura* nn. 17, 18 (*riforma - beni compresi*); *Import. Esport.* n. 2 (*materie varie*)

ACCESSIONE

3. Il diritto ex art. 936 C. c. a compenso a misura delle spese e del migliorato, a scelta del proprietario del suolo attua pel costruttore su altrui suolo un diritto di credito, che è di valuta ove si scelga di corrispondere le spese. (Trib. Bologna, 25 luglio 1955, Ganduzi e altri c. Finanze, e altri - Cont. 6117, Avv. Bologna).

REATO

Vedi: *Circolazione stradale* n. 20 (*condotta*); *Import. Esport.* n. 1; (*materie varie*).

IMPUTABILITÀ

1. Il Gestore di uno spaccio viveri della Provvida non è personalmente tenuto per la vendita di generi per i quali è prescritta una speciale licenza essendo un semplice esecutore di ordini facendo la gestione capo alla Amministrazione Ferroviaria. (Pret. Pen. Monguelfo 22 novembre 1955 - Imp. Passi - Cont. 1236 - Avv. Trento).

PRESCRIZIONE

2. Quando i termini massimi di prescrizione siano diversi, per reati commessi si applica ad entrambi il termine massimo più lungo ex art. 161 C. p. (Trib. Pen. Imperia, 23 gennaio 1956 - Imp. Oliva ed altri - Cont. 20984, Avv. Genova).

REGIME FASCISTA (1/56)

ORDINAMENTO SINDACALE (n. 1)

4. I beni dei sindacati fascisti, senza distinzione se acquistati da sindacati prefascisti e a questi devoluti, o se acquistati direttamente da loro, sono per legge affidati all'Ufficio Stralcio per la liquidazione della relativa confederazione, e non possono essere devoluti ad enti similari se non a liquidazione avvenuta in quanto finchè questa duri i sindacati fascisti sono da ritenere tuttora in vita. (Pret. Parma, 8 agosto 1955 - Coll. Seom ed altri c. Uff. Stralcio - Comb. Proffss. Artisti - Cont. 7821, Avv. Bologna).

VIOLENZA (n. 3)

5. La minaccia di espropriare un immobile ove se ne rifiuti la vendita se lo scopo effettivo dell'esproprio fosse stata non l'utilità pubblica ma il creare una dimora sontuosa all'ex duce, è illegittima; ed è parimenti minaccia, ancorchè implicita, l'invito a vendere rivolto benchè in forma cortese da funzionari dell'OVRA. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955, Marchi e altri c. Finanze, Com. Riccione, Mussolini - Cont. 6030, Avv. Bologna).

6. La prescrizione dell'azione di annullamento per violenza operata dal regime fascista relativamente alla vendita di un immobile alla moglie dell'ex duce, decorre non dalla stipula ma dalla caduta del regime. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955, Marchi ed altri - Finanze, Com. Riccione - Mus-6030, Avv. Bologna).

REGIONI (1/56)

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

ATTI

1. La requisizione di un automezzo operata sotto r.s.i. da un capo della Provincia a favore di un ente sindacale si intende valida perchè quello organo svolgeva funzioni di Prefetto e la requisizione rientra nelle attribuzioni di questo, e pertanto la liquidazione dell'ente risponde ex art. 5 del D.L.L. n. 428 del 1949 del valore dell'automezzo non restituito dopo la derequisizione o andato distrutto. (Trib. Genova, 14 giugno 1955 - Bartoli c. Uff. Stralcio Conf. Lav. Ind. - Cont. 19840, Avv. Genova).

REQUISIZIONI

Vedi: *Repubbl. Soc. It.* n. 1 (*atti*).

CONTENZIOSO

1. Le controversie sui compensi di requisizione e indennità per perdita di un piroscavo requisito esulano dalla competenza dell'A.G.O. ex art. 48 della legge n. 1134 del 1949. (Trib. Genova, 31 ottobre 1955 - Rizzuto c. Dif. Messina - Cont. Avv. Genova).

NAVIGLIO

2. Nella indennità di requisizione di nave per uso temporaneo sono comprese le quote dovute per riparazione e manutenzione straordinaria e ordinarie, e le quote per i materiali di consumo per la coperta, e in tali categorie rientrano le spese degli armatori per la sostituzione di cavi danneggiati per forza maggiore, spese che non possono essere richieste alla Amministrazione della Marina. (Trib. Genova, 31 ottobre 1955 - Rizzuto c. Dif. Marina - Cont. Avv. Genova).

RESPONSABILITA' CIVILE (1/56)

Vedi: *Polizia* n. 1 (*Sindaco*); *Sequestro* n. 2 (*custode*)

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (n. 3)

8. L'Amministrazione pubblica risponde dello operato dei dipendenti solo per responsabilità extracontrattuale, non per la contrattuale. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955 - Faranda c. Dif. Aeron. - Cont. 2599, Avv. Lecce).

9. L'art. 7 legge di P. S. esclude la responsabilità dell'Amministrazione solo per i fatti legittimi dei suoi dipendenti. (Trib. Bari, 13 aprile 1955 - Milillo c. Int. - Cont. 14243, Avv. Bari).

10. L'avere il Ministero dell'Assistenza Postbellica incoraggiato anche con sovvenzione un E.C.A. a organizzare i propri assistiti in un laboratorio e significato ad esso Ente che tale attività non comportava versamento dei contributi integrativi chiesti dall'INPS non comporta obbligo di rivalsa verso l'ECA per le obbligazioni sorte nei confronti dell'INPS mancando l'assunzione volontaria da parte del Ministero, degli oneri previdenziali, e avendo espresso su di essi un mero parere in tema di prestazioni che sono per legge a carico del datore di lavoro. (Trib. Bologna, 8 febbraio 1956 - Cont. 8580, Avv. Bologna).

RICOSTRUZIONE

Vedi: *Appalto* n. 4 (*Prezzi*)

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

1. La rimozione delle macerie e dei detriti e la fabbricazione di blocchetti di pietrisco e cemento per la costruzione ex novo di un recinto per deposito di proiettili non rientrano nella nozione di ricostruzione o riparazione di edificio. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 - Soc. Cementifer c. Finanze - Cont. Avv. Genova).

2. Ai fini delle esenzioni fiscali ex D. L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946 non occorre che le cose mobili siano incorporate nelle strutture murarie o siano indispensabili al ciclo produttivo della ditta venditrice. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955 - Soc. SIMMA c. Fin. - Cont. 7408, Avv. Bologna).

3. La dichiarazione contestuale ex art. 6 del D. L. n. 322 del 1945 che l'appalto fu stipulato in vista delle agevolazioni fiscali da tale legge, sussiste se contenuta in una postilla senza alcuna sottoscrizione e senza data, se sia certo trattarsi obiettivamente di ricostruzione di immobile sinistrato dalla guerra, in base alle clausole negoziali. (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 - Finanze c. Nari - Cont. 9159, Avv. Bologna).

4. Conforme (Trib. Bologna, 27 dicembre 1955 Finanze c. Mercuri - Cont. 9150, Avv. Bologna).

5. Le somministrazioni periodiche sono *ex lege* n. 771 del 1941 equiparate tributariamente agli appalti e quindi godono dei benefici ex D. L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, purchè l'assuntore dimostri di dover produrre o procurarsi posterior-

mente al contratto le cose promesse. (Corte App. Bologna, 16 giugno 1955, Italscambio c. Finanze - Cont. 8390, Avv. Bologna).

6. L'agevolazione tributaria ex art. 14 della legge n. 408 del 1949 spetta anche per i separati contratti di appalto riguardanti gli accessori dello edificio da ricostruire. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954 ed altre tre sentenze - Soc. Ist. Edil. Econom. c. Finanze - Cont. 19931 e altri tre sentenz., Avv. Genova).

7. Ai contratti di appalto non si applica per ammetterli al beneficio fiscale delle ricostruzioni ex R. D. n. 322 del 1945 e 221 del 1946, il requisito ex art. 2 del D. L. n. 322 del 1946, che si tratti d'immobili danneggiati per almeno un terzo della consistenza. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 - Fall. Conc. Pellami c. Finanze - Cont. 10207, Avv. Bologna).

8. Il beneficio della registrazione a tassa fissa ex art. 3 D. L. n. 322 del 1945 e 2 D. L. n. 221 del 1946 compete ai soli contratti di appalto e non alle vendite di cose necessarie al ripristino degli edifici danneggiati dalla guerra. (Trib. Catania, 31 maggio 1955 - Cavallaro c. Finanze - Cont. 18459, Avv. Catania).

9. Ai fini delle esenzioni fiscali ex D. L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 la distinzione tra appalto e vendita va fatta secondo leggi civili e non secondo la legge n. 771 del 1941. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955 - Soc. SIMMA c. Finanze - Cont. 7408, Avv. Bologna).

INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

10. Quando nella esecuzione i lavori di riparazione di edifici danneggiati dalla guerra per essere adibiti ad alloggio di senza tetto, il Genio civile sia intervenuto su richiesta dei proprietari, non è necessario l'interpello ex art. 37, 1° comma D. L. n. 261 del 1947, nè l'avviso al proprietario prima del verbale di consistenza, ex 2° comma stesso articolo e art. 32, 1° comma D.L.L. n. 305 del 1945, se il successivo comportamento del proprietario abbia convalidato l'operato del Genio civile. (Pret. Sampierdarena 31 ottobre 1955 - De Foresta c. Finanze - Cont. 19411, Avv. Genova).

11. Le eventuali inosservanze da parte dell'Amministrazione delle formalità prescritte dai DD. LL. n. 305 del 1945 e n. 261 del 1947 per la esecuzione di riparazione ad edifici danneggiati dalla guerra possono intaccare la validità del credito vantata dall'Amministrazione verso il proprietario per parziale rimborso di spese quando l'edificio sia adibito ad alloggio per senza tetto, ma non incidono nella regolarità formale della relativa ingiunzione emessa dal Procuratore del Registro. (Pret. Sampierdarena 31 ottobre 1955 - De Foresta c. Fin. - Cont. 19411, Avv. Genova).

RISCOSSIONE COATTIVA (1/56)

Vedi *Acque Pubbl. ed Elettr.* n. 7 (*canoni*); *Azione* n. 10 (*riconvenzione*). *Imp. Gen. Entr.* n. 29 (*Sanzioni*); *Metano* n. 16 (*Contr. bomb. riscoss.*); *Ricostruzione* n. 11 (*interv. della Amministrazione*);

ENTI PUBBLICI ECONOMICI

5. Gli enti pubblici economici che, come la G.R.A., pur perseguendo finalità di interesse generale svolgono funzioni e attività nel campo economico e commerciale sullo stesso piano e in concorrenza con similari imprese private, non possono valersi della riscossione coattiva ex T.U. n. 639 del 1910. (Trib. Melfi 19 ottobre 1955, Bruno c. G. R. A. - Cont. 214, Avv. Potenza).

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (n. 4)

6. Il perfezionamento dell'ingiunzione fiscale come atto amministrativo complesso avviene con l'incontro delle volontà degli organi preposti alla sua formazione; l'atto, ove risulti perfezionato il processo formativo, è esistente e valido. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Ghinassi c. Finanze - Cont. 9545, Avv. Bologna).

INGIUNZIONE AMM. - REQUISITI FORMALI

7. In forza della vidimazione pretoria l'ingiunzione amministrativa è idonea a valere come titolo esecutivo e diventa il primo atto del procedimento coattivo questo è un comune procedimento esecutivo giudiziale ancorchè di natura speciale, i cui atti possono essere dichiarati nulli dal giudice. (Trib. Potenza, 7 dicembre 1955, Pomaricco c. Finanze - Cont. 646, Avv. Potenza).

8. Se l'ingiunzione amministrativa difetti dello ordine di pagare è inesistente, talchè per l'opposizione non può applicarsi per la competenza territoriale del giudice l'art. 3 del T.U. del 1910. (Trib. Bologna, 16 agosto 1955 - Distrett. Mil. Reggio Emilia c. Togninelli - Cont. 7458, Avv. Bologna).

9. Gli errori od omissioni contenute nelle copie dell'ingiunzione amministrativa valida nell'originale potranno avere effetti limitati anche al fine di ostacolare eventualmente l'immediata esecutorietà dell'atto ma non possono portare all'annullamento dell'atto originario. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1946 - Ghinassi c. Finanze - Cont. 9545, Avv. Bologna).

10. La mancanza della attestazione da parte del cancelliere di conformità all'originale della copia dell'ingiunzione fiscale destinata alla notifica è causa di nullità assoluta e radicale dell'atto rilevabile d'ufficio; e trattandosi di nullità rilevabile *ictu oculi* l'opposizione non soggiace al *solve et repete* (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, La Sorte c. Proc. Reg. Taranto - Cont. 1617, Avv. Lecce) (*massima abnorme*).

OPPOSIZIONE

11. Quando si eccipisca il difetto di un presupposto processuale (competenza dell'organo che ha emesso un'ingiunzione amministrativa) non può il relativo vizio formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi da proporsi perciò nel termine di giorni cinque dalla notifica del precetto. (Trib. Melfi, 18 ottobre 1955 - Bruno c. G.R.A. - Cont. 214, Avv. Potenza).

RISPARMIO E CREDITO (1/56)

SENTENZA - ORDINANZA - DECRETO (1/56)

CONTENUTO DELLA DECISIONE

2. Il giudice deve respingere le domande infondate in fatto e in diritto, anche con ragioni non specificamente dedotte dalle parti, non solo quando ritenga inesistente o improduttivo di effetti il fatto costitutivo del giudizio, ma anche quando ritenga esistente un fatto impeditivo o estintivo del diritto. (Corte App. Genova, 23 febbraio 1956, Com. S. Remo c. Finanze - Cont. 18998, Avv. Genova).

SEQUESTRO (1/56)

CUSTODE (n. 1)

2. Nel caso di sottrazione di un animale contrabbandato e affidato in custodia nelle more del giudizio penale, il custode responsabile dell'illecito è tenuto al risarcimento del danno verso l'Amministrazione Finanziaria, danno corrispondente al valore dell'animale quale oggetto di confisca. (Trib. Trento 29 settembre 1955 - Fin. c. Reinstandler - Cont. 1150, Avv. Trento).

SERVITÙ (1/56)

ONERI

2. Gli obblighi di manutenzione imposti al proprietario del fondo dominante, da eseguirsi sul fondo servente ex art. 1090 C. c. non si applicano alle servitù di scoli di acqua aventi per oggetto l'aggravio ex art. 913, 3° comma C. c. (Corte Appello Genova, 26 settembre 1955 - D'Andreis c. FF. SS. - Cont. 17567, Avv. Genova).

SIMULAZIONE

Vedi: *Proc. Civile* n. 19 (*prova*)

SOCIETÀ (1/56)

Vedi: *Imp. Reg.* nn. 18, 19 (*Agevolaz.*); *Imp. e tasse in genere* n. 13 (*agevolaz. eson.*).

SOLIDARIETÀ

Vedi: *Occupazione* n. 5 (*danni*).

SOLVE ET REPETE (1/56)

Vedi: *Imp. Contr. diversi* n. 4 (*SEPRAL*); *Metano* n. 10, 11, 12 e 13 (*Contr. bomb., contestaz.*); *Proc. civ.* n. 11 (*conc. di pregiud.*); *Riscoss. coattiva* n. 10 (*ing. amm. - Requis. formali*).

APPLICAZIONE (N. 4)

12. Per poter proporre azione il contribuente deve avere preventivamente pagato il tributo, ricomprendendo tutte le rate scadute secondo legge, anche se l'Amministrazione nella sua discrezionalità abbia concesso dilazioni, le quali rappresentano solo una facilitazione ma non spostano la scadenza legale del tributo. (Trib. Genova, 12 novembre 1955 - Esatt. Genova c. Marengo - Pastorino - Finanze - Cont. 16985, Avv. Genova).

13. Il *solve et repete* va osservato anche quando la Finanza si renda attrice in sede di reclamo contro uno stato di graduazione di eredità accettata con beneficio d'inventario ove l'erede sollevi questioni sull'ammontare e sulla liquidazione della imposta. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 - Alati Piergentili c. Finanze - Cont. , Avv. Genova).

FORME DI PAGAMENTO (N. 5)

14. Il caso di pagamento rateizzato dell'I.G.E. non può il contribuente imputare i pagamenti fatti ad alcune fra più evasioni accertate con unico atto, se pagando non abbia fatta alcuna imputazione e le singole obbligazioni siano state unificate con la stipulazione dell'atto di dilazione; essendo poi tutti i debiti di epoca uguale e non facendosi questione di privilegio, l'imputazione in caso di silenzio doveva avvenire per proporzione e pertanto nessun debito sarebbe stato soddisfatto ai fini dell'osservanza del *solve et repete*. (Trib. Lecce, 28 febbraio 1955 - Curto c. Finanze - Cont. 2398, Avv. Lecce).

15. Il pagamento rateizzato in quanto attene alla fase precedente alla contestazione dell'I.G.E. costituisce l'adempimento dell'obbligo assunto col verbale di dilazione, ma non il pagamento dell'imposta voluto dalla legge ai fini dell'osservanza del *solve et repete*. (Trib. Lecce, 28 febbraio 1955 - Curto c. Finanze - Cont. 2398, Avv. Lecce).

ICTUS OCULI (n. 6)

16. Il principio dell'*ictus oculi* derogativo del precetto del *solve et repete* non sussiste se il giudice debba scendere all'esame di merito della controversia ancorché esso si assuma semplice e non abbia bisogno di attività istruttoria. (Trib. Brescia, 19 ottobre 1955 - Soc. Ragazzoni c. Finanze - Cont. 3431, Avv. Brescia).

17. Non risponde al temperamento dello *ictus oculi* il motivo di opposizione spiegato avverso l'ingiunzione fiscale per imposta di registro, fondato sul disconoscimento della firma apposta da uno dei contraenti sulla scrittura esibita. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955, Cavoli c. Finanze - Finanze - Cont. 9449, Avv. Bologna).

IMPOSTA GEN. ENTRATA (n. 8)

17. Al concessionario di un'azienda che contesti la propria responsabilità per il debito di I.G.E. del cedente, è opponibile il *solve et repete*. (Trib. Genova, 30 novembre 1955 - SICCEF c. Finanze - Cont. 21241, Avv. Genova).

IMPOSTA DI REGISTRO (n. 10)

19. Poiché il contribuente deve ex art. 4 D. L. n. 186 del 1942 pagare l'imposta sulla base dei valori determinati dalla Commissione entro trenta giorni dalla notifica della decisione e ciò anche quando vi sia appello, l'opposizione ad ingiunzione emessa dall'Amministrazione pel pagamento soggiace al *solve et repete*. (Trib. Trento, 16 gennaio 1956 - Sweitzer c. Finanze - Cont. 1080, Avv. Trento).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

20. Il *solve et repete* deve essere osservato anche per le controversie sull'ammontare delle soprattasse e pene pecuniarie inflitte per violazione alla legge sulle successioni. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 - Alati - Piergentili c. Finanze - Cont. Avv. Genova).

IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI

21. Non può opporsi all'Ente di Riforma l'eccezione del *solve et repete*, in materia di tributi comunali, in quanto l'ente è pubblico, mira al raggiungimento di fini dello Stato ed è fornito di potestà di imperio. (Trib. Potenza, 29 dicembre 1955 - Imp. Cons. Bella c. Ente Rif. Bari e Cassa Mezz. - Cont. 2400, Avv. Potenza).

SANATORIA

22. L'inosservanza del *solve et repete* non può essere sanata nel corso del giudizio. (Trib. Genova, 12 novembre 1955 - Esatt. Genova c. Marengo - Pastorino - Finanze - Cont. 16985, Avv. Genova).

SPESE GIUDIZIALI (1/56)

Vedi: *Espropr. per p. u. occup. n. 12 (indenn. impugnaz.)*.

QUESTIONI DI REGISTRO

2. Anche se appellante principale, la Finanza soccombente in causa di registro non va condannata alle spese di primo e secondo grado, se il contribuente non sia ricorso previamente in via amministrativa contro l'ingiunzione c. C. App. Bologna, 20 dicembre 1955 - Soc. SIMMA c. Finanze - Cont. 7408, Avv. Bologna).

3. In caso di opposizione di terzo per reclamo di proprietà in una esecuzione per recupero dell'I.G.E. non si applica l'art. 148 legge registro. (Pret. Muro Lucano, 7 novembre 1955, Massari c. Finanze - Cont. 662 e 2412, Avv. Potenza).

SPORT SPETTACOLI E TURISMO (1/56)

Vedi: *Imp. Contrib. diversi n. 6 (socc. invern.)*.

STRADE (1/56)

SUCCESSIONE

Vedi: *Farmacia* n. 1 (*diritto*); *Solve et repete* n. 13 (*applicaz.*)

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO

1. Il trssferimento dei diritti del *de cuius* allo erede accettante con beneficio di inventario non si limita ai residui attivi ma si estende a tutti i diritti caduti in successione; quindi l'erede, salva la limitazione della sua responsabilità *intra vires* diviene nella obbligazione soggetto passivo. (Trib. Genova, 9 novembre 1955, Alati - Piergentili c. Finanze - Cont. , Avv. Genova).

TESTAMENTO - SOSTITUZ. FEDECOM.

2. La nullità di una disposizione che comportando doppia o plurima chiamata in ordine successivo con obbligo del primo chiamato di conservare per restituire, è sostituzione fedecommissaria, importa nullità di ogni negozio che abbia per fine o motivo quella sostituzione, quindi anche della esecuzione volontaria ancorchè l'erede abbia avuto presente detta nullità. (C. App. Potenza, 8 febbraio 1956, Berlingieri c. Ente Rif. Bari e Agr. Foreste - Cont. 496, Avv. Potenza).

TRANSAZIONE (1/56)

TRASCRIZIONE

Vedi: *Obbligaz. Contratti* n. 7 (*annullamento*).

TRASPORTO IN GENERE (1/56)

VALUTA (1/56)

Vedi: *Dif. Amm.* n. 46 (*Citaz. Amm. Finanze*).

MATERIE VARIE (n. 1)

2. La domanda del trasgressore di norme valutarie di ammissione ai sensi dell'art. 8 del R. D. n. 1928 del 1938 al pagamento di una somma non eccedente il 25 % della valuta è caratterizzata dalla irrevocabilità propria delle domande di oblazione. (Trib. Genova, 19 novembre 1955 - Fenoglio c. Finanze - Cont. 20447, Avv. Genova).

SINDACATO GIUDIZIALE

3. Tanto il decreto con cui ai sensi del R. D. L. n. 1928 del 1938 il Ministro del Tesoro infligge una pena pecuniaria per infrazioni valutarie, quanto quello in cui a sensi dell'art. 8 stesso decreto il Ministro ammette il trasgressore richiedente al pagamento di una somma non eccedente il 25 % della valuta estera oggetto della infrazione, sono soggetti al mero sindacato di legittimità da parte del giudice. (Trib. Genova, 19 novembre 1955 - Fenoglio c. Finanze - Cont. 20447, Avv. Genova).

VENDITA (1/56)

Vedi: *Donazione* n. 3 (*specie varie*); *Imp. Reg.* nn. 25, 26, 27, 31, 33 e 35 (*mat. tass.*), nn. 38, 39 (*tassab.*); *Ricostruz.* nn. 8, 9 (*agevolaz. tributarie*).

VIGILI DEL FUOCO (1/56)

Vedi: *Circolaz. stradale* nn. 20, 21 (*condotta*).

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

ALVEO. — I) Se, per la ripartizione delle aree estromesse dall'alveo dei fiumi fra i proprietari frontisti, nel tirare, dai punti estremi delle linee di confine, delle perpendicolari sulla linea mediana del fiume, debba aversi riguardo alla mediana reale o a quella risultante dalle mappe catastali (n. 39).

RISERVE IDRAULICHE. — (II) Se la Cassa per il mezzogiorno, tenuto conto della sua limitata durata, possa ritenersi direttamente abilitata a chiedere la riserva, ai sensi dell'art. 51 del T. U. sulle acque, o se, invece, la domanda debba essere presentata dagli enti, che diverranno gli effettivi concessionari delle acque riservate (n. 40). — (III) Se sia o meno possibile che il Ministro disponga nell'interesse della Cassa, la riserva per una utilizzazione complessa, nella quale, accanto all'uso potabile od irriguo, sia contemplata anche una utilizzazione idroelettrica, connessa con la irrigazione o con l'approvvigionamento idrico n. (40).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CONTRATTI PUBBLICI. — I) Se l'ufficiale rogante, nell'esercizio delle sue funzioni, sia organo dell'Amministrazione (n. 189).

DONAZIONI. — (II) Se i beni di un Ente Pubblico possano formare oggetto di alienazione senza corrispettivo (n. 190).

SCUOLE. — (III) Se lo Stato possa considerarsi titolare del servizio pubblico dell'istruzione elementare, esercitato in un edificio scolastico di proprietà comunale (n. 191). — (IV) Se l'Amministrazione della Pubblica Istruzione abbia interesse giuridico a far valere l'indisponibilità per altro uso di un edificio scolastico di proprietà comunale, destinato al servizio dell'istruzione elementare (n. 191).

APPALTO

ARBITRI. — I) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro debba ritenersi investito delle sue funzioni col provvedimento di nomina (n. 208). — (II) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro, dopo la nomina, debba continuare nelle sue funzioni anche ove, per collocamento in quiescenza o per altra causa, cessi dall'Ufficio che occupava al momento della nomina (n. 208).

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE. — (III) Se la responsabilità decennale dell'appaltatore, ex art. 1669 Codice civile, sia applicabile negli appalti di opere pubbliche (n. 209). — (IV) Se l'azione di accertamento della responsabilità decennale dell'appaltatore sia deferita alla competenza arbitrale o al giudice ordinario (n. 209).

RISERVE. — V) Se sussista un diritto soggettivo dell'appaltatore su materia che avrebbe dovuto formare, e non ha formato, oggetto di esplicita riserva (n. 210). — VI) Se nell'esame delle riserve di un'impresa appaltatrice di opere pubbliche possano adottarsi soluzioni di equità (n. 210).

LEGGE REGOLATRICE. — VII) Se, in linea di massima, le normali disposizioni della legge comune siano applicabili agli appalti di opere pubbliche (n. 210).

ARCHIVI DI STATO

LIBRI. Se, in base al combinato disposto degli articoli 12 e 13 legge 22 dicembre 1939, n. 2209, l'Amministrazione degli archivi di Stato possa acquistare libri di importanza storica e scientifica appartenenti a privati (n. 1).

AVVOCATI E PROCURATORI

DIFESA DELLO STATO. — I) Se la norma dell'art. 697 C. p. c. sia applicabile nei confronti della P. A., almeno per quanto riguarda la designazione di liberi professionisti per la rappresentanza della medesima P. A., nella assunzione di mezzi istruttori preventivi (n. 29). — (II) Se e in quali limiti competa il compenso ai professionisti, nominati, ex art. 697 C. p. c. per la rappresentanza della P. A. (n. 29). — (III) Quale sia la figura giuridica del procuratore nominato ai sensi dell'art. 697 C. p. c., se quella di *procurator ad litem* o di *procurator ad negotia* (n. 29).

CACCIA E PESCA

DECADENZA. — I) Se possa pronunciarsi la decadenza dei diritti esclusivi di pesca nei confronti di quei titolari che non esercitano tali diritti da più di un quinquennio (n. 5). — (II) Se tale decadenza possa essere dichiarata a prescindere dalla conferma o dalla revoca del decreto di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca (n. 5).

CINEMATOGRAFO

SALE PARROCCHIALI. Se debba considerarsi «sala cinematografica parrocchiale» soltanto quella, la cui apertura sia richiesta dal parroco, il quale ne faccia domanda nel perseguimento dei fini della parrocchia (n. 17).

CIRCOLAZIONE STRADALE

STRADE. Se, nella disposizione del 4° comma dell'art. 31 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, ai sensi del quale «sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata», la dizione «insufficienza della carreggiata» debba inter-

pretarsi in rapporto all'elemento fisso del piano viabile o all'elemento variabile della posizione dei veicoli al momento dell'incrocio (n. 2).

COMPROMESSO ED ARBITRI.

NOMINA DI ARBITRO. — I) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro debba ritenersi investito delle sue funzioni col provvedimento di nomina (n. 9). — II) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro, dopo la nomina, debba continuare nelle sue funzioni anche ove, per collocamento in quiescenza o per altra causa, cessi dall'ufficio che occupava al momento della nomina (n. 9).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

DEMANIO PUBBLICO. Quale sia la natura giuridica del rapporto di utilizzazione dell'area aeroportuale (n. 49).

CONTRABBANDO

PARTE CIVILE. Se sia ammissibile la costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato di contrabbando quando la merce sia stata sequestrata (n. 27).

COOPERATIVA

AGEVOLAZIONI FISCALI. — I) Se la decadenza dai benefici, previsti dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro, retroagisce sull'atto costitutivo della società cooperativa, in modo da renderlo assoggettabile all'imposta ordinaria di conferimento (n. 2). — II) Se, pronunziata la decadenza, per sopravvenuta inesistenza dei requisiti di legge, possa considerarsi trasformata la società cooperativa in società ordinaria ai sensi dello art. 82, Tariffa alleg. A (n. 2).

DEMANIO E PATRIMONIO

AEROPORTI. — I) Se, in base alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, possa effettuarsi, non in base a pubblico incanto ma a licitazione privata l'appalto per lo sfalcio delle erbe e per il pascolo sedimi in aeree aeroportuali (n. 121). — II) Quale sia la natura giuridica del rapporto di utilizzazione eccezionale dell'area aeroportuale (n. 121).

BENI EX P. N. F. — III) Se i beni dell'ex p. n. f. e delle organizzazioni soppresse dal R. D. L. 2 agosto 1943 n. 704, siano entrati immediatamente ed *ope legis* a far parte del patrimonio dello Stato (n. 122). — IV) Se, in dipendenza del detto trapasso e in base al D. L. 27 luglio 1944, n. 159 (art. 38), i beni stessi siano vincolati ad una particolare destinazione (n. 122).

FATTISPECIE PARTICOLARI. — V) Quale sia la natura giuridica del « diritto speciale » del Consiglionio notarile di Napoli sull'edificio ex conventuale dei Padri Teatini di San Paolo Maggiore in Napoli (n. 123). — VI) Quale sia la condizione giuridica del detto edificio (n. 123).

SCUOLE. — VII) Se lo Stato possa considerarsi titolare del servizio pubblico dell'istruzione elementare, esercitato in un edificio scolastico di proprietà comunale (n. 124).

— VIII) Se l'Amministrazione della Pubblica Istruzione abbia interesse giuridico a far valere l'indisponibilità per altro uso di un edificio scolastico di proprietà comunale destinato al servizio dell'istruzione elementare (n. 124).

DONAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Se i beni di un ente pubblico possano formare oggetto di alienazione senza corrispettivo (n. 27).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

COOPERATIVE SOVVENZIONATE. — I) Se le cooperative edilizie sovvenzionate godano della esenzione dal pagamento dell'i. g. e. (n. 57). — II) Se le cooperative medesime, in difetto di patto contrattuale contrario, debbano soggiacere all'azione di rivalsa per rimborso i. g. e. da parte delle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione (n. 57).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

OCCUPAZIONE - INDENNITÀ. — I) Se possa il prefetto ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione temporanea quando questa sia stata seguita da espropriazione (n. 118).

INDENNITÀ. — II) Se l'anticipo sull'indennità di esproprio, alla cui corresponsione l'Amministrazione è facoltizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1382, possa essere corrisposta anche nell'ipotesi che l'indennità offerta non sia stata accettata dall'interessato (n. 119). — III) Se l'Amministrazione, nel caso sia stato istituito giudizio di opposizione alla determinazione della indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 51 della legge sulle espropriazioni, possa consentire allo svincolo della metà dell'indennità offerta (n. 119).

PIANI DI RICOSTRUZIONE. — IV) Se, per le opere occorrenti, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'attuazione del piano di ricostruzione della città di Napoli, l'indennità di espropriazione vada determinata secondo i criteri dettati in materia dalla legge fondamentale oppure secondo quelli stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge n. 2382 del 1885, con la conseguenza, nel secondo caso, che, sulle questioni relative, sarebbe competente la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli (n. 120).

SERVITÙ MILITARI. — V) Se possa ricorrersi al procedimento di espropriazione per p. u., ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la costituzione di servitù (n. 121).

FERROVIE

DANNEGGIAMENTI. — I) Se costituisca reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 C. p. il deterioramento dei sedili delle sale di aspetto delle stazioni ferroviarie (n. 240). — II) Se i danni stessi possano

costituire altresì violazione della norma contenuta nell'art. 54 del Regolamento di polizia ferroviaria approvato con R. D. 31 ottobre 1873, n. 1687 (n. 240).

ESECUZIONI IN GENERE. — III) Se sia tuttora in vigore la norma dell'art. 2 del D. L. 6 aprile 1916, n. 449, secondo la quale gli atti diretti ad impedire il pagamento di somme dovute dall'Amministrazione Ferrovie Stato a terzi, « devono essere notificati al Direttore generale dell'Amministrazione » (n. 241). — IV) Se il direttore generale delle Ferrovie Stato o gli ufficiali pagatori, ai quali siano stati notificati atti impeditivi del pagamento di somme dovute dalle Ferrovie Stato a terzi, abbiano la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi conseguenti (n. 241).

FORESTE

ATTI DI ACQUISTO. Se le deleghe conferite dal direttore dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali ai propri funzionari ai sensi dell'art. 13, 2° comma, del Regolamento 5 ottobre 1933, n. 1577, per la stipula di atti notarili di compravendita di terreni richiedano la autentica notarile della firma, in relazione all'art. 1392 C. c. (n. 1).

IMPIEGO PUBBLICO

PUBBLICI UFFICIALI. — I) Se gli impiegati dell'U.I.C., i quali esplicano funzioni amministrative, tendenti al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, possano qualificarsi pubblici ufficiali (n. 403). — II) Se la qualifica dei pubblici ufficiali compete ai funzionari delle « banche agenti » per conto dell'U.I.C. (n. 403). — III) Se i funzionari dell'Ufficio Italiano Cambi o di banche agenti siano tenuti ad accettare documenti irregolari agli effetti fiscali, presentati dagli interessati per comprovare operazioni valutarie (n. 404).

RIMBORSO DI SPEDALITÀ. — IV) Quale sia il termine di prescrizione del diritto dell'impiegato verso la P. A. al rimborso delle rette di spedalità incontrate per ricovero conseguente a causa di servizio (n. 405).

STIPENDI. — V) Se, a seguito di annullamento del collocamento a riposo di un impiegato, debbano al medesimo corrispondersi gli stipendi e gli assegni arretrati, ove questi, durante lo stato di cessazione dal servizio, abbia percepito emolumenti di pari importo da altro datore di lavoro (n. 405).

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

LICENZA. Se sia ammissibile la revoca di una licenza di importazione (n. 1).

IMPOSTA DI REGISTRO

AGEVOLAZIONI. — I) Se la decadenza dai benefici, previsti dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro retroagisca sull'atto costitutivo della società cooperativa, in modo da renderlo assoggettabile all'imposta ordinaria di conferimento (n. 118). — II) Se, pronunciata la decadenza per sopravvenuta inesistenza dei requisiti di legge,

possa considerarsi trasformata la società cooperativa in società ordinaria ai sensi dell'art. 82 tariffa alleg. A (n. 118). — III) In caso di risposta affermativa al precedente quesito in qual modo debba procedersi alla tassazione (n. 118).

TERMINI. — IV) Se gli atti di aggiudicazione, in pendenza di approvazione, vadano registrati in termine fisso (n. 119).

CONTENZIOSO. — V) Se sia ammissibile il ricorso di un organo dello Stato alla Commissione provinciale delle imposte avverso l'accertamento dell'Ufficio del registro (n. 119).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

ESONERI. — I) Se le cooperative edilizie sovvenzionate godano della esenzione dal pagamento dell'i. g. e. (n. 55). — II) Se le cooperative medesime, in difetto di patto contrattuale contrario, debbano soggiacere alla azione di rivalsa per rimborso i. g. e. da parte delle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione (n. 55).

PRESCRIZIONE. — III) Se la prescrizione triennale del reato di infedele denuncia in materia di i. g. e. comporti anche la prescrizione del diritto della Finanza a riscuotere la tassa evasa (n. 56).

IMPOSTE VARIE

CONCESSIONI. Se una sentenza penale, che abbia escluso la sussistenza del reato di esercizio clandestino di locali di meretricio previsto dall'art. 191 del T. U. di P. S. valga anche ad escludere la violazione della legge tributaria prevista dall'art. 9 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279, in relazione all'art. 105 della tabella all. A al D. L. 30 maggio 1947, n. 604 (n. 1).

IMPRESA

SCUOLA DI APPRENDISTI. Se, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, possa considerarsi impresa artigiana una scuola per apprendisti artigiani, la quale espliciti altresì un'attività economica, sia pure non principale (n. 1).

LAVORO

COLLOCAMENTO. — I) Se coadiutori del collocatore, con remunerazione a carico del Comune ai sensi dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, possano nominarsi solo per le frazioni del Comune o anche per altre esigenze di decentramento, quali quelle inerenti a particolarità di categoria (n. 1).

RETRIBUZIONE. — II) Se nel concetto di « retribuzione » sia incluso il trattamento di trasferta (n. 2). — III) Se la firma della quietanza liberatoria, e la mancata impugnativa entro i tre mesi, ai sensi dello art. 2113 C. c., precludano i diritti che siano sorti dopo il rilascio per opera di nuove disposizioni di legge o di contratto (n. 3).

LOCAZIONI

ACCERTAMENTI DELLA P. A. Se gli Uffici del Genio Civile siano tenuti a dar corso agli accertamenti, di cui alla legge 23 maggio 1950, n. 253, quando — per esplicita dichiarazione delle parti — tra le medesime non ricorra alcun rapporto locativo (n. 91).

NAVE E NAVIGAZIONE

SBARCO DI MARITTIMO. Se l'Autorità marittima, nell'imporre le «modalità» per l'esecuzione del deposito delle somme contestate al marittimo, di cui viene chiesto lo sbarco, ai sensi dell'art. 350 Codice della navigazione, possa determinare anche il termine entro il quale il marittimo stesso sia tenuto a promuovere azione giudiziaria (n. 72).

NOTARIATO

ATTI NOTARILI. Se le deleghe conferite dal Direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ai propri funzionari, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, del Regolamento 5 ottobre 1933, n. 1577, per la stipula di atti notarili di compravendita di terreni, richiedano la autentica notarile della firma, in relazione all'art. 1392 C. c. (n. 4).

PENSIONI (DI GUERRA)

PIGNORABILITÀ IN GENERE. — I) Se il disposto degli articoli 1 e 2 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180, sui limiti di pignorabilità e di sequestrabilità di stipendi e pensioni, sia applicabile anche alle pensioni di guerra (n. 72). — II) Se sia applicabile alle pensioni di guerra l'art. 3 dello stesso T. U. n. 180 del 1950, che stabilisce l'obbligo di notifica presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato (n. 00).

POLIZIA

ATTI. — I) Se possa essere ritenuta pericolosa, agli effetti dell'art. 2050 C. c., un'attività imposta alla P. A. dall'ordinamento giuridico (n. 13). — II) Se l'attività di Polizia possa essere ritenuta di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C. c. (n. 13).

OCCUPAZIONE. — III) Se il rinvenimento di quadrupedi abbandonati da ignoti da parte dei C. C. attribuisca a questi ultimi il diritto di proprietà dei quadrupedi stessi, una volta espletate le formalità previste dagli articoli 927 e 929 e segg. del C. c. (n. 14).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

ASSEGNI INTEGRATIVI. — I) Quale sia la natura giuridica del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di cui all'art. 8 n. 3, del D. L. L. 9 novembre 1945, n. 788 (n. 16). — II) Quale sia la natura giuridica del ricorso prodotto a tale Comitato in materia di prestazioni e di contributi (n. 16). — III) Se debba considerarsi sottoposto o meno a termine e di quale durata, il ricorso del Comitato, cui si dà luogo, quando si neghi il rimborso di somme pagate

senza attendere l'autorizzazione ovvero senza tenere conto di particolari condizioni alle quali l'autorizzazione stessa sia stata subordinata (n. 16).

PIGNORABILITÀ IN GENERE. — IV) Se l'assegno di previdenza, previsto dall'art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, possa essere assoggettato a sequestro o a pignoramento nei limiti indicati dall'art. 2 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 17).

PREZZI (DISCIPLINA)

ACQUE PUBBLICHE. Se il Comitato interministeriale prezzi sia competente a determinare il prezzo della fornitura d'acqua pubblica derivata, dovuto dai subutenti che utilizzano l'acqua concessa (n. 29).

PRODUZIONE E SCAMBI

CONSORZI. Se l'Autorità governativa possa attualmente costituire un consorzio obbligatorio di produzione e di scambio, ai sensi dell'art. 2616 C. C. (n. 1). — II) Se la norma dell'art. 2616 C. c. sia compatibile con i principi dell'art. 41 della Costituzione (n. 1).

PROPRIETÀ

OCCUPAZIONE. Se il rinvenimento di quadrupedi abbandonati da ignoti da parte dei C. C. attribuisca a questi ultimi il diritto alla proprietà dei quadrupedi stessi, una volta espletate le formalità previste dagli articoli 927, 929 e seguenti del C. c. (n. 19).

RESPONSABILITÀ CIVILE

ATTIVITÀ PERICOLOSE. — I) Se possa essere ritenuta pericolosa, agli effetti dell'art. 2050 C. c., un'attività imposta alla P. A. da un ordinamento giuridico (n. 169). — II) Se l'attività di polizia possa essere ritenuta di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C. c. (n. 169).

ESERCITAZIONI MILITARI. — III) Se sia proponibile la domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti dall'esplosione di una bomba abbandonata da reparti militari in addestramento (n. 170).

RICOSTRUZIONE

PIANI. Se per le opere occorrenti, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'attuazione del piano di ricostruzione della città di Napoli, l'indennità di espropriazione vada determinata secondo i criteri dettati in materia dalla legge fondamentale oppure secondo quelli stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge n. 2382 del 1885, con la conseguenza, nel secondo caso, che, sulle questioni relative, sarebbe competente la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli (n. 4).

SCAMBI E VALUTE

OPERAZIONI VALUTARIE. — I) Se gli impiegati dello Ufficio Italiano Cambi, i quali esplicano funzioni amministrative, tendenti al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, possano qualificarsi pubblici ufficiali (n. 11). — II) Se la qualifica di pubblici ufficiali competa ai

funzionari delle « banche agenti » per conto dell'U.I.C. (n. 11). — III) Se i funzionari dell'Ufficio Italiano Cambi o di banche agenti siano tenuti ad accettare documenti irregolari agli effetti fiscali presentati dagli interessati per comprovare operazioni valutarie (n. 11).

SERVITU'

ESPROPRIAZIONE PER P. U. — I) Se possa ricorrersi al procedimento di espropriazione per p. u., ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la costituzione di servitù (n. 15).

MILITARI. — II) Se sia possibile, in applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, la imposizione di ser-

vitù militari su terreni di proprietà privata goduti dalla Amministrazione della Difesa in forza di un contratto di locazione (n. 16).

STRADE

CIRCOLAZIONE STRADALE. Se, nella disposizione del 4° comma dell'art. 31 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, ai sensi della quale « sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata », la dizione « insufficienza della carreggiata » debba interpretarsi in rapporto all'elemento fisso del piano viabile o all'elemento variabile della posizione dei veicoli al momento dell'incrocio (n. 21).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA

STATI UNITI

Premessa. — *La materia della responsabilità dello Stato, risolta dal recente statuto dei funzionari in Italia, è stata oggetto di tali discussioni in dottrina negli Stati Uniti, che ne anticipiamo la esposizione sperimentale su questa Rivista, riservandoci nei prossimi fascicoli di riprendere la nostra normale trattazione sulla responsabilità dello Stato e sulla difesa dello Stato secondo l'ordine alfabetico degli Stati.*

1. Il principio fondamentale, per la Federazione, è il seguente: responsabilità dello Stato (Federal Tort Act 1946); non c'è caso di rivalsa giudiziale verso il funzionario (ved. H. STREET: *Governmental Liability for Tort in Britain and the United States*, in « Michigan Law Review », gennaio 1949) tuttavia si troverà nella bibliografia qualche novità giurisprudenziale; il Controllore Generale accerta le responsabilità e tiene conto delle circostanze per dispensare (1° agosto 1947, ch. 441, par. I, 61 Stat. 720); accerta e riferisce per le ritenute da operare. Per gli Stati (States) vedere in seguito.

2. La letteratura al riguardo è imponente.

ANTONUCCI F. R.; *Rights of Joinder, Contribution and Indemnity under the Federal Tort Claims Act*, in « Loyola Law Review », n. 2, 1952. ARON H. G.; *Federal Tort Claims Act*, in « American Bar Ass. Journal », 1947, 33, 226. BAILEY J. B.; *Basis of tort liability of municipal corporations in the State of Oklahoma*, in « Oklahoma Law Rev. », 7, pp. 1-48, febbraio 1954. BILLINGS R. B.; *Asserting tort claims against the United States*, in « Insurance Law Journal », 1949, pp. 178-186, marzo 1949. BORCHARD E.; *Tort claims against government: municipal, state and federal liability*, in « American Bar Association Journal », 33, pp. 221-225, marzo 1947. BROWN J. E.; *Federal tort claims Act; an address*, in « Mississippi Law Journ. », 20, pp. 469-472, ottobre 1949. DAVIS; *Tort Liability of Governmental Units and of Officers*, cap. 18, p. 797, in « Administrative Law », West Publishing co., St. Paul. Minn., 1951 (numerosa vecchia bibliografia in note). FISHER E. L.; *Federal Tort Claims Act after five years*, in « Mercer Law Review », 3, pp. 263-277, primavera 1952. FOLEY C. F. & HAUSER M. M.; *The First Year under the Federal Tort Claims Act*, in « Federal Bar Journal », 1947, 9, 23. FRIEDRICH C. J.; *Responsible Government Service under the American Constitution*, in « Problems of American Civil Service » (New York), 1935, I. HAYDOCK R.; *Some evidentiary problems posed by atomic energy security requirements*, in « Harvard Law Review », 1948, 61,

p. 468. HITCH R. A.; *Federal Tort Claims Act and military personnel*, in « Rutgers Law Review », 8, pp. 316-343, primavera 1954. HUNTER R. M. e BOYER R. E.; *Tort liability of local governments in Ohio*, in « Ohio State Law Journal », 9, pp. 377-411, estate 1948. KAMINSKI L.; *Torts-Application of Discretionary Function Exception of Federal Tort Claims Act*, in « Marquette Law Review », 1952, 36, p. 88. KARCHER J. T.; *Right to sue the United States under the Tort Claims Act*, in « New Jersey Law Journal », 69, pp. 297-299, 12 settembre 1946. JACKSON E. J.; *The tort Claims Act - The Federal Government assumes liability in tort*, in « Nebraska Law Review », 27, pp. 30-42, novembre 1947. LLOYD W. J.; *Le roi est mort; vive le roi!* (Municipal tort liability in New York), in « New York Univ. Law Quarterly Review », 24, pp. 38-54, gennaio 1949. LLOYD J. W.; *Municipal tort liability in New York; a legislative challenge*, in « New York Law Quarterly Review », 23, pp. 278-296, aprile 1948. LONG N. E.; *Public policy and administration; the goals of rationality and responsibility*, in « Publ. Admin. Review », 14, pp. 22-31, inverno 1954. LOWE R. S.; *Municipal tort liability in Nebraska-defective streets and sidewalks*, in « Nebraska Law Review », 27, pp. 561-571, maggio 1948. MALICK C. P., TERRY v. ADAMS: *Governmental responsibility for the protection of civil rights*, in « Western Political Quarterly » (Salt, Lake City, 7, 1, marzo 1954, pp. 51-64. MCLEAN J. E.; *Threat to responsible rule*, in « National Municipal Review », 40, pp. 411-417, settembre 1951. MCNIECE H. F., THORNTON J. V.; *Federal Tort Claims Act and its application to military personnel*, in « Vanderbilt Law Review », 36, pp. 56-57, dicembre 1951. MINTER K. C.; *Agency - non liability of government-owned corporation for act agent outside scope of actual authority* (Federal Crop Insurance Corp. v. MERRIL, 68 Sup Ct I), in « Texas Law Review », 27, pp. 84-85, novembre 1948. MITCHELL J. D. B.; *Limitations on the Contractual Liability of Public Authorities*, in « Modern Law Review », 13, 1950, pp. 318-455. MUNNECKE C. M. e GOLD W. B. jr.; *Does the King pay for tort in Pennsylvania* in « Univ. of Pittsburgh Law Review », 12, pp. 198-214, inverno 1951. PARKER R.; *King does no wrong-liability for misadministration*, in « Vanderbilt Law Review », 5, pp. 167-176, febbraio 1952. ROPES L. G.; *Torts' doctrine of municipal immunity - a myth*, in « Miami Law Quarterly », 8, pp. 555-569, primavera 1954. SEAVEY W. A.; *« Liberal Construction » and the Tort Liability of the Federal Government* in « Harvard Law Review », aprile 1954. SPANN R. N.; *Civil Servants in Washington, I, The Cha-*

acter of the Federal Service, in « Political Studies » (London), 1, 2, pp. 143-161, giugno 1953. STEWART D. H.: *The Press and Political Corruption during the Federalist Administrations*, in « Political Science Quarterly » (New York) 67, 3, pp. 426-446, settembre 1952. WADE E. C. S.: *Prime Minister's responsibility in tort or delict - statutory discretion*, in « Canadian Bar Review », 29, 665-671, giugno-luglio 1951. WOOLSTON T.: *Federal Tort Claims Act digest*, in « Dicta », 28, pp. 143-149, aprile 1949. *Federal Tort Claims Act - indemnity - employee's liability to government* (GILMAN v. US, 206 F (2d) 846), in: « Boston Univ. Law Review », 34, pp. 120-123, gennaio 1954; « Fordham Law Review », 23, pp. 107-110, marzo 1954; « Texas Law Review », 32, pp. 624-626, maggio 1954; « Univ. of Pennsylvania Law Review », pp. 809-810, v. 102, aprile 1954; « Vanderbilt Law Review », 7, pp. 286-289, febbraio 1954; « Virginia Law Review », 40, pp. 352-354, aprile 1954; « Yale Law Journal », 63, 570-578, febbraio 1954. *Discretion as an exception under the Federal Tort Claims Act* (DALEHITE v. US 73 Sup. Ct 956), in: « Northwestern Law Review », 49, pp. 376-383, luglio-agosto 1954; « Univ. of Kansas City Law Review », 22, pp. 176-178, primavera 1954. *Federal Tort Claims Act - exception-intentional torts* (Moos, v. US, 118 F (Supp.) 275), in « Vanderbilt Law Review », 7, pp. 283-286, febbraio 1954. *Federal Tort Claims Act - parties - impleader and joinder* (SKUPSKI v. Wester Nav. Corp., 113 F (Supp.) 726), in « Vanderbilt Law Rev. », 7, pp. 290-292, febbraio 1954. *Federal Tort Claims Act - Application of discretionary function exception* (HARRIS v. US, 205 F (2nd) 765), in « George Washington Law Review », 22, pp. 496-499, marzo 1954. *Discretionary function exception in the Federal Tort Claims Act*, in « Michigan Law Review », 52, pp. 733-741, marzo 1954. *Federal Tort Claims Act - Accident held to be within discretionary function exception without proof where Government claims military secrecy* (WILLIAMS v. US, 117 F (Supp.) 386), in « Harvard Law Review », 67, pp. 1279-1281, maggio 1954. *Tort liability of administrative officers in New York*, in « St. John's Law Review », pp. 265-276, maggio 1954. *Federal Tort Claims Act - battery exception* (Moos v. US, 118 F (Supp.) 275), in « Minnesota Law Rev. », 38, pp. 890-892, giugno 1954. *Liability of United States - Federal Tort Claims Act - Exception - discretionary duty* (Mid-Central Fish co. v. US, 112 F (Supp.) 792), in « Oregon Law Review », 33, pp. 307-309, giugno 1954. *States - tort liability - proprietary function* (GUIDI v. State of California (cal.) 262 Pac (2d) 3), in « Southern California Law Review », 27, pp. 490-492, luglio 1954. *Federal Tort liability for experimental activity* (WILLIAMS v. US, 115 F (Supp.) 386), in « Stanford Law Review », 6, pp. 734-740, luglio 1954. *Federal Tort Claims Act - application of theory of liability without fault* (US v. Praylou, 208 F (2d) 291), in « Geo. Washington Law Review », 23, pp. 106-110, ottobre 1954. *Governmental tort liability symposium*, New York Univ., « Law Review », n. 29, pp. 1321-1415, novembre 1954. *Federal Tort Claims Act - non liability of United States for negligent weather forecast* (National Mfg. co. v. US, 210 F (2d) 263),

in « Geo. Washington Law Review », 23, pp. 228-232, dicembre 1954. *State Liability acts*, in « Baylor Law Review », 6, pp. 135-139, Fall 1953. *Absolute liability and the Tort Claims Act*, in « Stanford Law Review », febbraio 1953. *Discretionary function and ultrahazardous activities under the federal tort claims act* (DALEHITE v. US, 73 Sup. Ct. 956), in « Buffalo Law Review », 3, pp. 163-165, inverno 1953; « Cornell Law Quarterly », 39, pp. 134-142, Fall 1953; « Duke Bar Journal », 4, pp. 34-39, inverno 1954; « Georgetown Law Journal », 42, pp. 172-174, novembre 1953; « Miami Law Quarterly », 9, pp. 139-142, Fall 1953; « Minnesota Law Review », 38, pp. 175-178, gennaio 1954; « North Carolina Law Review », 32, pp. 118-125, dicembre 1953; « Rutgers Law Review », 8, pp. 412-414, primavera 1954; « Syracuse Law Review », 5, pp. 101-103, Fall 53; « Tennessee Law Rev. », 23, pp. 243-248, febbraio 1954; « Texas Law Rev. », 32, pp. 474-476, aprile 1954; « Univ. of Cincinnati Law Rev. », 3, pp. 125-128, 1954; « Utah Law Review », 3, pp. 525-529, Fall 1953. *Federal Tort Claims Act - recovery by members of the armed forces* (LUND v. US, 104 F (supp.) 756), in « Catholic Univ. Law Review », 2, 132-133, maggio 1952. *Civil Service Discharge Procedure in Illinois: Asset or Liability to good Government*, in « North-western Univ. Law Review », 5, novembre-dicembre 1952. *Discretionary function exception of the Federal Tort Claims Act*, in « Indiana Law Journal », 27, 121-130, Fall 1951. *United States Impleaded under Federal Tort Claims Act - procedure* (US v. Yellow Cab. co., Capital Transit co. v. US, 71 Sup. Court 399), in « Columbia Law Review », 50, pp. 1137-1349, dicembre 1950; « Marquette Law Review », 35, pp. 74-77, estate 1951; « Minnesota Law Review », 35, pp. 593-596, maggio 1951; « North Dakota Law Rev. », 27, pp. 307-312, luglio 1951; « Notre Dame Lawyer », 26, pp. 349-352, inverno 1951; « Syracuse Law Review », 2, pp. 381-383, primavera 1951; « Texas Law Review », 30, pp. 529-531, aprile 1952; « Univ. of Pennsylvania Law Rev. », 99, pp. 714-717, marzo 1951; « Yale Law Journal », 59, pp. 1515-1521, dicembre 1950. *Discretionary function exception under Federal Tort Claims Act*, in « Illinois Law Rev. », 45, pp. 791-797, gennaio-febbraio 1951. *Federal Liability to personnel of the armed forces*, in « George Washington Law Review », 20, pp. 90-107, ottobre 1951. *Federal Tort Claims Act - applicability to military personnel* (JEFFERSON v. United States, FERES v. United States, v. GRIGGS, United States 71 Sup. Court 153), in « Alabama Law Review », 3, pp. 429-431, primavera 1951; « Boston Univ. Law Rev. », 30, pp. 285-287, aprile 1950 (M. D. KLEIN) 31, pp. 221-224, aprile 1951; « Georgetown Law Journal », 38, pp. 508-510, marzo 1950 (G. H. HIMES), « Iowa Law Review », 35, pp. 501-503, primavera 1950; « Kentucky Law Journ. », 40, pp. 438-444, maggio 1952; « Louisiana Law Rev. », 11, pp. 125-131, novembre 1950; « Ohio State Law Journal », 12, pp. 307-309, primavera 1951; « Nebraska Law Rev. », 29, pp. 638-641, maggio 1950 (W. BECKER); « St. John's Law Rev. », 25, 388-390, maggio 1951; « Southern California Law Review », 24, pp. 502-504-luglio 1951; « Tennesse Law Rev. », 21, pp. 443,

446, giugno 1950; « Univ. of Pennsylvania Law Rev. », 99, pp. 1022-1025, maggio 1951; « Virginia Law Review », 36, pp. 263-266, marzo 1950; « West Virginia Law Review », 52, pp. 239-242, giugno 1950. *Federal Tort Claims Act excludes suits against the Government where agent is acting in a discretionary capacity* (THOMAS v. United States, 81 F (supp.) 881), in « Georgetown Law Journ. », 37, pp. 646-647, maggio 1949 (G. G. DAVIS). *Extent and liability of Federal Tort Claims Act without the United States* (US v. Spelar, 70 Sup. Court 10), in « Fordham Law Review », 19, pp. 228-231, giugno 1950. *Validity of ministerial orders* (UNDERHILL v. Ministry of Food, 1950, 1 All. E R 591), in « Modern Law Review », 13, pp. 501-503, ottobre 1950. *Legal responsibility of federal agencies* (Federal Crop Insurance Corp. v. Merrill, 68 Sup. Court 1), « Indiana Law Journal », 24, pp. 427-437, primavera 1949, *The Federal Tort Claims Act*, in « Mississippi Law Journal », 20 pp. 354-372, maggio 1949 (D. BULFORD). *Federal Tort Claims Act rights of subrogees* (United States v. Hill, 171, F (2nd) 404), in « Alabama Law Review », 1, 308-314, primavera 1949 (G. K. WILLIAMS jr.); « New York Law Review », 24, pp. 628-631, luglio 1949. *Federal Tort Claims Act - servicemen not excluded* (BROOKS v. US, 69 Sup. Court 918), in « Cornell Law Quarterly », 35, pp. 233-236, Fall 1949 (E. P. CLARK jr.); « Louisiana Law Review », 10, pp. 94-95, novembre 1949 (STOKER J. M.); « Michigan Law Review », 48, pp. 534-536, febbraio 1950 (B. J. GEORGE, jr.); « Mississippi Law Journal », 20, pp. 396-397, maggio 1949 (A. W. JORDAN jr.); « Nebraska Law Rev. », 28, 614-616, maggio 1949 (D. O'LEARY); « North Carolina Law Rev. », 28 pp. 137-141, dicembre 1949 (J. L. TAPLEY); « Ohio State Law Journ. », 10, pp. 106-109, inverno 1949 (A. J. PRENDERGAST jr.); « Tulane Law Review », 24, pp. 249-251, dicembre 1949 (J. W. THOMPSON jr.). *Liability*, in « The Encyclopaedia of Social Sciences », di SELIGMAN E. R. e JOHNSON A., vol. IX, p. 427. The Macmillan Co. New York, 1948.

3. Esponiamo adesso la sperimentazione giuridica nella Federazione e negli Stati.

I. — FEDERAZIONE.

Mediante il Federal Tort Claims Act 2 agosto 1946 (tit. IV, del Legislative Reorganisation Act 1946) si può ricorrere ai Tribunali distrettuali federali (sedenti senza giuria) ed in appello alla Corte d'appello del circuito o, con il consenso di tutte le parti, alla Court of Claims per le violazioni commesse dagli impiegati governativi nell'esercizio delle funzioni per negligente od erroneo atto od omissione, esclusa la responsabilità da quasi-contratto ed esclusi i fatti di guerra od avvenuti all'estero; sono esclusi i ricorsi relativi all'esercizio di funzioni discrezionali. Il Governo Federale will be liable (risponde) per gli atti degli impiegati di una Federal Corporation se la prima funzione di questa è quella di una agenzia o di una instrumentality degli Stati Uniti. Di fronte all'11° Emenda-

mento della Costituzione occorre che nei singoli Stati venga introdotta una legge perchè si proceda senz'altro contro lo Stato; casi giurisprudenziali per gli States per le counties, per le municipalities; in alcuni Stati è vietato che lo Stato compaia come defendant (esempio: Alabama, Costit. 1901, par. 14, Code; Arkansas, Stat. 1937, par. 11980; Illinois, Rev. Stat. 1951, art. 4, par. 6 ecc.), in altri è lasciato alla Legislatura di stabilire i casi (es. Arizona, par. 18, Costit. 1787, Code 1939), in altri sono stabiliti casi di suits contro lo Stato (es. Connecticut, per motor vehicles, General Statutes, revision 1949, ch. 413, sez. 8297) in altri sono consentite suits contro la county o la municipal corporation entro un certo termine (es. Maryland, art. 52, par. 18, Code 1951), in altri è stabilito il sistema dello Stato come defendant (Minnesota, Sta. 1945, 582.13). Ved. legge 24 febbraio 1855 e 17 marzo 1866; ved. Tucker Act 1887; ved. Declaratory Judgement Act 1934; per i constitutional writs occorre stare alla giurisprudenza e alle leggi particolari degli Stati. Nei casi di questioni su diritti contro gli Stati Uniti, non risolvibili secondo la legge ma secondo equità, il Controllore generale sottomette la questione al Congresso con un suo rapporto che spiega i motivi di equità (10 aprile 1928, ch. 334, 45 Stat. 413). Per gli States tenere anche presente il lavoro di Robert A. Leflar e Benjamin E. Kantrowitz, Tort Liability of the States, p. 1363 e seg. di New York Universites Law Review, novembre 1954, vol. 29, n. 7, di quali spesse volte rinvieremo.

II. — STATI

ALABAMA

Nè lo Stato nè le sue agencies possono essere convenuti in giudizio (art. 1, pag. 14, Costit. 1901, aggiorn.) e la Legislatura non potrebbe non seguire un tale principio. È stato tuttavia creato un Board of Adjustment (Alabama Code Ann. tit. 55, par. 334 (1940) per regolare eventuali reclami per danni ricevuti dai terzi e dagli stessi impiegati. Le municipalità sono responsabili (Alabama Code Ann., tit. 37, par. 502, (1940), ma la giurisprudenza sembra aver limitato la estensione della norma. Leflar e Kantrowitz, concludono che nella realtà, nonostante la disposizione costituzionale, la Legislatura ha continuato a stabilire norme concernenti la possibilità di chiamare lo Stato in giudizio per danni.

ARIZONA

La Costituzione 1912 (aggiorn.) si è rimessa alla legislatura al fine di regolare in quale modo ed in quali corti sarebbe stato possibile chiamare in giudizio lo Stato (Arizona Const. art. V, pt. 2, par. 18); vi è una norma che autorizza anzitutto a rivolgersi all'autorità che ha provocato il danno e poi allo State Auditor (Arizona Code Ann., par. 4-304 (1939); Arizona Code Ann., par. 10-926 (Cunn. Supp. 1952). È limitata la responsabilità delle municipalità agli atti di gestione (giurisprudenza nell'opera citata).

ARKANSAS

Lo stato non può essere chiamato in giudizio dinanzi ai suoi tribunali (Ark. Const. 1874 aggiorn. art. V, par. 20); la General Assembly è chiamata a regolare le obbligazioni dello Stato (ivi, art. 16, par. 2). Qualche eccezione ha portato i ricorsi (claims) dinanzi all'organo di controllo finanziario (Board of Fiscal Control) (Ark. Stat. Ann. par. 13-411, 1947), poi sostituito da una State Claims Commission, avente carattere quasi giudiziale (Ark. Stat. Ann., par. 13-1401 e seg., Supp. 1953); la disposizione avverte che non s'intende allargare le responsabilità dello Stato, in quanto la materia rientra nella graziosa considerazione della Legislatura piuttosto che in una responsabilità legale. Irresponsabilità delle municipalità in torts per gli atti non di gestione (distinzione tra governmental e proprietary functions).

CALIFORNIA

La Costituzione 1879 aggiorn. (art. XX, par. 6) autorizza la Legislatura ad autorizzare suits contro lo Stato. Talvolta è stato chiamato a risolvere le questioni lo State Board of Control (Cal. Govt. Code Ann. par. 16041 e seg., Deering 1951; ivi, par. 16021) Ved. Cal. Labor Code Ann., par. 3300 (Deering 1953), Cal. Pen. Code par. 4900 e seg. (Deering 1949), Cal. Vehicle Code Ann., par. 400 (Deering 1951), Cal. Educ. Code Ann., par. 1007 (Deering 1952), Cal. Water Code, par. 50152 (Deering 1954). Il funzionario, sia dello Stato che degli uffici locali, potrebbe essere assicurato contro la responsabilità personale per negligenza (Cal. Govt. Code Ann. par. 1956, Deering 1951).

Kuchel, Should California Accept Tort Liability 25 Calif. State B. J., 146, 1950; Ward, Requirements for filing Claims Against Governmental Units in California, 38 « Calif. L. Rev. » 259, 1950.

COLORADO

Non vi è norma costituzionale. È stato attribuito talvolta al Comptroller for Auditing la competenza a risolvere i claims (Colo. Stat. Ann. ch. 153, par. 25, 1949). Ove lo Stato fosse condannato, si è negata tuttavia la possibilità della esecuzione contro di esso (Colo. Const. art. II, par. 15). Ved. Colo. Stat. Ann. ch. 97, par. 287, 1952).

CONNECTICUT

La Costituzione non provvede. La giurisprudenza nega la possibilità di chiamare in giudizio lo Stato per torts. Ved. Conn. Rev. Gen. Stat. par. 8297, 1949; ivi, par. 2201, par. 964 c, Cum. Supp. 1953; ivi par. 7416, 1949, par. 2281 e Cum. Supp. 1953; ivi, par. 13; ivi, par. 7794; ivi, par. 2126, emendato, par. 957 c, Cum. Supp. 1953 ed altri casi.

DELAWARE

Lo Stato può essere perseguito con il consenso della legislatura (Del. Const. aggiorn. 1818, art. 1,

par. 9). Ved. De. Code Ann., tit. 20 par. 3115 (1953); ivi, tit. 21, par. 2901; ivi, tit. 19, par. 2309, ivi tit. 14, par. 2904; ivi, tit. 21, par. 41.

FLORIDA

La Costituzione 1887, aggiorn. (art. III, par. 22) fa dipendere dalla legislatura l'autorizzazione a perseguire lo Stato e la disciplina dei relativi giudizi. La competenza a risolvere i claims è stata assegnata al Comptroller (Florida Stat. Ann. par. 17.03, West 1943). Ved. Florida Stat. Ann. par. 341.25, West 1943; par. 252.18, West Supp. 1953; par. 374.04 (2) (c); Florida State Ann. par. 234.03 (West 1943), par. 140.28, West Supp. 1953. Varia è la giurisprudenza per i municipi.

GEORGIA

La Costituzione 1945 aggiorn. tace. La giurisprudenza ha negato la possibilità di convenire lo Stato. Ved. Georgia Code Ann. par. 114-101, Harrison 1937; ivi, par. 95-1710, 95-1001; Georgia Code Ann. par. 32.429, 32.431, Harrison 1952.

IDAHO

Un Board of Examiners, composto da funzionari dello Stato, ha competenza ad esaminare i claims contro lo Stato (Const. 1890, art. I, par. 2-301). La Legislatura non approverebbe nessuna determinazione che non fosse così adottata (ivi, art. IV, par. 18); il Board è composto dal Governatore, dal Segretario di Stato e dal Procuratore generale (Attorney general). Le decisioni giudiziarie (della Supreme Court) non potrebbero avere altro valore che di raccomandazione (recommendatory) (ivi, art. 10, par. 10); non ne conseguirebbe la possibilità dell'esecuzione contro lo Stato. Sono state emanate norme per la procedura da seguire dinanzi al Board (Idaho Code Ann., par. 67.1008, 67.2001 e seg., 1947). Ved. Idaho Code Ann. par. 72.103, 1947; ivi, par. 33.801)

ILLINOIS

La Costituzione 1870, aggiorn. (art. IV, par. 26) vieta che lo Stato possa essere chiamato. Nel 1903 fu creata però una Court of claims (Illinois Laws 1903, pag. 140), alla quale fu attribuita poi la competenza di decidere anche nelle materie ex delicto (Illinois Laws 1917, p. 325). Resta la irresponsabilità dello Stato per gli atti non di gestione (State governmental functions). Nel 1945 fu ammesso per legge che presso la Court of claims lo Stato avrebbe risposto (liable) anche per la negligenza dei suoi funzionari, agenti ed impiegati nell'esercizio delle loro funzioni (of its officers, agents and employees in the course of their employment; Illinois, Rev. Stat., c. 37, par. 439.8 c, 1953). Ved. Illinois Rev. Stat. c. 48, par. 138. I, 138,2 (1953); c. 24, par. I-13, ivi, Ved. Note, Torts Liability of Municipal Corporation in Illinois, « U. of Ill. Law Forum », 1951, 637.

INDIANA

La Costituzione 1851, aggiorn. (art. IV, par. 24), lascia alle legislature d'autorizzare le suits against the State; sono vietati gli interventi per legge riferibili ad una determinata persona. È ammessa la responsabilità contrattuale (Indiana Stat. Ann. par. 40.1218, Burns 1952), non quella extracontrattuale.

IOWA

La Costituzione 1857 aggiorn. (art. III, par. 31) stabilisce che non sono ammessi claims contro lo Stato se non siano stati consentiti da una legge preesistente; per l'accoglimento di un ricorso in sede legislativa occorre una maggioranza dei due terzi. Nel 1945 è stato istituito uno State Appeal Board per gli atti di gestione da parte dello Stato (except for the fact of its sovereignty); la legislatura non potrebbe risolvere i claims senza che fosse stato udito tale Board (Jowa Code, par. 25.1, 25-3, 25,8, 1954). Ved. Jowa Acts 1963, ch. 25, 30. Ved. Jowa Code, par. 517 A. I, 1954. In base al par. 85.60 Jowa Code 1954, non richiedono la approvazione dello Stato Comptroller, i compensation claims, ivi previsti.

KANSAS

La Costituzione 1861 aggiorn. non dice nulla in materia. La legge sull'organo di controllo in materia di claims (audit claims) non prevede i claims per materia extracontrattuale (torts) (Kansas Gen. Stat. Ann. par. 75.3731, Cum. Supp. 1935; ved. Kansas Gen. Stat. Ann. par. 75.503, 1949). Ved. Kansas Gen. Stat. Ann. par. 68.419, 1949; ivi, par. 68.301; ved. Kansas Laws 1953, ch. 34-37. Sono stati concessi dal Legislativo indennizzi personali, nonostante il divieto costituzionale di procedere a regolare materia ad personam (Kansas Constitution, art. II, par. 17). Ved. Kansas Gen. Stat. Ann. c. 44.505, Cum. Supp. 1953, ivi, c. 72.615.

KENTUCKY

La Costituzione 1891 aggiorn. (par. 231), prevede che l'Assemblea generale può, per legge, stabilire le modalità e le competenze (in what courts) in base alle quali siano possibili le suits contro lo Stato; nel 1946 è stato istituito un Board of Claims (Kentucky Rev. Stat., par. 176.290-176.380, 1948), la cui competenza è stata estesa nel 1950 (Rev. Stat., par. 44.070 e seg., 1953).

OBERST: *The Board of Claims Act of 1950*, « Kentucky Law Journal », 39, pag. 35, 1950.

LOUISIANA

La Costituzione 1921, aggiorn. (art. III, par. 35, emend. 1946) consente alla legislatura di regolare la materia delle suits contro lo Stato. Ved. Louisiana Rev. Stat. Ann. par. 22.1034, West 1951; ivi, par. 23.1312 (per la procedura).

MAINE

Non esiste norma costituzionale (Costituzione 1820, aggiorn.). La legislatura è competente ad autorizzare i claims in materia extracontrattuale (torts) caso per caso; ved. Maine Rev. Stat. c. 26, par. 2, 1944; ved. ivi c. 84, par. 88-89, par. 156 emendato da Maine Pub. Laws 1945 c. 219, par. 156. Ved. Maine Public Laws 1951 c. 314, par. 84 A.

MARYLAND

Non vi son norme; il controllore (State comptroller) autorizza i pagamenti per claims legali, dopo aver accertato le deduzioni per crediti dello Stato (Maryland Ann. Code 1951, art. 19, par. 9). La Costituzione 1867 (art. III, par. 40) prevede soltanto la concessione d'indennizzi per espropri e non per danni. Lo Stato e gli enti pubblici minori, secondo la giurisprudenza, non potrebbero pertanto essere perseguiti in torts.

MASSACHUSETTS

Una norma del 1879 consente alla superior court di decidere, con effetti obbligatori all'claims at law or in equity contro lo Stato; è ammesso l'appello come nelle cause ordinarie (Massachusetts Laws Ann. c. 258, par. I-4, Michie 1933 and Supp. 1953). La giurisprudenza, riportata nel lavoro di Robert A. Leflar e Benjamin E. Kantrowitz, non ha esteso la norma ai tort claims. Per gli enti minori si fa distinzione tra l'attività governmental e quella di gestione (proprietary); ved. Massachusetts Ann. Laws 1954, c. 84, par. 15 e Laws 1953, c. 229, par. I, supp.; ved. Mass. Ann. Laws 1949, c. 152, par. 74; ved. Mass. Ann. Laws 1953 c. 81, par. 18 e c. 258 par. I.

MICHIGAN

Giurisprudenza che distingue dagli atti di governo gli atti di gestione (governmental-proprietary dichotomy); la Costituzione 1850 (art. VIII, par. 4, anche art. VI, par. 20, aggiorn. 1908) autorizzò il Board of State Auditors a sentire i claims contro lo Stato; nel 1939 fu istituita una Court of claims (Michigan Stat. Ann. par. 27.3548 (I) (25), Callaghan supp. 1953) in materia di claims and demands, liquidi ed illiquidi, ex contractu and ex delicto, contro lo Stato e le sue agencies; qualche dubbio ancora esistente fu allontanato con una legge del 1943 (Mich. Publ. Acts 1943, n. 237); limitazioni però giunsero nel 1945 (Mich. Stat. Ann. Callaghan supp. 1953, par. 27.3548 (I)). Salvo se non lo disponga la legislatura, non vi è responsabilità per la governmental function (Mich. Stat. Ann. Callaghan 1951, par. 17.145).

MINNESOTA

La Costituzione 1858, aggiorn., tace. La giurisprudenza accoglie la tesi della immunità dello Stato. La legislatura ha deciso qualche caso attraverso sue Commissioni. Lo State Claims Com-

mission Act 1953 (Minnesota Stat. Ann., West supp. 1953, par. 3-42-365) ha creato un'apposita commissione per risolvere anche i claims in materia extracontrattuale (torts).

PETERSON: *Governmental Responsibility for torts in Minnesota*, « Minnesota Law Review », 26, pp. 293-358, 480-533, 613-19, 700-29, 854-79, 1942; Ved. Committee of the State (Minnesota) Bar Association, Claims Against the State in Minnesota, « Minnesota Law Review », 32, p. 539 e 542, 1948 (raccomandazioni per il miglioramento della legislazione).

MISSISSIPPI

Non vi è disposizione costituzionale (Costituzione 1890 aggiorn.). È ammessa in materia una procedura, dopo aver sentito lo Auditor of public accounts (Mississippi Code Ann. 1942, par. 4387-89. Vedi Miss. Code Ann. Supp. 1912, par. 8038 c.

MISSOURI

Manca la norma costituzionale (Costituzione 1945). La Cost. si limita a stabilire che il Controllore approva previamente (preapprove) ogni domanda e conto, apponendo il suo visto per lo State Auditor per quanto concerne il pagamento (art. IV, par. 22). Non vi è responsabilità dello Stato senza il consenso legislativo, ha detto la giurisprudenza riportata come sopra. Ved. Missouri Rev. Stat. 1949 par. 226.100, ved. ivi par. 287.090.

MONTANA

Vi è un Board of Examiners per l'esame dei claims contro lo Stato prima che questi passino alla General Assembly; il Board è composto dal Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney General (Costituzione 1889, aggiorn., art. VII, par. 20, integrata con Mont. Rev. Code Am. par. 82-1101, 82-1124, 1947). I detti autori ritengono che nella consulenza siano compresi i torts. Gli enti minori sono responsabili per gli atti di gestione (proprietary activities e non per le governmental activities; ma non è ammessa poi la esecuzione.

NEBRASKA

La Cost. 1875, aggiorn., art. V, par. 22, ammette che lo Stato possa chiamare ed essere chiamato in giudizio e che per legge si provvederà a stabilirne le modalità e le competenze. Ved. Nebraska Rev. Stat. Ann. 1943, par. 23.1001 e 13.1009; ved. Nebraska Rev. Stat. Ann. 1952, par. 39.809 e 39.834.

NEVADA

La Costituzione 1864, art. IV, par. 22, autorizza la disciplina per legge della materia, prevede la creazione di un Board of Examiners, composto dal Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney General, che dà pareri i quali non sono obbligatori per la Legislatura.

NEW HAMPSHIRE

La materia contrattuale (in genere ma con eccezioni) è risolta dai tribunali regolari (N. H. Laws 1951, c. 243; N. H. Laws 1953 c. 83); la materia extracontrattuale è rimessa alla graziosa valutazione della legislatura. Ved. New Hampshire Rev. Laws 1942, c. 216, par. 44, 45, emend. N. H. Laws 1947, c. 266, par. 4, 5; ivi, c. 216, 1942, emend. Laws 1947, c. 266, par. 6; ivi, c. 105, par. I-18.

NEW JERSEY

Nel 1951 una legge reciproca con lo Stato di New York ha ammesso la tort liability per quanto concerne la Port of New York Authority, già immune da responsabilità (N. J. Stat. Ann., West supp. 1952, par. 34.15.43, reciprocamente in vigore con New York, Unconsol. Laws par. 6688-99). Le corti stabiliscono che il potere dello Stato « to sue and be sued » non crea la « tort liability ».

NEW MEXICO

Lo State Board of Finance può decidere che si provveda all'assicurazione degli impiegati per i casi di negligenza (N. M., Stat. Ann. 1951, par. 68.1108, 68.1109).

NEW YORK

Lo Stato assume la responsabilità anche extracontrattuale dinanzi ad una Court of Claims (New York Const. 1894, aggiorn., art. VI, par. 23 ed art. III, par. 19; New York Court of Claims Act par. 8, integrato con sec. 8 a, New York Laws 1953, c. 343. È ammesso l'appello; sono responsabili per torts anche le contee e le municipalità.

NORTH CAROLINA

La Corte Suprema dà pareri in materia ma non è ammessa l'esecuzione; la decisione è rimessa alla Assemblea generale (Costituzione 1876, aggiorn., art. IV, par. 9). Competenza speciale ha avuto nel 1952 una State Industrial Commission (State Tort Claims Act 1952; N. C. Gen. Stat. Ann. par. 143-291, 1952. Per le municipalità ved. N. C. Laws 1951, c. 1015.

NORTH DAKOTA

La Costituzione 1889, aggiorn., art. I, par. 22, consente alla Legislatura di autorizzare suits contro lo Stato. Lo Stato e le sue agencies, le contee, le municipalità ed altri enti possono procedere alla assicurazione degli impiegati contro gli atti di negligenza (N. D. Code, Cum. Supp. 1953, par. 39.0108).

OHIO

La Costituzione 1851, aggiorn., prevede che con legge si potranno permettere e regolare le suits contro lo Stato sia per le modalità e sia per le competenze (art. 1, par. 16). È stato creato un

Sundry Claims Board (Ohio Rev. Code Ann., Page 1953, par. 127.II), il quale esamina anche i torts ma occorre la decisione definitiva della legislatura adottata a maggioranza di due terzi (Ohio Rev. Code Ann. Page 1953, par. 4123.01, 4123.02). Vi sono casi di responsabilità per torts da parte di organi locali.

WALSH: *The Ohio Sundry Claims Board*, « Ohio State Law Journal », 9, p. 437, 1948.

OKLAHOMA

La Costituzione 1907 vieta alla legislatura provvedimenti ad personam (art. V, par. 59); una legge del 1953 ammette la possibilità che lo Stato sia responsabile per la negligenza dei suoi impiegati ma subordina l'azione al consenso dello Stato (Oklahoma Stat. Ann. West supp. 1953, tit. 74, par. 651).

OREGON

La Costituzione 1859, aggiorn., art. IV, par. 24, consente l'emanazione di una legge generale in materia, ma non ad personam. Ved. Ore. Reg. Stat. 1953, par. 373.060; ivi, par. 373.040. Necessità dell'assicurazione per gli agenti autisti (ivi, par. 278.090).

PENNSYLVANIA

Possibilità che la legislatura autorizzi in generale le suits (Costituzione 1874, aggiorn., art. I, par. II). Necessità di assicurare lo Stato e l'agente autista (Pennsylv. Stat. Ann. 1943, tit. 71, par. 634).

RHODE ISLAND

Nel 1953 è stato creato un Permanent legislative Committee on accounts and claims (R. J. Publ. Laws 1953, c. 3179, par. 1); si ricorre in caso di mancato accoglimento della domanda alla superior court (ivi, par. 7), che decide senza giuria (par. 8).

SOUTH CAROLINA

La Costituzione 1895, aggiorn. art. XVII, par. 2, consente alla General Assembly di stabilire per legge con quali modalità possono essere risolti i claims contro lo Stato. Sono state ritenute incostituzionali leggi ad personam.

SOUTH DAKOTA

La Costituzione 1889, art. III, par. 77, consente alla legislatura di stabilire per legge le modalità e le competenze con cui si può convenire lo Stato. Lo State Auditor, per il suo rifiuto, può essere chiamato innanzi alla Supreme Court (S. D. Code 1939, par. 33.0604). Nel 1947 è stata creata una Commission of Claims, che dà pareri in materia alla legislatura (S. D. Code, Cum. Supp. 1952, par. 33.4301-33.4308).

TENNESSEE

La Costituzione 1870, aggiorn., art. 1, par. 17, stabilisce che possono essere portate suits contro lo Stato con le modalità e presso le corti stabilite dalla legislatura. Per i torts vi è un Board of claims, al quale sono concessi stanziamenti in anticipo, senza che poi si ricorra alla legislatura (Tenn. Code Ann., Williams supp. 1952, par. 1034-26, 1934-36 a).

Note, Vand. Law Rev. 4, par. 875, 1950.

TEXAS

Proibizione costituzionale per le suits contro lo Stato (Costituzione 1876, aggiorn., art. 1, par. 3; art. III, par. 56; art. III, par. 44).

UTAH

Vi è un Board of Examiners, che dà pareri alla legislatura (Costituzione 1896, aggiorn., art. VII, par. 13; Utah Code Ann. 1953, par. 63.6.1.). Il Board è formato dal Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney general.

VERMONT

Responsabilità per le strade nazionali (Vt. Rev. Stat. 1947, par. 4962-65). Ved. Laws 1949 n. 243, par. 5. Le questioni che si presentano sono sporadiche (autori predetti).

VIRGINIA

State Highway Commission per materia speciale (Virg. Code Ann. 1950, par. 15.714). Le leggi che consentono suits non si estendono ai torts (autori predetti) Ved. Acts 1952, chapters 645, 655, 656, 661, 663, 664, 665, 689.

WASHINGTON

La Costituzione 1889, art. II, par. 26, consente alla legislatura di disporre per le suits contro lo Stato; è stata adottata una norma generale che ha consentito l'azione, esclusi i torts per alcune funzioni dello Stato (Wash. Rev. Code 1951, par. 4, 92.010). Ved. Wash. Laws 1953, c. 289, par. 2; Wash. Laws, 2d Ex. Sess. 1951, c. 3, par. 2; ved. Wash. Rev. Code 1951, par. 44.16.180.

WEST VIRGINIA

La Costituzione 1872, aggiorn., art. VI, par. 35 nega la possibilità di convenire in giudizio lo Stato; l'immunità per i torts è stata considerata assoluta. Le Corti hanno obbligato (nella procedura del mandamus) lo State Auditor ad emettere un ordine di pagamento (warrant), dopo che egli lo aveva recusato. Una legge del 1953 ha abolito la court of claims e vi ha sostituito la competenza dello Attorney general (West Virg. Code Ann., Michie Cum. supp. 1953, par. 1143, e seg.); il Procuratore generale (Attorney general) è così in funzione requirente e giudicante, notano i detti autori.

WISCONSIN

La Costituzione 1848, aggiorn. (art. IV, par. 27), consente alla legislatura di autorizzare suits contro lo Stato; la legislatura ha a ciò provveduto con general statute (Wis. Stat. 1953, par. 285.01) ma la giurisprudenza non ha esteso la norma ai torts (autori predetti).

WYOMING

La Costituzione 1890 (art. 1, par. 8), consente alla legislatura di provvedere per le suits contro lo Stato. Le azioni contro determinate agencies s'intendono dirette contro lo Stato (Wyo. Comp. Stat. Ann. 1945, par. 3.7601) e così l'azione non è concessa.

Gli autori predetti concludono, fissando cinque categorie di Stati: 1° liability (rispondenza) per ogni tort dello Stato (Michigan; New York); 2° responsibility (responsabilità nella maggior parte dei casi (Alabama, Arkansas, esclusi gli enti locali, Illinois Jowa, Kentucky; Minnesota, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, con discrezione della legislatura; Tennessee, West Virginia); 3° responsibility occasionale (California, Connecticut, Louisiana, Maine, Massachusetts; Michigan, Montana, Oregon, South Carolina, South Dakota, Utah, Wisconsin); 4° responsibility in rari casi (Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Pennsylvania, Vermont, Virginia, Washington); 5° responsibility esclusa (Arizona, Idaho, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, Texas, Wyoming).

GELHORN W., SCHENCK C. N.: *Tort actions against the Federal Government*, in «Columbia Law Review»; 47, pp. 722-741, luglio 1947. GERAUD J. R.: *Federal Tort Claims Act and its construction*, in «Wyoming Law Journal», 4, pp. 96-103, inverno 1949. GOTTLIEB I. M.: *Federal Tort Claims Act. A statutory Interpretation*, in «Georgetown Law Journal», 1946, 35, 1. HULEN R. M.: *Suit on tort claims against the United States*, in «Federal Rules Decision», 7, pp. 689-704, aprile 1948. LASER S.: *New Federal Tort Claims Act*, in «Arkansas Law Review», 1, pp. 172-175, primavera 1947. MARBLE R. D.: *Federal Administrative Procedure Act of 1946*, in «Mississippi Law Journal», 20, pp. 62-77, dicembre 1948. SALTER H. S.: *Claims against the*

state, in «Nebraska Law Review», 30, pp. 255-263, gennaio 1951. SCHWARTS B.: *United State Supreme Court and administrative law*, in «Current Legal Problems», 4, pp. 395-415, 1951. SHERWOOD F. H.: *Judicial control of administrative discretion 1932-1952*, in «Western Political Quarterly» (Salt Lake City, Utah), 6, 4, pp. 750-761, dicembre 1953. SUGIMURA T.: *Problems of Administrative Proceedings in U.S.A.*, Hokei-Gak-kai Zasshi, 2, pp. 23-40, 1952. TREVES G. E.: *Administrative discretion and judicial control*, in «Modern Law Review», 10, pp. 276-291; luglio 1947. TROUTMAN R. B.: *The United States as a Litigant*, in «Georgia Bar Journal», 1° agosto 1952. *Administrations of claims against the sovereign - a survey of state techniques*, in «Harvard Law Review», 68, pp. 506-517, gennaio 1955. *Courts and the Federal Tort Claims Act*, «Univ. of Pennsylvania Law Review», 98, pp. 884-905, maggio 1950. *Court's control of administrative discretion*, in «Law Journal» (Londra), 99, pp. 438-439, agosto 1949. *Direct judicial review of administrative action under section 10 (c) of the Administrative Procedure Act*, in «Harvard Law Review», 62, pp. 1216-1224, maggio 1949. *Federal Tort Claims Act - claim for indemnity* (Terminal R. Ass'n of St. Louis v. US, 182 F (and) 149), in «Temple Law Quarterly», 24, pp. 371-373, gennaio 1951. *Illinois administrative procedure; a symposium*, in «Univ. of Illinois Law Forum», 1949: pp. 181-331, estate 1949. *Joinder of United States with other parties - defendant under Federal Tort Claims Act*, in «Templar Law Quarterly», 24 pp. 348-356, gennaio 1951. *Judicial reception of the Federal Tort Claims Act*, in «Illinois Law Rev.», 44, pp. 212-223, maggio-giugno 1949. *Judicial resolution of administrative disputes between federal agencies* «United States v. Interstate Commerce Commission», 69 Sup Ct 134), in «Harvard Law Review», 62, pp. 1050-1058, aprile 1949. *Indemnification action by United States against federal employee disallowed* (GILMAN v. US, 74 Sup Ct 695), in «St. Johns Law Review», 29, pp. 145-149, dicembre 1954. *Suit may be maintained against United States under Tort Claims Act for injury by negligent treatment of veteran admitted to government hospital* (BROWN v. US, 209 F (2d) 463), in «Virginia Law Review», 40, pp. 634-636, gennaio 1954.

